

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

275° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 MARZO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> | 9 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 14 |
| 3 ^a - Affari esteri | » | 30 |
| 4 ^a - Difesa | » | 39 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 47 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 50 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 55 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 63 |
| 10 ^a - Industria | » | 68 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 81 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 87 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 107 |

Commissioni riunite

| | | |
|---|-------------|---|
| 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) | <i>Pag.</i> | 3 |
|---|-------------|---|

Commissione speciale

| | | |
|--|-------------|-----|
| Materia d'infanzia e di minori | <i>Pag.</i> | 113 |
|--|-------------|-----|

Organismi bicamerali

| | | |
|---|-------------|-----|
| Questioni regionali | <i>Pag.</i> | 117 |
| Informazione e segreto di Stato | » | 122 |
| Mafia | » | 123 |
| Riforma amministrativa | » | 124 |

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|-------------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | <i>Pag.</i> | 127 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 137 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri | » | 146 |

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----|
| CONVOCAZIONI | <i>Pag.</i> | 147 |
|-------------------------------|-------------|-----|

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
(5^a – Programmazione economica, bilancio)
(6^a – Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze (n. 184)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole in parte condizionato ed in parte con osservazioni).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Il presidente PEDRIZZI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO sollecita alcuni chiarimenti da parte del rappresentante del Governo con riferimento ai profili di copertura finanziaria del provvedimento. In particolare richiama le considerazioni svolte dal Servizio del bilancio sull'articolo 5, rilevando che la relazione tecnica non sembra prendere in considerazione l'organico di fatto bensì l'organico di diritto relativo al personale addetto gli uffici di diretta collaborazione. Alla luce di tali considerazioni, le stime contenute nella relazione tecnica non consentono una reale valutazione sull'invarianza degli oneri. Peraltro

– come segnalato dal Servizio del bilancio – l'allegato 9 allo stato di previsione del Ministero per l'economia per il 2003 prevede che il complesso del personale assegnato al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, inclusi i dirigenti di prima e di seconda fascia, ammonti a 237 unità: ciò conferma la non totale copertura a legislazione vigente dell'organico di diritto. In ogni caso, rileva che la differenza tra il contingente di personale attualmente previsto, pari a 270 unità, e quello proposto dallo schema di decreto, pari a 262 unità, è di otto unità. A tale proposito, però, occorre considerare che la normativa vigente, che non sembra modificata dallo schema di decreto in esame, prevede anche l'assegnazione a ciascuno Vice Ministro di otto unità di personale: se tale dotazione organica dovesse essere confermata, il contingente complessivo derivante dalle nuove disposizioni sarebbe addirittura superiore a quello teorico vigente.

Con riferimento all'articolo 7, osserva che la norma prevede disposizioni sicuramente onerose rispetto alle quali la relazione tecnica non chiarisce se le spese che ne derivino possano essere contenute all'interno dei risparmi che dovrebbero derivare dal provvedimento in esame. In ogni caso, ritiene che dovrebbero essere precisamente individuati incarichi dirigenziali da rendere indisponibili per garantire l'equivalenza sul piano finanziario.

In relazione all'articolo 10, infine, evidenzia l'opportunità che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti sugli effetti finanziari della norma, dal momento che *ictu oculi* essa determina un incremento degli oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore EUFEMI, rilevando che nel provvedimento in esame non vengono in alcun modo menzionati i ruoli e i compiti attribuiti al Servizio consultivo e ispettivo tributario (SECIT), auspica che il Governo chiarisca quale debba essere il destino di tale struttura che, nel tempo, è stata progressivamente svuotata di significato. Ritiene necessario, poi, un approfondimento in relazione al ricorso ad esperti esterni per lo svolgimento di funzioni dirigenziali generali; in proposito, già nella consultazione con le organizzazioni sindacali che ha avuto luogo nella fase di elaborazione dello schema in esame era emersa l'opportunità di valorizzare il personale interno all'amministrazione e, comunque, di procedere all'assunzione di nuovi dirigenti attraverso procedure concorsuali. Si associa, infine, alle richieste di chiarimenti del senatore Morando relativa alla riduzione degli organici di fatto.

Il senatore PIZZINATO esprime una valutazione critica sul provvedimento in esame, rilevando che non vengono assicurati gli obiettivi prefissati né in termini di spesa né tanto meno in termini di organico. In particolare, segnala che sembra determinarsi un aumento del contingente di personale assegnato ai Vice Ministri e che il ricorso ad esperti esterni alla Pubblica amministrazione, oltre ad alterare i normali percorsi di car-

riera e ad impedire una efficiente allocazione di risorse, può produrre – ed in concreto a fino ad ora prodotto – effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore MARINO, nell'associarsi alle osservazioni del senatore Morando relativi agli articoli 6, 7 e 10, chiede che il rappresentante del Governo fornisca precisi chiarimenti sulla futura collocazione all'interno del Ministero del SECIT, che fino ad ora ha svolto con grande competenza le mansioni che gli erano attribuite.

Il senatore CASTELLANI, sottolineando che il riordino dei Ministeri tendeva, oltre che alla razionalizzazione delle strutture amministrative, anche al perseguimento di risparmi di spesa per le Pubbliche amministrazioni, osserva che dall'esame del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione si evince che si ha, quanto meno, la conferma delle dotazioni organiche esistenti, quando non si determinino maggiori oneri rispetto alle dotazioni organiche di fatto. Dopo aver chiesto chiarimenti sugli effetti finanziari della nuova configurazione del Servizio per il controllo interno, si associa alle osservazioni dei senatori Eufemi e Marino relative al SECIT.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione ai chiarimenti richiesti, precisa in via preliminare che il contingente di personale di cui si avvalgono gli uffici di diretta collaborazione del Ministro non incide sull'organico di diritto, ma unicamente sulla consistenza numerica del personale già in servizio presso la stessa od altre amministrazioni pertanto, considerato che il personale in questione non è sostituibile presso l'amministrazione ove presta servizio, l'invarianza della spesa viene comunque garantita anche nel caso in cui si dovesse utilizzare l'intero contingente. Si verificherebbe, infatti, unicamente uno spostamento di risorse finanziarie da uno ad altro Centro di responsabilità nel caso di personale proveniente dalla stessa amministrazione ovvero tra bilanci ed amministrazioni diverse, nel caso di personale proveniente da altri Ministeri.

In particolare, per quanto concerne gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, fa presente che occorre considerare sempre il totale degli incarichi conferibili in base all'ordinamento, atteso che, trattandosi di posti di *staff*, l'Amministrazione in qualsiasi momento può procedere alla copertura degli stessi mediante la mobilità, l'attribuzione d'incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero attingendo ai dirigenti a disposizione del ruolo unico. Pertanto, con riferimento a tali incarichi, viene meno la sollevata problematica circa la situazione di fatto e quella relativa all'organizzazione degli apparati a legislazione vigente.

Circa le unità di personale da assegnare a ciascuno dei due Vice Ministri, lo schema conferma l'attuale disciplina, nel senso che il contingente è costituito da otto unità assegnate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 451 del 2000 e da sedici unità

assegnate ai sensi dell'articolo 9-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Relativamente, poi, al servizio di controllo interno, fa presente che attualmente il Comitato di direzione del servizio controllo interno del Ministero del Tesoro opera con un presidente scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 451 del 2000 ed un esperto, nonché un dirigente di prima fascia responsabile di struttura. Al servizio di controllo interno dell'ex Ministero delle finanze è invece preposto un collegio di direzione composto da tre componenti, di cui un esperto e due dirigenti di prima fascia. Pertanto, la disposizione conferma il numero dei componenti dell'attuale direzione, riducendo tuttavia il numero dei dirigenti di prima fascia da 3 a 2, ed eliminando il dirigente di prima fascia responsabile della struttura.

Per quanto concerne il numero degli incarichi da rendere indisponibili, rileva che tale clausola, aggiuntiva a quella dell'invarianza della spesa, è in linea con il disposto dell'articolo 52, comma 68, della legge n. 448 del 2001 ed è rivolta ad assicurare che, ove si dovessero verificare maggiori costi rispetto a quelli attualmente sostenuti per il trattamento economico del personale applicato agli Uffici di diretta collaborazione, ed in particolare per i responsabili degli uffici stessi, si provvederà a congelare un numero di posti dirigenziali da individuarsi di volta in volta nello stesso provvedimento di determinazione dei relativi compensi.

Fa presente, altresì, che la relazione tecnica non esamina gli effetti economici dell'articolo 10, con riferimento all'Ufficio del Vice Ministro, in quanto lo stesso novella la composizione degli uffici già contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2002.

In ogni caso, evidenzia, infine, che il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato di non avere osservazioni sullo schema di regolamento, nel presupposto che tutti i regolamenti concernenti gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministeri sono stati approvati con la stessa clausola di invarianza della spesa.

Il relatore CANTONI, dichiarandosi soddisfatto dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, osserva che la mancata inclusione del SECIT tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro appare conforme al parere a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze, poi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001. Infatti, il SECIT dovrebbe più propriamente collocarsi negli uffici di amministrazione attiva, tenuto conto che la struttura svolge essenzialmente attività di controllo, verifica ed accertamento. In ogni caso auspica un approfondimento delle problematiche relative a tale servizio, anche alla luce delle importanti funzioni di controllo ad esso attribuite.

Tenendo conto degli esiti del dibattito, propone, quindi, di esprimere apprezzamento per gli obiettivi di razionalizzazione conseguiti dal provvedimento in titolo, con particolare riguardo alla riduzione dei contingent

assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei soppressi Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e finanze. Per quanto concerne gli aspetti finanziari propone altresì di esprimere un parere favorevole alle seguenti condizioni: che, per quanto riguarda la struttura organizzativa del servizio del controllo interno, di cui all'articolo 4, il collegio nel suo complesso non rappresenti un incremento di personale dirigenziale, né possa comportarlo l'istituzione presso il servizio di un ufficio di livello dirigenziale generale; in merito al trattamento economico di livello dirigenziale non generale previsto per il capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato venga esplicitato, all'articolo 7, che questo può essere attribuito in via alternativa e non cumulativa al segretario particolare dei Sottosegretari medesimi. Propone altresì di formulare, oltre ai citati rilievi sull'esigenza di chiarire le disposizioni applicabili al SECIT, le seguenti osservazioni: che, all'articolo 12, comma quinto, le parole «non derivano» siano sostituite dalle parole: «non devono derivare» e che, l'invarianza degli oneri ivi prevista venga assicurata facendo riferimento al grado di copertura effettiva dell'organico di diritto; che, analogamente, per garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, la fattispecie della indisponibilità di posti di livello dirigenziale di cui all'articolo 12, comma primo, sia applicata in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente.

Il senatore MARINO preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata, in quanto, pur apprezzando lo sforzo compiuto del relatore per tenere conto delle osservazioni relative ai profili finanziari del provvedimento, non giudica soddisfacenti i chiarimenti forniti in proposito dal rappresentante del Governo.

Il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore: infatti, pur concordando con il relatore sulla necessità di assumere come parametro gli organici di fatto, ritiene che non si possa esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento, dal momento il Governo non ha fornito alcun chiarimento relativamente a tale parametro. Sottolinea, comunque, che in nessun caso ai fini della verifica dell'invarianza degli oneri rilevano gli organici di diritto, poiché ai fini del calcolo dell'indebitamento e del fabbisogno assumono, rilevanza solamente le dotazioni organiche di fatto. In relazione al SECIT evidenzia che, a prescindere dall'inserimento del servizio tra gli uffici di diretta collaborazione, non appare chiara l'attuale collocazione della struttura all'interno del Ministero dell'economia.

Il senatore EUFEMI, nell'annunciare a nome del Gruppo UDC il voto favorevole, evidenzia che la proposta di parere del relatore recepisce sostanzialmente le osservazioni svolte nel corso del dibattito.

Il senatore GIRFATTI preannuncia, a nome del Gruppo di Forza Italia, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame.

Il senatore CASTELLANI preannuncia, a nome del Gruppo Mar-DL-U, il voto contrario.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente PEDRIZZI mette in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

253^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher, per le politiche agricole e forestali Delfino e per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2128) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 281 del 2002. In particolare, segnala l'esigenza di eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria ai fini della sollecita entrata in vigore del sistema delle offerte (borsa elettrica), per cui occorre consentire agli operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Il decreto-legge, inoltre, adotta misure immediate per garantire le forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicità e individua i criteri di priorità per l'efficace attuazione delle disposizioni finalizzate al rafforzamento del sistema di produzione, prevenendo il rischio di carenza di energia elettrica.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche

(Parere alle Commissioni 6^a e 9^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN rileva la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche. Ricorda, in proposito, che alcune misure in favore del settore, contenute in due diversi articoli della legge finanziaria per il 2003, sono state successivamente abrogate o limitate nella loro applicazione. Anche in base allo specifico impegno assunto al riguardo nella seduta del Senato il 18 febbraio scorso, il Governo è dunque intervenuto per ripristinare la situazione giuridica.

Si riserva di illustrare in dettaglio le disposizioni in esame in altra sede, e invita il Governo a chiarire se le misure in questione, già stabilite nella legge finanziaria, vengano così effettivamente ripristinate.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore STIFFONI sottolinea l'esigenza di verificare che le misure del decreto n. 45, nel confermare le condizioni economiche per lo svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse ippiche, non favoriscano l'indebito arricchimento dei concessionari, come avverrebbe se il beneficio richiesto si applicasse anche alla quota di scommesse riservata direttamente allo Stato.

Il sottosegretario DELFINO, riservandosi di fornire maggiori chiarimenti in altra sede, ricorda che il provvedimento risulta anche da un confronto approfondito fra i Ministeri interessati e i concessionari e quindi corrisponde al complesso degli interessi coinvolti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA

Il senatore BOSCHETTO, coordinatore della Sottocommissione, riferisce sulla riunione odierna di quell'organo ristretto.

Comunica che sono disponibili nuovi documenti, trasmessi dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno e dall'Ufficio legislazione dell'Arma dei carabinieri, mentre è atteso un analogo documento dell'Ufficio legislazione della Guardia di finanza. Sono disponibili, inoltre, documenti

inerenti alle politiche e alle normative in corso di elaborazione in sede comunitaria in tema di sicurezza, con particolare riguardo ai problemi dell'immigrazione. Egli ha proposto, quindi, di programmare le audizioni delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato e degli organi di rappresentanza delle Forze di polizia a ordinamento militare, prospettando, per un successivo momento, anche l'audizione dei responsabili degli uffici legislativi competenti e, in sede plenaria, dei responsabili di vertice delle Forze di polizia e del Ministro dell'interno. Ha sottolineato, inoltre, la funzionalità del lavoro istruttorio della Sottocommissione anche alla sessione delle Commissioni affari interni dei diversi Parlamenti degli Stati europei durante il prossimo semestre di Presidenza italiana.

Riferisce, quindi, delle segnalazioni formulate dal senatore Magnalbò, che ha rilevato l'opportunità di convocare tutte le organizzazioni sindacali, anche quelle con minori adesioni e si è soffermato sui problemi applicativi della recente legge sull'immigrazione, in particolare per la distinzione, affermatasi in alcuni casi, tra ingresso e permanenza clandestina, che escluderebbe la flagranza nonché per la necessità di assicurare un presidio continuo degli uffici competenti, anche il sabato e la domenica. Inoltre, riferisce che il senatore Pirovano ha concordato sul programma di audizioni anche delle organizzazioni sindacali con minor numero di aderenti e, quanto all'immigrazione clandestina, ha rappresentato l'opportunità di coinvolgere anche la Commissione esteri per quanto attiene ai rapporti con i consolatari stranieri in Italia e il relativo presidio, anche di sabato e domenica. Infine, riferisce che anche il senatore Falcier ha concordato sul programma di audizioni, chiedendo di estenderlo alle organizzazioni sindacali di dimensioni minori per numero di aderenti. Sul programma di audizioni la Sottocommissione ha quindi convenuto all'unanimità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna

(1505) BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il senatore MANZELLA concorda con il relatore sull'opportunità di procedere a una serie di audizioni per raccogliere l'avviso delle associazioni degli enti locali e quello delle Regioni, in particolare sui quesiti in-

dicati dallo stesso relatore nella seduta precedente, al termine dell'illustrazione dei disegni di legge.

Il senatore PETRINI, a nome del Gruppo Margherita, esprime anch'egli condivisione per la proposta del relatore.

Il presidente PASTORE, raccogliendo la proposta del relatore relativa a un programma di audizioni informali già avanzata nella seduta precedente, prospetta la possibilità di convocare, dalla settimana successiva alla prossima, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per avviare una serie di audizioni dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE COMUNICAZIONI INTEGRATIVE DEL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO IN MERITO AD ALCUNE QUESTIONI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE

Il presidente PASTORE informa la Commissione che il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano ha inviato una lettera contenente le informazioni richieste dai senatori intervenuti nel corso dell'audizione del 25 febbraio scorso, a integrazione di quanto già riferito in quella occasione. Nella lettera si precisa che i Centri di permanenza temporanea e assistenza attualmente operativi nel territorio nazionale sono 14, con una capienza complessiva di 1.904 posti; i Centri d'identificazione, precedentemente denominati Centri d'accoglienza, sono attualmente 8, con una ricettività di 3.402 posti.

I programmi d'intervento con gli stanziamenti disponibili prevedono la realizzazione di 9 Centri di permanenza temporanea e 5 Centri d'identificazione nel 2003, e 6 Centri di permanenza temporanea nel 2004, che consentiranno di portare nel 2005 la capienza stimata dei Centri di permanenza temporanea a 3.500 posti e quella dei Centri d'accoglienza a 5.700 posti circa.

Per ciò che riguarda le difficoltà che incontra la Polizia municipale nel trattenere in stato d'arresto lo straniero che abbia violato le disposizioni previste dalla normativa in materia d'immigrazione, e segnatamente nei casi dell'articolo 14, comma 5-ter, e 14, comma 5-quater, del testo unico delle norme sull'immigrazione, introdotti dalla legge 189/2002, cosiddetta Fini-Bossi, le Forze di polizia locale, dopo aver posto l'arrestato a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente, dovranno provvedere

alla traduzione degli arrestati in carcere, così come attualmente effettuato dalle forze di polizia nazionali.

La Commissione prende atto.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite 1^a, 4^a (difesa) e 8^a (lavori pubblici), programmata per domani per ascoltare le comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento su presenza e transito di uomini e mezzi USA nel territorio nazionale, avrà inizio alle ore 12,30 anziché alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

201^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1018) RIPAMONTI. – *Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione*

(1509) BOREA. – *Concessione di amnistia ed indulto*

(1831) GRECO ed altri. – *Concessione di indulto revocabile*

(1847) FASSONE e MARITATI. – *Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati*

(1849) CALVI ed altri. – *Concessione di indulto*

– e **petizione n. 440** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 marzo scorso.

Si apre la discussione.

Intervengono brevemente il senatore ZANCAN – che si dichiara senz'altro favorevole all'adozione di un provvedimento di natura clemenziale – e il senatore BUCCIERO, che dichiara invece la sua netta contrarietà.

Non essendovi allo stato altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente Antonino CARUSO propone che, pur lasciando aperta la discussione generale, la Commissione fissi comunque fin da ora un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CENTARO propone di fissare un termine ampio, tenendo conto anche del fatto che presumibilmente nelle ultime due settimane del prossimo mese di aprile vi sarà una sospensione dei lavori parlamentari.

Il senatore ZANCAN propone la data del 17 aprile, ritenendo opportuno fissare una scadenza ravvicinata per la presentazione degli emendamenti, anche alla luce delle aspettative diffuse nel Paese alle quali il legislatore è senz'altro libero di rispondere in modo positivo o negativo, ma che non gli appare però opportuno lasciare senza una risposta, di qualsiasi tipo essa sia, per un tempo eccessivamente lungo.

Il presidente Antonino CARUSO concorda con le considerazioni del senatore Zancan.

Interviene nuovamente il senatore CENTARO, il quale fa presente che la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti eccessivamente anticipato determinerebbe un'accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo che porterebbe ad un esito scontato. Mancherebbe infatti lo spazio di tempo necessario per quella fase di consultazione, anche informale, tra le forze politiche assolutamente indispensabile al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti come quelli delineati nei predetti disegni di legge, provvedimenti che per di più, come è noto, richiedono a norma dell'articolo 79 della Costituzione la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Il presidente Antonino CARUSO prende atto di quanto testé fatto presente dal senatore Centaro e la Commissione conviene quindi di fissare a martedì 6 maggio 2003, alle ore 20,00, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1509 già assunto come testo base nella seduta pomeridiana del 20 marzo scorso.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(1930) Disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

(294) RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri

(302) RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(789) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

(926) CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(1118) ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali

(1397) *BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) *BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) *CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) *SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

– e **petizione n. 85 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Prende brevemente la parola il senatore BUCCIERO, il quale sottolinea l'elevato numero di emendamenti presentati al testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore ZANCAN osserva che gli emendamenti evidenziano altresì l'esigenza di procedere ad un coordinamento del testo che verrà licenziato dalla Commissione in termini tali da assicurare la coerenza logica del medesimo.

Il senatore CENTARO prospetta la possibilità di ricorrere alla costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente Antonino CARUSO osserva che l'istituzione di un comitato ristretto potrebbe anche essere interpretata come la mancanza di una reale volontà di portare a conclusione l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Se la Commissione si orientasse quindi nel senso di fare ricorso a tale strumento, dovrebbe però risultare evidente che questa scelta è ispirata da una reale intenzione di accelerare l'*iter* della nuova legge e di definirne i contenuti in termini di maggiore razionalità e coerenza. Questa è peraltro certamente la volontà del Gruppo Alleanza Nazionale, che intende portare avanti l'esame dell'articolato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento senza tradirne l'impostazione e limitandosi ad apportare allo stesso quelle correzioni necessarie per porre rimedio ad alcuni aspetti che suscitano perplessità.

Il senatore FASSONE dichiara di essere disponibile a ritirare tutti i suoi emendamenti qualora ci si intendesse orientare nel senso di un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CENTARO fa presente che il Gruppo Forza Italia intende senz'altro portare avanti l'esame dei disegni di legge in materia di maltrattamenti sugli animali e divieto di competizioni tra gli stessi e sottolinea che la sua proposta di istituire un comitato ristretto nasceva dalla convinzione che la stessa potesse avere una funzione acceleratoria.

Il senatore TIRELLI rileva che il gruppo Lega Padana intende certamente sostenere i disegni di legge in titolo, pur manifestando preoccupazioni per alcune possibili ricadute del nuovo provvedimento legislativo, se questo dovesse essere varato nella formulazione trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CALVI dichiara che il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, in coerenza con l'obiettivo di portare a conclusione quanto prima l'iter dei disegni di legge in titolo, ritiene che sia preferibile procedere subito all'esame degli emendamenti presentati.

Si conviene quindi di passare direttamente all'esame degli emendamenti, presentati al disegno di legge n. 1930, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 1.

Intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1, il senatore CENTARO sottolinea che l'iniziativa è diretta in primo luogo ad assicurare un inserimento più razionale delle nuove disposizioni nel codice penale, ritenendo preferibile a tal fine che vengano raggruppati ed elencati prima i delitti, previsti per le fattispecie più significative, e poi le contravvenzioni, disposte per i casi meno rilevanti.

L'emendamento, nel riscrivere interamente l'articolo 1 del disegno di legge, contempla in primo luogo il reato di uccisione di animali che verrebbe delineato all'articolo 638, comma 1 del codice penale con riferimento a chiunque cagiona la morte di un animale fuori dei casi previsti dalla legge ovvero senza necessità.

Da un lato – continua il senatore Centaro – verrebbe in tal modo meno il riferimento ai «fini di crudeltà» di cui al nuovo 623-ter del codice penale, così come formulato nel disegno di legge approvato dalla Camera; dall'altro verrebbero espressamente fatti salvi i casi nei quali la legge reputa lecita l'uccisione di animali, e ciò al fine di eliminare possibile incertezze applicative con riferimento, ad esempio, al legittimo esercizio dell'attività venatoria o della pesca.

Un nuovo articolo 638-bis del codice penale poi disciplinerebbe il reato di maltrattamento di animali ed a tal fine vengono riprese molte espressioni già contenute nell'omonima fattispecie contemplata nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Centaro sottolinea quindi la novità costituita dall'aggravante, introdotta col nuovo articolo 638-bis, comma 2, per i casi in cui dal fatto derivi una lesione grave all'integrità fisica ovvero la morte, fa-

cendo presente inoltre l'avvenuta eliminazione della ripartizione in Titoli e Capi in quanto non strettamente necessaria.

Pone poi l'accento sulla mancata riproduzione del divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce in ragione delle possibili incertezze interpretative che la previsione di cui al nuovo articolo 623-*septies* – come proposto nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati – potrebbe suscitare con riguardo sia alla individuazione degli animali interessati, sia ai possibili riflessi sul legittimo esercizio di attività commerciali ed industriali in materia. Non appare infatti questa la sede adeguata tenuto conto della finalità principale dell'iniziativa in esame per toccare aspetti che, da un lato, appaiono tangenziali alla problematica centrale del disegno di legge e, dall'altro, sono ricchi di possibili implicazioni che richiederebbero un esame attento, ma per molti aspetti esorbitante dal tema principale considerato.

Osserva poi che l'aver posto il divieto di combattimenti tra animali tra le contravvenzioni non ha voluto significare l'attribuzione di una minor importanza alla fattispecie ove si tenga conto del fatto che le pene vengono elevate.

Passa quindi ad illustrare i divieti relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario contenenti scene o immagini relative a reati contro gli animali. Conclude, dichiarandosi disponibile a recepire proposte migliorative del testo che dovessero emergere nel prosieguo dei lavori.

Interviene il relatore ZANCAN il quale, dopo aver richiamato l'attenzione sulla rilevanza dell'emendamento 1.1, in quanto sostituisce un'ampia parte del disegno di legge n. 1930, sottolinea da un lato l'opportunità di meglio specificare l'espressione «lesione grave dell'integrità fisica» – per le possibili incertezze applicative correlate all'applicazione giurisprudenziale ed all'interpretazione dell'omonima fattispecie riferita agli essere umani – e dall'altro, con riferimento ai reati di uccisione e maltrattamento di animali, l'esigenza di meglio calibrare le pene previste.

Interviene il senatore CALVI il quale ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Con riferimento poi all'emendamento 1.6, dopo aver richiamato le finalità della legge, sottolinea in primo luogo l'opportunità di intervenire sulla materia con norme severe, ricordando che nei lavori svolti alla Camera dei deputati alla stessa è stata riservata particolare attenzione.

Ricorda poi brevemente le molte indicazioni che sono state tenute presenti nel corso dei lavori tra cui il fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamento di animali con riferimento ai casi di abbandono di animali domestici da parte dei rispettivi padroni in partenza per le vacanze, ponendo l'accento sul fatto che si è giunti nel testo approvato dalla Camera al riconoscimento di una certa soggettività in capo agli animali che sono indicati quali destinatari di diritti, tra cui in particolare quello di non essere maltrattati.

Pur sulla base di tale premessa il senatore Calvi ritiene ancora necessario intervenire sul testo in discussione sottolineando l'importanza di precisare, per la configurabilità del reato di uccisione di animali, che si tratti di animale domestico o che abbia acquisito abitudini della cattività. La precisazione appare necessaria al fine di escludere che si possano ritenere sussistenti gli estremi del reato con riferimento ad ipotesi in cui l'uccisione di animali è da ritenere legittima. In altri termini paventa le possibili implicazioni della nuova fattispecie di cui all'articolo 623-ter – introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1930 – rispetto alle ipotesi contemplate dalla vigente disciplina, ad esempio in tema di caccia e pesca.

Interviene il senatore CENTARO per sottolineare come il proprio emendamento sia diretto ad eliminare la richiamata preoccupazione del senatore Calvi.

Il senatore CALVI conclude ribadendo l'opportunità che venga, nel modo suggerito nell'emendamento 1.6, meglio formulato il reato di cui all'articolo 632-ter al fine di evitare talune discutibili applicazioni giurisprudenziali della nuova fattispecie. Analoga conclusione esprime con riferimento alla definizione del reato di maltrattamento di animali venendo in rilievo la medesima preoccupazione.

Il senatore BUCCIERO illustra gli emendamenti a sua firma, soffermandosi innanzitutto sull'emendamento 1.4, che a suo avviso risponde in maniera soddisfacente all'esigenza di una puntuale determinazione della fattispecie di cui al nuovo articolo 623-ter del codice penale – come proposto dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento – così da evitare il rischio che la sanzione penale venga applicata anche ad ipotesi che devono invece ragionevolmente essere considerate estranee all'ambito di applicazione della nuova fattispecie incriminatrice: si pensi ad esempio al caso della caccia. L'emendamento 1.10, invece, coerentemente con il precedente emendamento 1.4, circoscrive l'ambito di applicazione del nuovo articolo 623-quater del codice penale alle ipotesi in cui il soggetto passivo del reato sia un animale vertebrato.

Segue un breve intervento del senatore MARITATI il quale manifesta perplessità sullo specifico riferimento agli animali vertebrati, ritenendo che lo stesso non sia idoneo a calibrare adeguatamente la portata della nuova fattispecie incriminatrice.

Il senatore BUCCIERO riprende il proprio intervento rilevando poi come l'emendamento 1.18 intenda completare la fattispecie di cui al citato nuovo articolo 623-quater prevedendo un'ipotesi aggravata per il caso in cui il fatto sia stato commesso da chi svolge attività concernenti i servizi per gli animali ovvero il loro commercio, trasporto, conduzione, allevamento e mattazione. L'emendamento 1.19 rappresenta un'integrazione necessaria del quadro sanzionatorio in esame, mentre l'emendamento 1.20

prevede la pubblicazione della sentenza nell'ipotesi di condanna per il reato previsto dal già menzionato articolo 623-*quater*. Dopo alcune brevi considerazioni relative agli emendamenti 1.30, 1.35, 1.47 e 1.48, il senatore Bucciero, nel concludere il proprio intervento, osserva, con riferimento agli emendamenti 1.54 e 1.55, come gli stessi siano volti a evitare il rischio di un aggiramento delle disposizioni sanzionatorie di cui al nuovo articolo 727-*bis* del codice penale, esigendo che le associazioni ivi considerate siano state costituite per le finalità di tutela degli animali prima della commissione dei fatti indicati nel comma 1 del medesimo articolo 727-*bis*.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1930**Art. 1.****1.1**

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1. - (*Modifiche al codice penale*). - 1. L'articolo 638, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 638. - (*Uccisione di animali*). - 1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge ovvero senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

2) Dopo l'articolo 638 del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 638-bis. - (*Maltrattamento di animali*). - 1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge ovvero senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero incrudelisce nei suoi confronti ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero lo detiene in condizioni incompatibili con la sua natura è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi ovvero se dal fatto deriva una lesione grave all'integrità fisica ovvero la morte.

3. Quando il fatto è aggravato ai sensi del comma 2 la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

4. La condanna comporta la sospensione da tre mesi a tre anni e nei casi di cui al comma 2 o di recidiva l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento.

Art. 638-ter. - (*Spettacoli o manifestazioni vietati*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque organizza o promuove o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

2. La pena è aumentata fino alla metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne derivano lesioni gravi all'integrità dell'animale o la morte.

3. La condanna comporta la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

3) L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 727. - (*Divieto di combattimenti tra animali*). – Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruenti tra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a due anni.

Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato.

È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni riconosciute per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

La violazione del divieto di cui al comma 4 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è sempre disposta la sospensione da sei mesi a due anni della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

4) Dopo l'articolo 727 del codice penale è introdotto il seguente:

Art. 727-bis. - (*Abbandono di animali*). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

5) Dopo l'articolo 727-bis è inserito il seguente:

Art. 727-ter. - (*Divieti relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario*). – 1. Chiunque produce, importa, esporta, acquista o espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a reati contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. La condanna comporta la sospensione, da sei mesi a due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

3. I divieti di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni riconosciute per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al medesimo comma per finalità educative.

1.2

CALVI

Al comma 1, Capo I, sopprimere gli articoli 623-ter e 623-quater ivi richiamati.

Conseguentemente - al comma 1, Capo II, agli articoli 623-octies e 623-nonies ivi richiamati, sopprimere le parole «623-quater»; al comma 3, Capo II, sostituire l'articolo 727 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 727. - (*Morte o maltrattamento di animali*). – Chiunque incruelisce verso un animale senza necessità o lo sottopone a strazio o sevizie o, tenendo conto delle caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro. Se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte è comminata l'ammenda da 3.000 euro a 10.000 euro.»

1.3

CALVI

Al comma 1, Capo I, sopprimere gli articoli 623-ter e 623-quater ivi richiamati.

Conseguentemente al comma 1, Capo II, agli articoli 623-octies e 623-nonies ivi richiamati, sopprimere le parole: «623-quater».

1.4

BUCCIERO

Al comma 1, Capo I, sostituire l'articolo 623-ter ivi richiamato con il seguente:

«Chiunque, senza motivo e al di fuori dai casi previsti dalle leggi speciali, cagiona la morte di un animale vertebrato, è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi».

1.6

CALVI

al comma 1, Capo I, all'articolo 623-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «morte di un animale» inserire le seguenti: «domestico o che abbia acquisito abitudini della cattività» e all'articolo 623-quater ivi richiamato, dopo le parole: «incrudelisce verso un animale» inserire le seguenti: «domestico o che abbia acquisito abitudini della cattività».

1.8

BUCCIERO

Al comma 1, Capo I, all'articolo 623-quater, ivi richiamato, sopprimere le parole: «senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge».

1.10

BUCCIERO

Al comma 1, Capo I, all'articolo 623-quater, ivi richiamato, dopo le parole: «incrudelisce verso un animale» aggiungere la parola: «vertebrato».

1.13

BUCCIERO

Al comma 1, Capo I, all'articolo 623-quater, ivi richiamato, sostituire le parole: «da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro» con le parole: «fino a un anno e con la multa fino a 10.000 euro».

1.16

BUCCIERO

Al comma 1, capo I, dell'articolo 623-quater, ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con modalità o mezzi particolarmente dolorosi».

1.18

BUCCIERO

Al comma 1, capo I, dopo il primo capoverso dell'articolo 623-quater, ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«Chiunque, svolgendo attività concernenti i servizi per gli animali e il loro commercio, trasporto, conduzione, allevamento e mattazione violi le disposizioni del presente articolo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a 20.000 euro».

1.19

BUCCIERO

Al comma 1, capo I, dopo il secondo capoverso dell'articolo 623-quater, ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«Alle stesse pene soggiace chi, svolgendo le attività di cui al precedente comma 2, omette di procurare o di prestare le cure veterinarie necessarie all'animale che detiene».

1.20

BUCCIERO

Al comma 1, capo I, dopo il secondo capoverso dell'articolo 623-quater, ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«La condanna comporta la pubblicazione della sentenza una sola volta e per estratto su uno o più quotidiani».

1.21

BUCCIERO

Al comma 1, capo I, dell'articolo 623-quinquies, ivi richiamato, dopo la parola: «organizza» sopprimere la seguente: «o» e aggiungere le seguenti parole: «, favorisce, partecipa attivamente,».

1.22

BUCCIERO

Al comma 1, capo I, dell'articolo 623-quinquies, ivi richiamato, sostituire le parole: «con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro» con le seguenti: «con le stesse pene di cui all'articolo 623-quater comma 1».

1.27

BUCCIERO

Al comma 1, dell'articolo 623-sexies, dopo la parola: «dirige» inserire le seguenti: «favorisce o partecipa attivamente a».

1.28

BUCCIERO

Al comma 1, dell'articolo 623-sexies, sostituire le parole: «possono metterne» con le seguenti: «ne mettano».

1.30

BUCCIERO

Al comma 1, dell'articolo 623-sexies, primo capoverso, sostituire le parole: «alleva o addestra animali» con le seguenti: «allevando o addestrando animali ne fa commercio».

1.31

BUCCIERO

Al comma 1, capo I, sostituire il secondo capoverso dell'articolo 623-sexies, ivi richiamato, con il seguente:

«Se i responsabili delle attività di cui al primo comma partecipano o assistono armati ai combattimenti o alle competizioni e se li documentano con foto o filmati la pena è aumentata fino a un terzo».

1.35

BUCCIERO

Al comma 1, Capo II, al terzo capoverso, all'articolo 623-octies, ivi richiamato, sostituire le parole: «se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni» con le seguenti: «se alle attività di cui agli articoli predetti partecipino o assistano minori di età».

1.37

BUCCIERO

Al comma 1, Capo II, all'articolo 623-nonies, ivi richiamato, primo capoverso, dopo le parole: «In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli» aggiungere le seguenti: «624-quater».

1.38

BUCCIERO

Al comma 1, Capo II, all'articolo 623-nonies, ivi richiamato, primo capoverso, dopo le parole: «è ordinata la confisca» sopprimere le parole:

«di cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o sono stati destinati» e sostituirlle con le seguenti: «degli animali che sono utilizzati per».

1.39

BUCCIERO

Al comma 1, Capo II, all'articolo 623-nonies, ivi richiamato, secondo capoverso, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività concernenti» aggiungere le seguenti: «i servizi per gli animali e il loro commercio, mattazione, conduzione, trasporto» nonchè, sopprimere le seguenti parole: «l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali».

1.41

BUCCIERO

Al comma 3, all'articolo 727 ivi richiamato, al primo capoverso, dopo le parole: «chiunque detiene», sopprimere le seguenti: «uno o più».

1.47

BUCCIERO

Al comma 3, all'articolo 727 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro».

1.48

BUCCIERO

Al comma 3, all'articolo 727 ivi richiamato, al secondo capoverso, dopo le parole: «dell'attività di commercio», aggiungere le seguenti: «allevamento e mattazione»; nonché sostituire, in fine, le parole: «tale» con la parola: «tali».

1.51

BUCCIERO

Al comma 3, all'articolo 727-bis, ivi richiamato, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Chiunque produce, importa, esporta, compra, vende, espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di zoopornografia o relative ai delitti di cui agli articoli 623-ter, 623-quater, 623-quinquies, 623-sexies è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro».

1.54

BUCCIERO

Al comma 3, all'articolo 727-bis ivi richiamato, al secondo capoverso, dopo le parole: «alle associazioni», aggiungere la seguente: «constituire».

1.55

BUCCIERO

Al comma 3, all'articolo 727-bis ivi richiamato, al secondo capoverso, dopo le parole: «per la tutela degli animali», sopprimere la parola: «riconosciute».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

101^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, sulla situazione in Venezuela**

Introduce i lavori il presidente PROVERA il quale dopo aver rivolto un cordiale benvenuto al senatore Morselli, che entra a far parte della Commissione, dà la parola al sottosegretario Baccini perché svolga le comunicazioni sull'argomento in titolo.

Il sottosegretario BACCINI ricorda preliminarmente come la crisi venezuelana fosse da tempo in fase di incubazione, e come il fallito tentativo di colpo di Stato dell'aprile 2002 avesse drammaticamente confermato il deteriorarsi della situazione politica, economica e sociale. Il successivo ristabilimento della legittimità costituzionale non aveva contribuito a risolvere i problemi che hanno dato origine anche agli ultimi eventi ed allo sciopero generale che per circa due mesi ha paralizzato il Paese.

L'adozione da parte del Governo di una serie di misure percepite come illiberali e contrarie ai principi democratici e della libera iniziativa economica si è sommata ad un generalizzato peggioramento della situazione sociale, nonostante i significativi introiti petroliferi di cui il Venezuela aveva usufruito negli ultimi anni. È da queste premesse che nasce la grave spaccatura all'interno della società civile di un Paese che vede confrontarsi quotidianamente sostenitori ed avversari del Presidente, i primi forti dell'ampio consenso popolare che ha portato all'elezione di Chavez alla più alta carica dello Stato, consentendogli di rinnovare profondamente la Costituzione e le istituzioni pubbliche; i secondi convinti

che l'agire di Chavez, allontanandosi da principi fondamentali della democrazia parlamentare, abbia drasticamente ridotto tale consenso.

In tale contesto si inserisce la vicenda di una comunità italiana composta da circa 15 mila connazionali e da alcune centinaia di migliaia di oriundi. Le loro esigenze, unite alla preoccupazione per il deteriorarsi della situazione di un Paese tradizionalmente amico e meta di significativi investimenti da parte degli operatori economici italiani, hanno indotto il sottosegretario Baccini ad effettuare una missione a Caracas nello scorso mese di febbraio. Missione breve ma intensa, se è vero che in poco più di quarantotto ore si è presentata l'occasione di incontrare: il Presidente della Repubblica; il Ministro ed il Vice Ministro degli Esteri; i rappresentanti dell'opposizione; la collettività italiana ed i nostri imprenditori; rappresentanti della Chiesa cattolica ed esponenti del mondo culturale.

A tutti il Governo ha espresso il proprio convincimento che il Venezuela potrà uscire dalla crisi soltanto attraverso una soluzione che, come ricorda la Risoluzione n. 833 del Consiglio Permanente dell'OSA, sia al contempo «costituzionale, democratica, pacifica ed elettorale». Si è inoltre ritenuto opportuno chiedere alle due parti un segnale di moderazione.

Al Governo è stato chiesto di attenersi – anche in condizioni così difficili – a quei principi di democrazia e di rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti e sanciti dalla Carta democratica dell'OSA. Egli ha anche aggiunto che l'adozione di misure limitative di alcune libertà fondamentali non potrebbe in alcun modo essere accettata dalla comunità internazionale.

All'opposizione è stata fatta presente la necessità, che, seppure in condizioni così difficili, debba essere costantemente ricercato il dialogo con un Governo democraticamente eletto e riconosciuto dalla comunità internazionale, ed in primo luogo dai paesi latino-americani.

Il sottosegretario Baccini afferma di aver riportato dai contatti avuti a Caracas l'impressione di un Paese che rischia di imboccare la tragica via della guerra civile. Altri esponenti della Chiesa cattolica hanno manifestato vivissima preoccupazione per il fatto che la popolazione civile si sta armando per far fronte al costante deterioramento dell'ordine pubblico. Anche i più recenti attentati contro le sedi diplomatiche e consolari di Spagna e Colombia confermano, se ce ne fosse bisogno, la situazione di estrema tensione che caratterizza l'attuale congiuntura venezuelana. Nel frattempo, l'economia risente in maniera pesantissima delle conseguenze di un braccio di ferro che ha paralizzato l'industria petrolifera con conseguenze sociali di estrema gravità. Anche le più recenti misure adottate dal Governo in materia cambiaria non contribuiscono a ricostituire il necessario clima di fiducia di cui hanno bisogno l'imprenditoria locale così come gli operatori esteri presenti nel Paese.

In una situazione così difficile, e dagli sviluppi difficilmente prevedibili, il Ministero degli Esteri, tramite l'Ambasciata e gli Uffici consolari di Caracas e Maracaibo, è in costante contatto con la comunità italiana.

I nostri connazionali hanno finora goduto di una buona posizione economica e sociale grazie ai loro sacrifici, all'impegno ed all'intrapren-

denza economica, soprattutto nel settore della piccola e media impresa e delle professioni libere.

Negli ultimi anni, tuttavia, in concomitanza con l'acuirsi della crisi, si è progressivamente allargata la schiera di coloro che sono entrati, anche perché privi di ogni forma pensionistica, nell'area della povertà, se non della piena indigenza. L'Ambasciata a Caracas e i due Uffici consolari, attraverso un dialogo costante con i principali esponenti della comunità, sono in grado di monitorare le effettive esigenze dei nostri connazionali e di creare una rete di assistenza strutturata ed affidabile. Un'assistenza indirizzata in primo luogo alle fasce più deboli, anziani e giovani, che più di altri risentono della crisi in corso, e realizzata sia attraverso la concessione di sussidi diretti ai connazionali in difficoltà, sia attraverso la stipulazione di convenzioni con enti specializzati (ospedali, case di riposo) in grado di supplire alle carenze locali nell'ambito della protezione sociale.

Nel corso del 2002 la Farnesina ha stanziato circa un milione di euro per questo tipo di assistenza. Sempre lo scorso anno, sono stati erogati contributi per un valore pari a circa 300 mila euro a numerosi enti assistenziali che operano su gran parte del territorio venezuelano.

Per il 2003, la programmazione degli interventi di sostegno terrà conto dell'evolvere della situazione politica del Paese e dei contraccolpi sulle fasce più deboli dei nostri connazionali.

Dai rapporti della nostra Ambasciata a Caracas non risulta che si stia al momento delineando un fenomeno di «migrazione di ritorno». I flussi di effettivi rientri in Italia sono finora limitati e riguardano casi individuali. Il sentire prevalente della comunità di italiani e discendenti indica piuttosto l'auspicio che la crisi in atto possa trovare soluzione e che il Venezuela – Paese che ha offerto ai nostri emigrati notevoli opportunità di affermazione – possa presto riprendere il proprio cammino di crescita e di sviluppo.

Il significativo incremento nelle richieste di rilascio e di rinnovo del passaporto italiano registratosi durante gli scorsi mesi si spiega piuttosto con il desiderio dei nostri connazionali di disporre di un documento di viaggio italiano da poter utilizzare in caso di emergenza. In proposito, i Consolati si stanno adoperando, nonostante l'esiguità del personale in servizio, al fine di ridurre i tempi di attesa per il disbrigo delle pratiche, e ciò, sia aumentando il numero di appuntamenti giornalieri per il rilascio e il rinnovo dei passaporti, sia mettendo a disposizione un ulteriore giorno di apertura settimanale per la ricezione delle sole richieste di passaporto.

A fronte della difficile situazione venezuelana, ritiene che la comunità internazionale possa esercitare pressioni non dissimili da quelle che egli stesso ha ritenuto di esercitare durante la sua missione a Caracas, a meno di non voler dar luogo ad una intromissione negli affari interni del Venezuela che appare quanto meno inopportuna; ciò nella convinzione che spetti in primo luogo al popolo venezuelano individuare una soluzione ad una crisi tutta di carattere interno. Ma spetta a quei Paesi che si sen-

tono legati per diverse ragioni al Venezuela il compito, come detto, di spronare le parti ad individuare una soluzione attraverso il dialogo.

L'Italia, come noto, non fa parte del gruppo dei Paesi amici, costituitosi nei mesi scorsi senza che peraltro venisse chiesto il parere delle parti coinvolte nel conflitto. Essa non chiede di farne parte, nella convinzione che potrà continuare a dare il suo contributo bilateralmente, ed in linea con gli sforzi che sta compiendo il Segretario generale dell'OSA Gaviria. Ritiene peraltro che, qualora tale Gruppo venisse ampliato in ragione di una più ponderata e non estemporanea valutazione circa la composizione dello stesso, l'Italia non potrebbe non esserne parte. È comunque evidente che ragioni storiche, culturali ed economiche, nonché la presenza di una collettività italiana così ampia, impongano all'Italia di continuare a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della crisi venezuelana.

L'ipotesi, prevista dalla Costituzione, di un *referendum* revocatorio da tenersi a metà mandato presidenziale – e quindi a partire dal 19 di agosto – appare oggi la soluzione più probabile (se non l'unica) per uno sbocco pacifico della crisi. Il sottosegretario Baccini auspica che l'opposizione sappia utilizzare questo strumento, evitando scorciatoie che potrebbero condurre a nuovi lutti ed a conseguenze imprevedibili. Auspica parimenti che il Governo di Caracas voglia pienamente rispettare il dettato di una Costituzione voluta dallo stesso Presidente Chavez e da lui ispirata anche su questo specifico punto.

La comunità internazionale dovrà continuare a vegliare sul Venezuela sino a tale scadenza, e perché tale scadenza venga rispettata nei tempi e nei modi. In definitiva, come ha ricordato durante la sua visita a Caracas, si devono mantenere i riflettori puntati sul Venezuela. E ciò con un duplice obiettivo: da un lato, quello di evitare l'isolamento di una nazione che, mai come in questo momento, ha bisogno del sostegno e dell'incoraggiamento dei paesi amici per superare una delle fasi più travagliate della propria storia recente; dall'altro creare un cordone di sicurezza a difesa dei nostri connazionali.

In tale contesto, infine, sottolinea la rilevanza di contatti a livello non solamente governativo ma anche interparlamentare. Visite come quella realizzata a Caracas da una delegazione della Commissione Affari esteri della Camera nello scorso mese di novembre o quella che dovrebbe prossimamente realizzare il Gruppo di Amicizia Parlamentare Italia-Venezuela e Caraibi rappresentano, nell'ottica del Governo, iniziative particolarmente opportune per mantenere un costante contatto con la realtà politica e sociale proprio di quei paesi nei quali sono presenti rilevanti collettività di origine italiana.

Il presidente PROVERA ringrazia il sottosegretario Baccini e dichiara aperta la discussione.

Il senatore Franco DANIELI afferma di apprezzare la tempestività della visita effettuata da un rappresentante del Governo italiano in Venezuela e di condividere l'equilibrio che caratterizza la posizione del Go-

verno italiano nei riguardi della crisi venezuelana. In relazione alle elezioni svoltesi nel Paese ricorda come esse siano state elezioni democratiche, anche alla stregua degli osservatori internazionali, ma che dagli esiti di quella consultazione è emersa una violenta contrapposizione tra il Governo di Chavez e l'opposizione. In proposito chiede quale sia la posizione della comunità italiana presente in Venezuela rispetto al ruolo assunto dal Governo di Chavez. Chiede, inoltre, di avere informazioni su quali siano gli aiuti forniti agli italiani coinvolti dalla forte crisi economica, ed in particolare quale sia l'ammontare del trattamento di integrazione del minimo pensionistico a loro favore, alla stregua dell'assurdo meccanismo introdotto dalla legge finanziaria per il quale tale adeguamento è ragguagliato al livello di vita nel Paese di residenza.

Il senatore ANDREOTTI, sottolinea l'importanza assunta in passato dalla norma che riserva almeno il 51 per cento delle risorse petrolifere allo Stato, norma che ha rappresentato uno dei grandi temi alla base delle campagne elettorali presidenziali, come ad esempio si verificò in occasione della rielezione del presidente Calderas. Quanto alla posizione della Chiesa cattolica sulle attuali vicende politiche venezuelane, richiama la recente dichiarazione rilasciata dal cardinale Sodano, il quale ha raccomandato il rispetto della legalità costituzionale da parte del presidente Chavez. Nell'analizzare l'intero quadro delle relazioni internazionali in America Latina, sottolinea l'opportunità di una graduale distensione dei rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba, anche in rapporto alla nuova disposizione del Governo cubano. Questa graduale ma relativa distensione parrebbe aver segnato da ultimo una nuova battuta d'arresto, in seguito alla visita dell'ex presidente Carter a Cuba.

Interviene il senatore PIANETTA esprimendo soddisfazione per la puntuale e tempestiva relazione del sottosegretario Baccini. Afferma che sebbene l'Italia non faccia parte del cosiddetto Tavolo di «Amici del Venezuela», tuttavia l'equilibrato ed attento atteggiamento del Governo italiano sta permettendo di muovere concreti passi in avanti nel far fronte alla complessa situazione economica e sociale che caratterizza l'attuale condizione del Venezuela. Auspica una politica finalizzata ad ottenere garanzie affinché il *referendum* revocatorio del 19 di agosto citato dal sottosegretario Baccini si svolga effettivamente; nonostante le indubbe difficoltà, tale obiettivo è raggiungibile, anche nel quadro di un'iniziativa dell'Unione europea. Chiede chiarimenti al Governo in relazione ad eventuali preoccupazioni espresse da parte della comunità italiana e in specie degli imprenditori italiani residenti in Venezuela; inoltre chiede quali siano le richieste avanzate dagli italiani che vivono in condizioni sociali di minor agiatezza, e se essi abbiano risentito in particolar modo della attuale crisi economica.

Il senatore MORSELLI conviene con quanto precedentemente emerso sul ruolo di fondamentale importanza svolto dall'Italia nei confronti del

Venezuela. Tuttavia, rileva che, che mentre l'Unione europea dovrà adottare un ruolo politico attivo nell'ottica di contribuire al rilancio del dialogo democratico in Venezuela, l'Italia deve innanzitutto mantenere una politica atta a perseguire la promozione e la tutela degli interessi dei nostri connazionali che lì risiedono. Non ci si può comunque attestare su una posizione di puro e semplice rispetto del mandato di coloro che risultano vincitori alle elezioni: esigenze di realismo politico impongono infatti di valutare nella giusta prospettiva il fatto che Chavez viola apertamente le regole del vivere democratico. In proposito, ricorda le numerose manifestazioni svoltesi in Sud-America, ed anche in alcuni degli Stati meridionali degli USA ove sono presenti cospicue minoranze ispaniche; in queste dimostrazioni si è manifestata una forte opposizione contro l'asse costituito da Chavez e Fidel Castro, accomunati, d'altra parte, dalla stessa politica fortemente personalistica ed autoritaria. In questa prospettiva, chiede che in occasione dei negoziati e dell'attuazione degli accordi di cooperazione stipulati con il Venezuela si richiedano garanzie sul rispetto delle regole democratiche alla base del vivere civile. Nell'attuale quadro di rivolgimenti e tensioni politiche, non sembrano esservi comunque le condizioni di agibilità per una visita da parte di una delegazione di parlamentari italiani; d'altronde, l'obiettivo di una tale visita non sarebbe facile da definire, a meno di voler solamente esprimere un senso di vicinanza e solidarietà nei riguardi degli italiani residenti nella Repubblica venezuelana. Sottolinea infine l'opportunità di un atteggiamento di attenzione da parte del Parlamento sulla situazione in Venezuela, rilevando come esso possa contribuire al ritorno di una effettiva democrazia in quel Paese.

Prende la parola il senatore CORRADO, il quale ritiene che una delegazione parlamentare in Venezuela possa svolgere un ruolo non irrilevante per dare un segnale di attenzione agli italiani ivi residenti in un momento indubbiamente delicato. Rispetto alle tensioni politiche che percorrono il Venezuela, sottolinea infine come non sia in alcun modo fruttuoso il tentativo di ricondurre la personalità e l'operato del presidente Chavez agli abituali schemi della dialettica tra destra e sinistra, trattandosi di un personaggio del tutto atipico.

La senatrice DE ZULUETA sostiene l'utilità di una visita da parte di parlamentari italiani, ricordando che la rete creata dall'associazione «*Parliamentarians for a global action*» ha già posto in essere le condizioni per un dialogo interparlamentare che mira a ricondurre il Venezuela sulla via della piena legalità costituzionale e della democrazia. Ritenendo che il Governo debba rinunciare ad un ruolo politico attivo e diretto nella crisi venezuelana, afferma che l'importanza di un dialogo interparlamentare risiede anche nel fatto che esso potrebbe compensare il notevole personalismo che caratterizza la situazione politica venezuelana, dovendosi anche tener conto che la Costituzione di Chavez ha notevolmente ridotto il ruolo del Parlamento nazionale. In questa prospettiva, suggerisce l'ipotesi di rivolgersi anche all'Assemblea parlamentare latino-americana al fine di rin-

saldare la via di un dialogo interparlamentare capace di svolgere un ruolo attivo nel contenimento del potere personale di Chavez e quindi nella ripresa di un proficuo dialogo con le opposizioni.

Interviene il senatore Calogero SODANO il quale esprime l'opinione che non possa né si debba intervenire sul piano dei contrasti sociali ed economici tra il grande potere industriale e le classi meno agiate; il presidente Chavez mira del resto a portare a termine riforme rivoluzionarie, quali quelle sulla redistribuzione agraria o sullo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, mediante mezzi autoritari e per certi versi antidemocratici. Sostiene che l'operato del Governo, nel quadro dei rapporti bilaterali tra Italia e Venezuela, dovrebbe mirare alla tutela degli interessi della comunità italiana che, come è emerso dal dibattito, sono assai radicati nel tessuto sociale ed economico venezuelano.

Agli intervenuti replica il sottosegretario BACCINI, il quale evidenzia preliminarmente come la particolare gravità della crisi determinatasi in Venezuela discenda dalla sovrapposizione di una crisi politica, di una crisi sociale e di una economica e finanziaria. Durante la sua recente visita in quel Paese egli ha avuto modo di raccogliere eloquenti segnali della tensione in atto nella società, come pure dell'inquietudine che attraversa la comunità italiana.

In un primo tempo questa si schierò in larga prevalenza a favore della Presidenza Chavez, nel quale veniva ravvisato un fattore di modernizzazione e di emancipazione rispetto alla dilagante corruzione. Successivamente, tale atteggiamento è radicalmente mutato, e si è fatta strada una crescente inquietudine di fronte al moltiplicarsi di scelte percepite come pericolose forzature, in particolare con le reiterate modifiche della costituzione senza il sostegno di un'adeguata base parlamentare, in un quadro di progressivo peggioramento della situazione economica. È in effetti tale crisi ad aver determinato una forte drammatizzazione dello scontro politico.

In tale contesto, la collettività di origine italiana, pur godendo mediamente di condizioni economico sociali nettamente migliori di quelle rilevabili per la generalità della popolazione venezuelana, si è trovata ad essere duramente colpita dalla crisi, ed ha manifestato in modo via, via più netto la sua avversione alla Presidenza Chavez, esprimendo al contempo vivo rammarico per quella che è stata percepita come una scarsa attenzione dell'Italia. Non appena gli è stato possibile egli si è quindi recato in Venezuela, promuovendo una serie di contatti con i rappresentanti delle istituzioni di quel Paese e con le collettività di origine italiana. Nel corso di tali incontri, è stata sua cura rassicurare la comunità che il Governo italiano seguiva in realtà con la massima attenzione l'evolversi della situazione; è stata poi sua cura esortare tali cittadini a considerare attentamente l'opportunità di non assumere atteggiamenti di rottura con il Governo in carica, visto che ciò ridurrebbe sensibilmente gli spazi di intervento del Governo italiano a tutela dei loro interessi.

Per ciò che attiene, più in generale, i rapporti con il Venezuela, l'Italia si sta adoperando per mantenere l'attenzione della comunità internazionale sulla crisi in atto in tale Paese, che potrebbe innescare una drammatica caduta dei livelli di sicurezza, anche in considerazione della diffusione estremamente massiccia di armi fra la popolazione. Tutto ciò, mentre si percepisce chiaramente la tentazione, tanto da parte dei fautori del presidente Chavez che dei suoi oppositori, di risolvere il contenzioso attraverso il ricorso alle «maniere forti».

In effetti, il presidente Chavez ha manifestato la sua disponibilità ad abbandonare il potere qualora la maggioranza dei cittadini dovesse esprimersi contro la continuazione del suo mandato di Presidente in occasione del *referendum* revocatorio previsto dalla costituzione al decorrere della metà del mandato presidenziale, termine che scadrà la prossima estate. Egli ha invece dichiarato di non poter accettare la prospettiva di essere esautorato al di fuori di tale procedura, come vorrebbe l'opposizione. Va peraltro registrato che l'attuale Presidente, con l'approssimarsi del *referendum*, ha posto in essere una serie di forzature della dialettica democratica, introducendo, come in precedenza ricordato, una serie di modifiche alla costituzione a colpi di maggioranza; più in generale si avverte il rischio di una deriva democratica in rapporto ad una serie di scelte adottate dal suo Governo. Da parte sua, egli esortato il presidente Chavez ad attenersi alle garanzie democratiche, ed ha al contempo avuto modo di evidenziare all'opposizione l'opportunità di un atteggiamento di serenità, anche in considerazione del monitoraggio attivato a livello internazionale sul rispetto dei diritti democratici.

Di fronte alle preoccupazioni da lui manifestate, il presidente Chavez gli ha assicurato che sarà sua cura garantire il rispetto della legalità democratica, e di tale affermazione il Parlamento ed il Governo italiano non possono fino a prova contraria non tenere conto. In pari tempo, è evidente che il Governo continuerà a vigilare sull'evoluzione della situazione, anche con riguardo alla situazione della Chiesa cattolica. In proposito, tanto il Nunzio apostolico in Venezuela quanto il Presidente della locale Conferenza episcopale, a quanto avuto modo direttamente di apprendere, si trovano ad operare in condizioni di grande difficoltà, con rischi per la loro stessa incolumità personale, specie in rapporto alle attività di gruppi paramilitari collaterali alle istituzioni che stanno muovendosi nel Paese per contrastare le attività di coloro che sono percepiti come oppositori.

La priorità dell'azione politica diplomatica dell'Italia in questo quadro è quella di prevenire il degenerare del conflitto in una vera e propria guerra civile, facendo sì che si arrivi senza dover registrare attentati o violazioni gravi dei diritti democratici alla scadenza del 19 agosto prevista per il *referendum*.

Passa quindi ad effettuare una ricognizione delle prospettive di evoluzione dei rapporti italo-cubani, sottolineando come l'Italia abbia in quel Paese una posizione di primaria importanza, evidenziata dal livello di investimenti strutturali effettuati, pari a circa un miliardo di dollari, ai quali si accompagna un intenso flusso turistico degli italiani in direzione dell'i-

sola. Si registrano piccoli ma significativi passi in avanti sul piano dei diritti umani, che appare opportuno assecondare attraverso una presenza discreta nel contesto cubano, anche nella prospettiva del «dopo Castro». Un importante risultato di tale presenza è stata la disponibilità cubana all'apertura a l'Havana di un Istituto italiano di cultura, che potrà rappresentare in futuro anche un veicolo di democrazia e un punto di riferimento per la salvaguardia dei diritti umani.

Dopo aver ricordato i progressi compiuti dall'Argentina sul piano economico e finanziario, anche grazie all'impegno posto in essere dall'Italia con l'erogazione di crediti di aiuto e con il sostegno alle esigenze argentine in ambito FMI, riferisce brevemente sui suoi recenti colloqui con il Vice Presidente della Colombia, il quale ha manifestato l'auspicio di una intensificazione dell'impegno dell'Italia per accompagnare il suo Paese nel percorso di consolidamento democratico e di sviluppo che esso sta cercando in intraprendere.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

69^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CONTESTABILE*Interviene il ministro della difesa Martino.**La seduta inizia alle ore 11,05.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE rende noto che era stata ipotizzata l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori per l'odierna seduta dedicata alle procedure informative e che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva già preannunciato il suo assenso.

La Commissione delibera in tal senso e tale forma di pubblicità è pertanto adottata per il prosieguo della seduta.

Il PRESIDENTE rende noto, inoltre, che è disposta in via sperimentale una resocontazione stenografica delle comunicazioni del ministro della Difesa e del conseguente dibattito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro della difesa sugli sviluppi delle operazioni dei contingenti militari in Afghanistan**

Interviene il ministro MARTINO per svolgere le comunicazioni. Quindi il PRESIDENTE dispone, d'intesa con la Commissione, in considerazione della particolare riservatezza delle dichiarazioni che il Ministro sta per effettuare, di sospendere momentaneamente la pubblicità dei lavori già assentita all'inizio della seduta.

La pubblicità predetta è sospesa alle ore 11,10 ed è ripresa alle ore 11,15.

Intervengono i senatori MALABARBA, BEDIN e Massimo BRUTTI, ai quali replica il ministro MARTINO.

Infine il PRESIDENTE dichiara concluse le comunicazioni del Ministro.

La seduta termina alle ore 12,25.

70^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO ipotizza per martedì 15 aprile l'effettuazione del sopralluogo al 131° reggimento carri di Persano ed al 19° reggimento «Cavalleggeri Guida» di Salerno, previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate.

Conviene la Commissione.

Il senatore COLLINO propone di presenziare a fasi dell'esercitazione navale «Mare aperto» che dovrebbe vedere coinvolte numerose unità della Marina militare e tenersi nel mese di maggio.

Conviene la Commissione.

Prende quindi la parola il senatore NIEDDU, ipotizzando l'effettuazione di una missione presso il poligono militare di Persadefogu (in Sardegna) in occasione delle prove di lancio di un nuovo vettore terra-aria, oggetto peraltro di un programma di ammodernamento sul quale la Commissione aveva espresso il proprio parere.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO ricorda che in data odierna è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione lo schema di decreto sull'utilizzazione di personale militare nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi sensibili e che esso, in ragione di un'oggettiva urgenza, potrebbe essere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla seduta di domani.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(452) MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare

(1917) Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare

(1935) NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PERUZZOTTI illustra i provvedimenti in titolo sottolineando che un intervento legislativo di riordino della Sanità militare era da tempo atteso ed invocato dai vertici militari, che lamentavano le insufficienze delle attuali strutture a fronte di una realtà che chiama sempre più frequentemente le Forze armate italiane ad operare su teatri lontani. Di conseguenza la Sanità militare dovrà prestarsi ad essere utilizzata anche nell'approntamento delle capacità di difesa dalle nuove minacce, fra le quali spiccano certamente quelle riconducibili al bioterrorismo e al terrorismo chimico: infatti il sottosegretario Bosi ha recentemente ricordato, a Firenze, il ruolo fondamentale che l'Istituto chimico-farmaceutico militare potrebbe svolgere nella produzione dei vaccini da utilizzare per fronteggiare l'eventuale materializzarsi di una minaccia bioterroristica. E lo stesso ministro della Salute Girolamo Sirchia, rispondendo ad una interrogazione del deputato Bruegger, ha indicato nell'Istituto una preziosa risorsa da attivare in caso di emergenza.

Procede quindi alla disamina dei disegni di legge all'esame della Commissione, analizzando in primo luogo il disegno di legge 1917, d'iniziativa del Governo. In particolare, l'articolo 1 contiene i criteri ispiratori sottesi al processo di riordino. Il Servizio sanitario militare non si limiterà più a svolgere attività di supporto al reclutamento e di tutela della salute del personale militare, ma opererà in modo più incisivo nella ricerca, nella sperimentazione e nello sviluppo, con particolare riferimento alle esigenze di prevenzione del rischio chimico, batteriologico e nucleare. Attenzione verrà prestata inoltre alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario militare, mentre si confermerà la considerazione verso le patologie di grande rilevanza medico-sociale ed il disagio giovanile.

L'articolo 2 prevede invece la concessione di una delega legislativa al Governo, che dovrebbe essere esercitata entro un anno dalla sua approvazione. Si precisano altresì le direttrici fondamentali dell'intervento di riordino. In particolare, vengono delineati i contorni di una struttura a due livelli, nella quale al vecchio piano dei servizi sanitari di Forza armata verrebbe sovrapposto un'importante struttura interforze alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa: l'Ispettorato della Sanità militare. A tale organo saranno affidate la rete ospedaliera militare, i centri medico-legali, l'Istituto di Formazione, l'Istituto studi e ricerche unificato, l'Istituto chimico-farmaceutico militare e il Reparto Sanitario di intervento rapido, ossia un'unità sanitaria mobile capace di affrontare tempestivamente emergenze operative interne ed esterne al territorio nazionale. In questo modo, peraltro, lo Stato Maggiore della Difesa acquisirà la componente sanitaria destinata ad affiancare quella operativa del COI (Comando Operativo Interforze). Resteranno, invece, di competenza del livello inferiore, di Forza armata, le strutture e le capacità indispensabili alle esigenze specifiche di ciascun servizio. È quindi prevista una direzione di Sanità presso ciascuna delle quattro Forze armate, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore di Forza armata o del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ognuna sarà responsabile degli organi sanitari di grande unità, delle infermerie di corpo e delle infermerie da campo o imbarcate, con speciali competenze nel campo di specifico interesse della singola Forza armata, con corrispondente modifica dell'assetto organico degli appartenenti al Corpo di Sanità militare. Saranno inoltre incentivate sia la cooperazione tra il Servizio sanitario militare ed il servizio sanitario nazionale, sia la collaborazione con le Università e gli istituti scientifici specializzati in ricerca ed attività di formazione. Altre disposizioni di delega contenute nell'articolo 2 riguardano il raccordo con le attività delle strutture sanitarie della Guardia di Finanza e la conferma della possibilità, per gli ufficiali medici, di svolgere attività di libera professione, fatte naturalmente salve le esigenze del Servizio sanitario militare. Il disegno di legge prevede, quindi, che all'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati venga soppressa l'attuale Direzione generale della sanità militare, mentre un decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dovrà determinare le nuove strutture ordinarie del Servizio.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge 1935, presentato dai senatori Nieddu, Forcieri, Pascarella e Stanisci, ponendo l'accento sulle similitudini contenutistiche con il provvedimento d'iniziativa governativa. Il provvedimento differisce tuttavia dal disegno governativo per il fatto di non ricorrere al meccanismo della delega legislativa. In particolare, è prevista la preservazione di una separazione tra Servizio sanitario nazionale e Servizio sanitario militare, conformando però la connessione funzionale. Non meno importante, e condivisibile appare il riferimento alla Sanità regionale. L'articolo 2 delinea invece i compiti del Servizio sanitario militare, mostrando una molto marcata sintonia con il progetto governativo di riforma. L'articolo 3, dedicato all'ordinamento del Servizio, si

allinea al progetto governativo tanto nel prefigurare un'accentuazione del carattere interforze della Sanità militare quanto nel definire una struttura essenzialmente articolata su due livelli. L'articolo 4 precisa quindi che della componente interforze fanno parte l'Ispettorato generale della Sanità militare e un Ispettorato generale e degli organi esecutivi interforze, prefigurando anche l'istituzione di un'Agenzia delle risorse per la sanità militare, che avrebbe il compito di gestire il *procurement* sanitario per la Difesa. L'articolo 5 descrive la Componente operativa di Forza armata, mentre l'articolo 6 istituisce il Reparto sanitario di intervento rapido, abilitato ad intervenire nelle emergenze in Italia ed all'estero, posto alle dipendenze dell'Ispettorato generale ed integrato da personale sanitario militare in congedo o dai volontari della Croce Rossa Italiana nonché da elementi del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 7 concerne invece il personale, ripartito nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ausiliari, dei sottufficiali in servizio permanente effettivo e delle forze di completamento, del personale militare delle Forze armate e dell'arma dei Carabinieri e del personale civile della Difesa impiegato presso le strutture del Servizio sanitario militare. Tale articolazione che differisce da quella prefigurata dal disegno di legge governativo, pur avendo il pregio di tenere in considerazione anche le forze di completamento. In base all'articolo 8, si prevede che alla formazione iniziale degli ufficiali e sottufficiali del servizio provveda un istituto «ad hoc», mentre l'articolo 9 rimette a regolamento governativo l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed impiego del personale addetto al Servizio sanitario militare. L'articolo 10 introduce il principio di correlazione tra il trattamento economico del personale addetto al Servizio sanitario militare e quello riservato agli appartenenti al Servizio sanitario nazionale. L'articolo 11 descrive le prestazioni erogate dalla Sanità militare, specificando anche le categorie degli aventi diritto. Notevoli spunti di interesse presenta quindi l'articolo 12 che non solo riconosce al personale medico militare la possibilità di esercitare la libera professione, ma disciplina le forme di collaborazione tra sanità militare e sanità civile. L'articolo 13 disciplina le convenzioni che regolano i rapporti tra la Sanità civile e quella militare, prevedendo, come nel disegno di legge governativo, la facoltà di recesso unilaterale della Difesa. Infine, gli articoli 14 e 15 concernono rispettivamente, i maggiori oneri conseguenti alla riforma (posti interamente a carico dell'accantonamento per la Difesa del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze) e le disposizioni transitorie.

Si sofferma, infine, sul disegno di legge 452, d'iniziativa del senatore Meleleo, ricordando i punti di contatto che emergono rispetto agli altri due provvedimenti appena illustrati. Anche in questo caso viene prefigurata una riforma della Sanità militare in senso interforze, su due livelli, riquilibrata in funzione delle nuove esigenze delle Forze Armate, ed aperta a collaborazioni con il Servizio sanitario nazionale e con il mondo della ricerca scientifica ed universitaria.

Pone l'attenzione, in particolare, sulle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, e 7. L'articolo 3 prevede che l'Ispettore generale della sanità militare sia membro di diritto del Consiglio superiore della Sanità e che partecipi ai comitati del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, stabilendo una quanto mai opportuna connessione personale di vertice tra la Sanità militare, la Sanità civile e il mondo della ricerca. L'articolo 4, invece, richiama la previsione che riguarda la costituzione nell'area interforze della sanità militare di comitati etici e per la ricerca scientifica. L'articolo 7 ribadisce infine come il personale del Servizio sanitario militare debba cumulare il doppio requisito del possesso della stessa professionalità richiesta per l'immissione nel Servizio Sanitario nazionale e della «specifica» formazione militare.

Conclude evidenziando che quello degli oneri sembrerebbe essere il punto cruciale di tutti i testi all'esame della Commissione, a causa delle attuali ristrettezze in cui si dibatte la finanza pubblica italiana. Tuttavia, a suo avviso, ciò non deve costituire titolo di legittimazione a ipotizzare riforme dalla scarsa incisività: i ritorni saranno importanti e positivi non solo per le Forze armate, ma per l'intero Paese.

Si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono il senatore ZORZOLI, il senatore NIEDDU e il PRESIDENTE, che ipotizza di costituire un comitato ristretto al termine della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NIEDDU ricorda che l'esigenza di una riforma organica ed improntata a criteri di efficienza della Sanità militare era sentita sin dagli anni '80, ancorché ripetutamente differita a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie. Il settore, quindi, è risultato essere sostanzialmente escluso dal generale riordino che ha interessato le altre articolazioni dello strumento militare. Una riforma è dunque a suo avviso indispensabile, soprattutto tenendo conto della necessità di ricalibrare l'istituto in relazione ai nuovi impegni delle Forze armate così come determinati dagli attuali scenari geopolitici.

Conclude ponendo l'accento sia sull'idoneità dello strumento della delega legislativa – che consentirebbe di procedere ad una riforma graduale attraverso interventi successivi, soprattutto in relazione alla definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi – sia all'opportunità, data l'evidente complessità della materia, di procedere alla costituzione di un comitato ristretto allo scopo di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

Il senatore MELELEO pone l'accento sull'inadeguatezza dell'attuale normativa, risalente a più di un secolo fa ed inadatta a fronteggiare le esigenze scaturenti dalla nuova realtà geo-politica, sempre più marcata da diversificate emergenze in campo nazionale e internazionale.

Illustra brevemente la grande tradizione del Servizio sanitario militare, che ha rivestito un ruolo primario nei paesi più progrediti sino agli ultimi due conflitti mondiali ed avente una gloriosa tradizione scientifica. Rileva quindi che attualmente il Servizio sanitario militare si presenta enormemente ridimensionato e strutturalmente diviso. In particolare, per ciò che attiene al ridimensionamento, osserva che, ad esempio, la Grecia presenta un organico di circa 1.300 ufficiali medici, laddove è prescritto per l'esercito italiano un numero totale di 763 tra ufficiali medici, farmacisti e veterinari. Tale fenomeno è peraltro reso ancora più critico dal crescente esodo degli ufficiali medici, sulla spinta di una demotivazione dilagante nel Corpo e del trattamento economico, notevolmente sperequato rispetto a quello esistente nel Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento, invece, alla frammentazione strutturale osserva che l'attuale ordinamento prevede una serie di sovrastrutture caratterizzate da una elevata sovrapposizione di competenze, fenomeni, questi, che ne riducono il rendimento aumentando le spese complessive. Infatti, i provvedimenti all'esame della Commissione tenderebbero ad eliminare l'attuale frammentazione in quattro tronconi di Forza armata, analogamente a quanto attuato nelle nazioni occidentali, ed utilizzando al meglio le risorse sanitarie militari. A tal fine prioritariamente ritiene indispensabile il ricorso al servizio interforze, secondo un modello ben correlato al Servizio sanitario nazionale, ma sganciato, sotto il profilo tecnico-professionale, dal ruolo logistico di ogni Forza armata. Enuncia quindi quelle che – a suo avviso – costituirebbero le linee direttrici essenziali di un efficace progetto di riforma, ovvero un Servizio sanitario interforze conseguito per via legislativa, un parziale passaggio a tale stato ottenuto per via ordinativa, la previsione di una riorganizzazione in un'ottica interforze, basata su un'articolazione centrale facente capo ad un ispettore centrale della sanità ed un'articolazione a livello di singola Forza armata, la fissazione per legge della scala e della dipendenza delle strutture (quelle altamente qualificate alla dipendenza diretta dell'ispettore generale della Sanità militare e le strutture intermedie e di base alle dipendenze della direzione di Sanità militare della singola Forza armata) ed il garantire il riferimento al rispettivo Capo di Stato maggiore per quanto riguarda l'ordinamento e la disciplina. Ribadisce quindi che l'includere il servizio sanitario nel ruolo tecnico e logistico di ogni forza armata sarebbe un notevole ed oneroso ostacolo per il riordinamento sanitario. Infatti, l'ufficiale medico, pur soggetto alle regole indiscutibili della propria arma, dovrebbe esplicitare il meglio della propria competenza professionale al fine di assicurare la più solerte prevenzione e la più accurata assistenza al militare, dipendendo dalla superiore autorità tecnico sanitaria per ciò che concerne l'aspetto professionale, e dal rispettivo Capo di Stato maggiore relativamente all'aspetto ordinamentale e disciplinare. Sarà comunque necessario un sufficiente

tempo di transizione perché si determini e si stabilizzi il riordino secondo una chiara visione del nuovo progetto di servizio sanitario militare interforze, le attuali e mutate esigenze e la disponibilità di risorse economiche. Conclude proponendo l'istituzione di un apposito comitato ristretto in grado di predisporre in tempi brevi un testo unificato.

Ad avviso del senatore GUBERT sarebbe auspicabile configurare il sistema sanitario militare come uno strumento altamente specializzato, e strettamente calibrato sulle esigenze operative delle Forze armate. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di concentrare le risorse disponibili su di uno strumento più snello ed efficiente evitando numerosi sprechi –come ad esempio l'utilizzo dei servizi sanitari militari da parte di militari in congedo, i quali ben potrebbero avvalersi del servizio sanitario nazionale-, e rendendo quindi possibile anche l'elevazione dei livelli retributivi del personale.

Manifesta invece delle perplessità sulla struttura interforze dell'organismo di vertice della sanità militare, che potrebbe non soddisfare pienamente le esigenze specifiche di talune forze armate, come ad esempio la Marina militare.

Osserva inoltre che, un eccessivo ricorso allo strumento della delega legislativa potrebbe sminuire il ruolo del Parlamento in ordine a tale delicata questione. Conclude auspicando l'istituzione in seno alla Commissione di un apposito comitato ristretto, allo scopo di pervenire all'elaborazione di un testo unificato realmente significativo.

Relativamente all'utilizzo dei servizi sanitari militari da parte di militari in congedo, il presidente PALOMBO osserva che il problema principale è costituito dalla necessità di istituire le opportune convenzioni.

Il senatore ZORZOLI concorda sulla necessità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto, in quanto soltanto in quella sede potranno adeguatamente essere puntualizzati i necessari indirizzi politici alla base della delega legislativa al governo. Esprime inoltre avviso favorevole in ordine all'ipotesi di specializzazione del Servizio sanitario militare prospettata dal senatore Gubert, rilevando inoltre che uno dei punti cruciali del problema è senz'altro rappresentato da una analitica definizione del rapporto fra sanità militare e società civile.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

288^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Tanzi.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIZZINATO sollecita l'acquisizione della relazione tecnica sul testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 229, 230, 330, 540, 590, 760, 977, 1640 e 1253, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei soggetti danneggiati dalle esposizioni all'amianto, che la Commissione ha deliberato di richiedere nella seduta del 19 febbraio 2003, al fine di procedere all'espressione del parere, tenuto conto della rilevanza della questione, che coinvolge un considerevole numero di lavoratori.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo le considerazioni del senatore Pizzinato sull'esigenza di una tempestiva ripresa dell'esame dei disegni di legge citati, assicura che si farà interprete della sollecitazione della relazione tecnica nei confronti del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA**Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame e rinvio)

Il senatore GRILLOTTI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo recante il riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e

delle finanze e delle Agenzie fiscali. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che da esso non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal proposito, rileva che l'invarianza della spesa si deve intendere riferita rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio e, quindi, all'organico effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Richiamandosi alla Nota del Servizio del bilancio, osserva, in merito alla revisione dell'assetto organizzativo di cui all'articolo 2, che la relazione tecnica si limita ad indicare che si tratta di disposizioni programmatiche dalle quali non possono derivare spese aggiuntive. Al riguardo, in assenza di specifici strumenti normativi destinati al conseguimento del suddetto obiettivo, ovvero di adeguati elementi informativi, non è possibile verificare, a priori, il rispetto del vincolo dell'invarianza della spesa prescritta dal comma 3 dell'articolo 3. Sarebbe opportuno, inoltre, acquisire chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella lettera c) ed, in particolare, sulla trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro, al fine di comprendere se le posizioni, corrispondenti alle funzioni oggetto di trasformazione, sono attualmente occupate.

In merito all'articolo 3, comma 1, lettera a), che prevede il conferimento di incarichi di consulenza rendendo indisponibili posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, analogamente a quanto osservato in occasione dell'esame di identiche formulazioni, evidenzia che tale meccanismo di compensazione non appare idoneo ad assicurare l'invarianza degli oneri, poiché la riduzione dei posti in organico (da attuare sul personale in servizio) potrebbe non essere in grado di determinare risparmi di spesa, posto che il bilancio a legislazione vigente (tenendo conto del personale in servizio al 31 dicembre 2002) non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate; la riduzione di posti teorici cui non corrispondono effettive dotazioni di bilancio – ancorché efficace se prevista nella legge finanziaria (articolo 52, comma 68, della legge n. 448 del 2001) in quanto è possibile adeguare gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio successivo in relazione alla suddetta previsione – non è idonea a garantire *a priori* il conseguimento di risparmi di spesa quando intervenga in corso di esercizio.

Con riferimento alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 1, osserva che appare necessario acquisire dei chiarimenti sul numero complessivo di posti di livello dirigenziale derivanti dalla riorganizzazione degli uffici centrali del bilancio presso i ministeri, sugli specifici effetti finanziari derivanti dalla soppressione di dodici posti di funzioni dirigenziali di prima fascia presso i dipartimenti provinciali a fronte di sette nuovi posti della stessa fascia nei suddetti uffici centrali del bilancio presso i ministeri ovvero, a parità di effetti finanziari, sull'utilizzo del personale risultante in esubero (cinque posti di livello dirigenziale di prima fascia) nonché sulla copertura dell'aumento di cinque posti di livello dirigenziale non generale (derivanti dalla soppressione di sette posti di funzioni dirigenziali non generali negli uffici centrali del bilancio presso i ministeri a fronte di dodici nuovi posti della stessa fascia presso i dipartimenti provinciali).

Il sottosegretario TANZI si riserva di replicare alle considerazioni del relatore nella prossima seduta.

Il senatore PIZZINATO chiede ulteriori chiarimenti sulla disciplina applicabile al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, osservando che appaiono incongrue le disposizioni che consentono la permanenza nei ranghi dell'Amministrazione, dopo il termine dell'incarico, di collaboratori non appartenenti ai ruoli chiamati a far parte dei suddetti uffici.

Il PRESIDENTE osserva che le considerazioni del senatore Pizzinato, ancorchè meritevoli di approfondimento nella presente sede, appaiono più opportunamente riferibili allo schema di decreto n.184, recante regolamento sull'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'esame, per il parere al Governo, delle Commissioni 5^a e 6^a riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa)

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 14,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

185^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BEVILACQUA***indi del Presidente***ASCIUTTI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
Pescante e per i rapporti con il Parlamento Ventucci.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1974) Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah,
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE, il quale richiama anzitutto il significato del termine «Shoah», equivalente a «catastrofe», sottolineando l'importanza di un luogo simbolico dedicato alla conservazione della memoria.

Ricorda altresì come il termine «catastrofe» accomuni il dramma sia dei perseguitati che dei persecutori, ben evidenziato in un libro uscito in Germania subito dopo la seconda guerra mondiale intitolato appunto «La catastrofe tedesca».

L'iniziativa sottesa al disegno di legge non rappresenta peraltro un ripiegamento sugli errori del passato ma riveste soprattutto un ruolo propulsivo per l'avvenire, a tutela delle potenziali catastrofi sempre in agguato.

L'istituzione di un luogo che sia in grado di assurgere a simbolo ideale di civiltà, tolleranza e rispetto tra i popoli pare dunque cosa quanto mai necessaria e opportuna.

Troppo spesso del resto nella nostra epoca vengono meno le ragioni del ricordare, all'infuori delle celebrazioni di rito, e dell'assimilare le ragioni profonde della storia.

A partire dal cinquantenario della liberazione dei campi di sterminio, si è inoltre registrato un fiorire, ancor più diffuso che in passato, di eventi, libri, film e manifestazioni volte a far riflettere e a guardare con spirito diverso ai tragici eventi che vengono ormai sussunti con il termine ebraico «Shoah».

Quello della memoria è dunque aspetto capitale dei nostri tempi, anche perché genocidi e scontri razziali, o l'evidente tentativo di strumentalizzarne alcuni, non sono mancati, ma anzi perdurano

Il relatore richiama quindi l'attenzione della Commissione su una serie di pericoli che avverte particolarmente vivi e presenti: in primo luogo la caduta della memoria nella coscienza nazionale; in secondo luogo il revisionismo politico-culturale, prima ancora, e ben più pericoloso, di quello storico.

Attingere alla memoria dei fatti, degli eventi, delle testimonianze è, a suo avviso, la risposta equa da opporre a tali pericoli: le attuali vicende, rese ancor più complesse dall'aleggiare insistito del consumarsi di una nuova «guerra santa», possono del resto – all'interno dell'inasprirsi dello storico conflitto arabo-israeliano – deformare l'idea del passato e della Shoah più in generale.

Vi sono, altresì, una serie di figure-guida che potrebbero metaforicamente rappresentare i pilastri di una simile istituzione: al riguardo cita le figure di Giuseppe Lazzati e di Vittorio Emanuele Giuntella. Quanto a quest'ultimo, ricorda che, pur avendo subito la deportazione, ha saputo distinguere i sentimenti personali dallo sforzo di affidare alla memoria storica gli eventi. In lui, come nella magistrale opera di Primo Levi, si assiste all'incontro delle religioni nella sofferenza intesa non tanto come «indistinto», ma come luogo ecumenico.

Richiamando l'opposizione fra le possibilità della memoria e l'affondare nell'oblio, il relatore cita *Se questo è un uomo*, di Primo Levi, e, in particolare, il capitolo dedicato al *Canto di Ulisse*, in cui l'autore individua il perché del nostro destino dentro una memoria che evidentemente trascende e travalica la letterarietà per farsi testimonianza e viatico di qualcosa di ben più generale e importante.

L'istituzione del Museo nazionale della Shoah, in quella Ferrara cara a Giorgio Bassani, ma non lontana da Carpi, da cui ebbe inizio l'epopea di Levi e di molti altri deportati, risponde del resto al senso del nostro essere qui oggi: un passo non trascurabile per affrontare quei compiti che, in altre parti del mondo, assolvono analoghe istituzioni.

Molto ancora è il lavoro – in Italia e nel mondo – da svolgere per raccogliere e valutare materiali archivistici e documentari.

Ma più ancora, conclude il relatore, il Museo nazionale della Shoah – che avrà come referente il Centro di Milano – deve servire alla documentazione e, soprattutto, alla comunicazione, secondo quelle categorie meno ingessate e più duttili cui sembrano oggi giustamente ispirarsi le istituzioni

museali: sicché compito precipuo non sarà tanto quello di manifestare un'opinione bensì il confrontarsi con la documentazione per favorire una giusta ed equa disamina storica di quei tragici eventi che hanno segnato in modo indelebile il nostro passato prossimo. Raccomanda quindi una sollecita approvazione del testo in sede deliberante.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

(1918) Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Prende la parola la senatrice ACCIARINI che sottopone alla Commissione l'opportunità di congiungere con il disegno di legge in esame un disegno di legge recentemente presentato da alcuni senatori sul centenario dell'università di Torino.

Il presidente ASCIUTTI assicura che svolgerà le opportune verifiche. Dà, quindi, avvio alla discussione generale.

Ha la parola il senatore MODICA che sottolinea l'importanza del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Osserva che, quantunque il finanziamento previsto dal disegno di legge (pari a 10 milioni di euro) possa sembrare esiguo, tuttavia rappresenta circa il 10 per cento dell'intero finanziamento per l'edilizia universitaria.

Ricorda poi come la celebrazione di un centenario possa costituire, come in effetti testimoniano le esperienze dei centenari dell'università di Bologna, di Siena e di Napoli (Federico II), un'importante occasione per riaffermare il ruolo dell'ateneo e attirare su di esso l'attenzione della società e del mondo della cultura.

Quanto agli aspetti di merito del disegno di legge in esame, manifesta le sue perplessità circa la distribuzione dei finanziamenti che non prevede la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale in grado di lasciare un segno duraturo e di rispondere a problemi attuali quali l'elevato tasso di affollamento delle strutture universitarie della Capitale.

Osserva, inoltre, come la composizione del comitato promotore sia in contrasto con il senso del centenario, che richiederebbe un ruolo più significativo da parte dell'università stessa nella ripartizione dei fondi stanziati. Auspica, pertanto, che la gestione dei finanziamenti sia affidata all'università (professori e studenti) e alle principali autorità locali.

Quanto alla rappresentanza studentesca nel comitato promotore, non comprende la ragione della presenza del rappresentante del Consiglio nazionale degli studenti universitari che non ha nulla a che vedere con l'ateneo specifico. Inoltre, l'associazione *ex* allievi dell'università «La Sa-

pienza», essendo di recente fondazione, non risulta particolarmente rappresentativa della categoria.

Ritiene, altresì, necessario prevedere sia procedure abbreviate per un celere utilizzo dei finanziamenti stanziati (atteso che l'anno del centenario è già iniziato), sia un termine entro cui spendere tali risorse, che non potrebbe essere successivo al 31 dicembre 2003.

Ha, indi, la parola il senatore MONTICONE che evidenzia l'importanza degli aspetti storici del centenario, ricordando come da tempo l'Università «La Sapienza» abbia avviato la redazione di uno studio sulla storia dell'università stessa. A tal fine, parte dei finanziamenti potrebbero essere destinati al completamento di tale opera o comunque al finanziamento di interventi quali il riordino dell'archivio e della documentazione.

Inoltre, sarebbe auspicabile tenere in adeguata considerazione le radici storiche che caratterizzano la fondazione dell'università «La Sapienza».

Successivamente critica la *ratio* dell'articolo 3, comma 2, del testo in esame che affida al comitato d'onore, nominato dal comitato promotore, compiti spiccatamente gestionali ed organizzativi dell'evento. Piuttosto, si dovrebbe distinguere tra funzioni meramente mediatiche, che ben potrebbe svolgere il comitato d'onore, e compiti gestionali da rimettere all'autonomia dell'università.

Interviene in seguito il senatore FAVARO che sottolinea come tale disegno di legge, di cui auspica l'approvazione all'unanimità da parte della Commissione, costituisca un'importante occasione per attirare l'attenzione della società sui problemi dell'università.

Ritiene, tuttavia, necessario che sia meglio garantito il rispetto del principio dell'autonomia universitaria nella gestione dell'evento.

Osserva, indi, che in un momento di difficoltà economica per il Paese, l'ammontare stanziato sia relativamente elevato. Spera, altresì, che i finanziamenti possano essere impiegati per realizzare infrastrutture universitarie o opere che incidano positivamente sulla qualità dei servizi forniti dall'università.

Condivide, infine, l'opinione secondo cui il comitato d'onore non dovrebbe essere titolare di compiti organizzativi.

Ha la parola il senatore BRIGNONE che richiama l'attenzione della Commissione sulla delicatezza della materia in esame poiché questo disegno di legge rappresenterà senz'altro un punto di riferimento per analoghi provvedimenti per la celebrazione dei prossimi centenari di altre università. Più che valutare l'importanza o l'entità del centenario, invita quindi a focalizzare l'attenzione sui principi ispiratori dell'iniziativa. In particolare, nel rilevare la scarsa rappresentanza dell'università all'interno del comitato promotore osserva che i suoi componenti sarebbero comunque più indicati come componenti del comitato d'onore.

Osserva inoltre che la destinazione dei fondi, i cui indirizzi generali secondo l'articolo 3, comma 2, dovrebbero essere stabiliti dal comitato d'onore, è già fissata *a priori*.

Nella relazione tecnica vi sono altresì evidenti sovrapposizioni tra alcune voci di spesa, che incidono nello stesso settore di intervento, come mostrano la voce relativa ai «congressi sui temi di particolare rilevanza scientifica a livello mondiale» e la voce relativa alla «collaborazione con le università straniere e con enti di ricerca italiani e stranieri per l'organizzazione di eventi celebrativi, convegni ed attività editoriali».

Sottolinea, in particolare, come la quota di finanziamento per la realizzazione di interventi strutturali costituisca una quota piuttosto esigua del totale. Pur riconoscendo che le risorse a disposizione sarebbero inadeguate per la realizzazione di significativi investimenti infrastrutturali, ricorda, tuttavia, come il programma per la celebrazione del centenario dell'ateneo di Torino preveda rilevanti progetti specifici di tipo infrastrutturale (riguardanti in particolare le biblioteche e l'aula magna).

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente ASCIUTTI rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

189^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1791) *Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 6 marzo scorso.

Il PRESIDENTE propone di illustrare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge, di acquisire il parere del relatore e del rappresentante del Governo e rinviare alla seduta di domani mattina la loro votazione su richiesta di taluni senatori che non possono prendere parte oggi alla seduta.

La Commissione conviene.

Con riferimento all'articolo 1 i presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti e il RELATORE dichiara di ritirare l'emendamento 1.2. Esprime quindi parere contrario sia sull'emendamento 1.1 che sull'emendamento 1.3.

Il senatore PEDRAZZINI illustra l'emendamento 2.1 e il senatore Paolo BRUTTI illustra l'emendamento 2.3.

Il RELATORE propone la seguente riformulazione dell'emendamento 2.4:

«2.4 Nuovo testo

Al comma 4, sostituire le parole: «, possono gestire anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.» *con le seguenti:* «si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.».

Quindi esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5.

Sull'emendamento 3.1000 il RELATORE spiega che la modifica proposta mira a rendere il provvedimento in esame adeguato al nuovo titolo V della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.1. Rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 4.1000 e 4.2. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 4.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.3 identico all'emendamento 4.2.

Poiché non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 5, il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 che i presentatori rinunciano ad illustrare e, non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, invita il senatore Pedrazzini a ritirare l'emendamento 9.1 in quanto l'emendamento 9.2 da lui presentato ha una formulazione più precisa.

Il senatore PEDRAZZINI, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 9.1.

Il senatore Paolo BRUTTI fa presente che l'emendamento 10.1 ha come obiettivo l'abolizione del limite di età al rinnovo della patente per gli ultra sessantacinquenni – prevedendo invece il superamento di visite mediche psico-fisiche annuali – che gestiscono attività economiche e commerciali in proprio e che da tale limite risultano penalizzati.

Il senatore ROLLANDIN illustra l'emendamento 11.0.1 finalizzato a garantire l'adeguamento delle prescrizioni sulle lunghezze dei veicoli adibiti al trasporto persone alla previsione della direttiva 96/53/CE e successive modifiche.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 11.0.1 e 12.1 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il sottosegretario MAMMOLA, a nome del Governo, dichiara di concordare con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1791**Art. 1.****1.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.» con le seguenti: «l'utilizzo, in servizio di noleggio con conducente, di autobus per i quali siano erogati finanziamenti pubblici finalizzati al loro acquisto o allo svolgimento dei servizi di linea nei quali gli stessi sono impiegati, di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.»

1.3

FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.» con le seguenti: «l'utilizzo, in servizio di noleggio con conducente, di autobus per i quali siano erogati finanziamenti pubblici finalizzati al loro acquisto o allo svolgimento dei servizi di linea nei quali gli stessi sono impiegati, di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.»

Art. 2.**2.1**

MONTI, PEDRAZZINI

Sopprimere il comma 4.

2.2

RAGNO, MENARDI, NANIA

Sopprimere il comma 4.

2.3

Paolo BRUTTI

Sopprimere il comma 4.

2.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «, possono gestire anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.» *con le seguenti:* «si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992, conseguendo di diritto l'iscrizione nel ruolo istituito dall'articolo 6 della medesima legge».

2.5

FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «, possono gestire anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.» *con le seguenti:* «si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992, conseguendo di diritto l'iscrizione nel ruolo istituito dall'articolo 6 della medesima legge».

Art. 3.**3.1000**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale,» aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di» e conseguentemente sostituire le parole: «con propria deliberazione» con le seguenti: «con proprio decreto».

3.1DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b/bis) dei criteri per l'accesso all'immatricolazione».*

Art. 4.**4.1**DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.1000

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), le parole: «i requisiti e le condizioni» sono sostituite dalle parole: «le modalità».

4.2

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «con la specificazione del numero degli autobus in dotazione» inserire le seguenti: «e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.».

4.3

FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: «con la specificazione del numero degli autobus in dotazione» inserire le seguenti: «e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.».

Art. 6.**6.1**DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dipendenti» con le seguenti: «a tempo determinato».

Art. 9.**9.1**

PEDRAZZINI

Al comma 1, sostituire le parole: «sanzione accessoria» con le seguenti: «misura cautelativa».

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213» con le seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 207».

Art. 10.**10.1**

Paolo BRUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1/bis. All'articolo 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo numero 285 del 30 aprile 1992 è soppresso il limite di età. Il rinnovo della patente per autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone può avvenire anche dopo il 65° anno di età, previo superamento di visite mediche psicofisiche annuali».

Art. 11.**11.0.1**

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

Le prescrizioni sulle lunghezze dei veicoli adibiti al trasporto persone sono adeguate a quanto previsto dalla direttiva 96/53/CE e successive modifiche».

Art. 12.

12.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente:
«novanta».*

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di procedere all'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno, relativo alla proposta di indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare, precisando altresì che il seguito dell'esame del *Doc. LXXXVII*, n. 3 nonché l'esame dei provvedimenti in materia di tutela degli animali, sui quali è relatore il senatore Ognibene (impossibilitato a partecipare alla seduta odierna), potrà svolgersi nella seduta già convocata per domani.

La Commissione conviene.

Proposta di indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento ai controlli sulle produzioni agricole ed agroalimentari

Il PRESIDENTE ricorda come le questioni inerenti la sicurezza alimentare hanno rappresentato una delle tematiche più complesse e anche controverse affrontate dalla Commissione agricoltura sin dalla passata legislatura in particolare in conseguenza delle varie emergenze sanitarie che hanno colpito il settore della produzione agricola ed agroalimentare (in particolare nel campo zootecnico) e che hanno determinato l'assunzione di numerosi provvedimenti legislativi, anche d'urgenza, per la tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori.

Ricorda altresì come, anche a livello di Unione europea, dopo l'approvazione del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare nel 2000, l'approfondimento di queste tematiche è sfociato nell'adozione di un importante strumento legislativo costituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, in cui si fissano i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, si istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e si fissano procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Ricorda altresì come in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si sia ritenuto opportuno approfondire tale tematica, con riferimento ai profili anche istituzionali dei controlli che garantiscono la operatività e la praticabilità del sistema indispensabile a garantire non solo la sicurezza dei consumatori, ma anche la tutela degli interessi degli stessi produttori.

Alla luce di tali considerazioni propone pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento ai controlli sulle produzioni agricole ed agroalimentari, con il seguente programma di massima delle audizioni: di vari Ministeri competenti e responsabili di organismi specializzati; di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; di organismi competenti a livello di Unione europea; di rappresentanze delle organizzazioni professionali agricole e dell'agroindustria; di altri organismi associativi in agricoltura eventualmente competenti; di rappresentanti degli organismi di ricerca e scientifici e di rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

I senatori MINARDO e BONATESTA convengono sulla proposta del Presidente.

Il senatore PIATTI, nel dichiarare di condividere la proposta di indagine conoscitiva, sottolinea che si potranno così approfondire, a suo avviso, anche le questioni inerenti alla tracciabilità, ricordando come anche la questione della sede dell'autorità europea per la sicurezza alimentare meriti ulteriori approfondimenti, alla luce anche delle proposte recentemente avanzate in sede europea.

Anche la senatrice DE PETRIS conviene sulla proposta del Presidente, ricordando come la questione della etichettatura degli alimenti, ugualmente implicata dal tema della sicurezza alimentare, sia questione centrale, che sarà anche all'attenzione della Commissione nella seduta congiunta delle Commissioni 9^a e 10^a per l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 (n. 186), prevista per domani.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione, all'unanimità, approva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, la proposta di indagine conoscitiva in titolo nei ter-

mini illustrati dal Presidente, e dà mandato allo stesso di acquisire dal Presidente del Senato il prescritto assenso sul programma di massima esposto dal Presidente, convenendo altresì di rimettere a decisioni da assumere in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ulteriori precisazioni o modifiche del programma stesso.

IN SEDE REFERENTE

(1973) *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) *EUFEMI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(748) *TURRONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(883) *DE PETRIS e TURRONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(897) *PICCIONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Il senatore BONATESTA rileva che il provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che trae origine da una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare, prevede il riordino delle competenze del Corpo forestale dello Stato, ridisegnandone le funzioni e le modalità operative di funzionamento.

Richiama come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001 - che ha disposto la regionalizzazione del 70 per cento dell'organico del Corpo forestale dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2002 determinando lo «smembramento» in quindici corpi regionali - fu emanato a «Camere sciolte», senza tenere conto delle gravi ripercussioni per la salvaguardia dell'ambiente, per la protezione civile, nonché per il mantenimento dell'ordine, soprattutto nelle aree rurali e montane.

Stigmatizza inoltre come tale decreto (adottato proprio in un momento in cui più forte appariva l'esigenza di un più coordinato controllo del territorio per contrastare la dilagante criminalità), determinando il trasferimento di parte dei beni e del personale del Corpo forestale alle regioni, ha aperto un acceso dibattito politico allargatosi, non sempre a proposito, ai temi più generali della devoluzione di competenze dell'amministrazione centrale a quelle regionali. Ritene opportuno precisare che anche chi come Alleanza Nazionale si è battuto con impegno per ottenere il ritiro del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e mantenere in vita il Corpo forestale come corpo di Polizia dello Stato ad ordinamento civile svolgente attività di polizia giudiziaria, non ha inteso ostacolare al processo di devoluzione, ricordando come le varie proposte di legge, da cui trae origine il testo in esame, confermavano l'unitarietà

della gestione delle varie attività già svolte dal Corpo in campo ispettivo e di controllo, di tutela del territorio e di attività di protezione civile.

Per quanto poi concerne la questione, assai dibattuta, relativa alla dislocazione sul territorio del Corpo e al rapporto con le regioni, ricorda come quasi tutte le proposte in esame mantenevano l'unitarietà del Corpo forestale come Corpo di polizia (lasciando alle regioni la possibilità di costituire al loro interno dei propri Corpi forestali regionali, prevedendosi in alternativa il ricorso da parte delle regioni a convenzioni per l'utilizzazione del personale del Corpo) e hanno ammesso la possibilità per il personale del Corpo forestale di transitare, su domanda, nell'organico dei Corpi forestali regionali istituiti.

Il testo unificato delle proposte di legge ha tenuto conto anche delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione, in particolare relativamente alle competenze legislative attribuite allo Stato e alle regioni, dalla legge costituzione n. 3 del 2001: viene confermata al Corpo forestale l'attribuzione del carattere di forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, competente nella difesa del patrimonio agroforestale della nazione e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Il testo unificato specifica poi i compiti (articolo 2) attribuiti al Corpo forestale, nella consapevolezza che le funzioni non attribuite e da esso precedentemente svolte saranno, con ogni probabilità, oggetto di provvedimenti legislativi regionali volti all'istituzione di servizi tecnici forestali regionali. L'articolo 3 regola l'organizzazione del Corpo forestale, alle dirette dipendenze del Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per le attività di ordine pubblico e protezione civile. Di particolare rilievo è l'istituzione, prevista dall'articolo 4, di un comitato di coordinamento delle attività svolte dal Corpo forestale con quelle proprie dei servizi tecnici forestali regionali nonché le convenzioni già dianzi citate. Nel richiamare inoltre tutte le disposizioni in materia di trasferimento alle regioni sia delle riserve naturali sia delle risorse umane, si sofferma sull'articolo 5 che detta disposizioni in materia di personale e anche prevede disposizioni abrogative. È evidente, ad avviso dell'oratore, che la valutazione circa la conformità delle disposizioni in ordine alla individuazione dei compiti e delle funzioni spettanti al Corpo forestale rispetto all'assetto costituzionale del riparto delle competenze amministrative tra lo Stato e le regioni nelle materie interessate deve essere effettuata sulla base dei principi fissati nel nuovo testo dell'articolo 118 della Costituzione, che prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Al riguardo, osserva che le funzioni elencate dall'articolo 2 dell'A.S. 1973 sono state individuate proprio sulla base della connessione con esigenze ed interessi che trovano una migliore e più completa tutela a livello almeno nazionale (quali le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di tutela ambientale, di controllo del commercio internazionale e di rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare nonché di interventi di rilievo nazionale per la protezione civile).

Ricorda che larga parte del Parlamento e dello stesso personale del Corpo forestale dello Stato hanno in più occasioni manifestato la loro contrarietà allo smembramento del Corpo, auspicando che il mantenimento del Corpo forestale dello Stato e delle sue essenziali e non delegabili funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria possa trovare ampia convergenza in sede parlamentare. A giudizio di Alleanza nazionale, infatti, il Corpo forestale dello Stato non deve essere riconosciuto «benemerito» solo per l'attività svolta nel passato al servizio della legge e dei cittadini ma soprattutto deve essere considerato «garanzia» per il futuro a difesa degli interessi supremi della sicurezza pubblica che sarebbe più difficile perseguire attraverso una forma di regionalizzazione «ideologica». Conclusivamente ribadisce l'impegno di Alleanza nazionale a favore del Corpo forestale dello Stato in tutti i complessi campi di attività affidatigli, e in particolare per la tutela dell'ambiente e per la lotta alle ecomafie.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175)

(Parere ai Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi degli articoli 1 e 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il relatore MUGNAI propone di formulare parere favorevole sullo schema di decreto legislativo n. 75 concernente il controllo delle esportazioni e tecnologie di duplice uso osservando che con riferimento all'articolo 9, comma 8, che prevede la possibilità di modificare il procedimento di autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del Regolamento 2000/1334, mediante un semplice regolamento ministeriale, appare opportuno escludere tale possibilità, limitando il ricorso al regolamento ministeriale alle sole precisazioni su aspetti di carattere procedurale, ove necessarie. Pertanto, nel suddetto comma 8 suggerisce di sostituire la parola «modificato» con le seguenti: «precisato, limitatamente ai profili di natura procedurale»; riguardo a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, circa la possibilità di disporre la partecipazione alle riunioni del Comitato consultivo anche di soggetti che non siano

membri istituzionali dello stesso, appare opportuno che tale potere sia riservato solo all'Autorità competente e al Presidente del Comitato. A tal fine, nel suddetto comma, dopo le parole «dell'Autorità competente o del» andrebbero inserite le seguenti «Presidente del»; nello stesso articolo 11, fa presente l'opportunità di riequilibrare il meccanismo di votazione del Comitato consultivo, in cui lo schema di decreto legislativo assegna al Ministero dell'economia e delle finanze due voti (uno per ciascun rappresentante), rispetto al voto unico riservato alle altre Amministrazioni. Suggestisce quindi di attribuire espressamente a ciascuna delle Amministrazioni presenti nel Comitato consultivo un solo voto, indipendentemente dal numero dei propri rappresentanti; appare opportuno inserire, nello schema in esame, un esplicito richiamo all'attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) 1334/2000, concernente l'istituzione di un gruppo di coordinamento tra gli Stati membri della Comunità europea cui spetta di esaminare tutte le questioni relative all'applicazione dello stesso regolamento, pur riservando ad altra sede l'indicazione delle concrete modalità con le quali si dovrà svolgere la partecipazione dell'Italia e del suo rappresentante in seno al gruppo. Potrebbe pertanto essere inserito, alla fine dell'articolo 11, il seguente comma:

«8. L'Autorità competente, sentito il Comitato consultivo, stabilisce con proprio decreto le modalità della partecipazione e le procedure per la nomina del rappresentante italiano presso il gruppo di coordinamento di cui all'art. 18 del regolamento».

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2103) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice D'IPPOLITO, in sostituzione del presidente Pontone, ricorda che il decreto-legge in esame modifica l'articolo 113 del codice di procedura civile nella parte in cui si individua la possibilità, per il giudice di pace, di decidere le cause secondo equità. Prima della emanazione del provvedimento d'urgenza tale possibilità era limitata esclusivamente nel valore della causa. Con il decreto-legge si adegua il limite monetario a 1.100 euro, ma soprattutto si introduce un criterio di materia: vengono infatti escluse dal giudizio di equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile. Ricorda che si tratta dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera

uniforme determinati rapporti contrattuali. Oggetto di tali contratti sono, in sostanza, i rapporti di fornitura (energia, acqua) e di servizi (credito, assicurazioni).

Rileva che, per tali rapporti, a prescindere dalla modesta entità della singola causa si pone un problema di effetti su settori economici di rilevante entità e di uniformità di giudizio finalizzata al corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. I settori in questione, infatti, sono normalmente sottoposti a specifica vigilanza amministrativa e per essi si pone anche l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato in sede comunitaria.

Fa presente che sono proprio queste le ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge in esame, che avrà come conseguenza la possibilità di appellare le sentenze del giudice di pace e di consentire l'eventuale pronuncia della Corte di cassazione. Nei confronti dei giudizi di equità, viceversa, non vi è possibilità di appello e il ricorso alla Cassazione, sempre possibile in base alla norma costituzionale, non trova concreta applicabilità in mancanza di un preciso riferimento normativo.

Sottolinea che, evidentemente, la motivazione contingente del provvedimento d'urgenza è quella derivante dalla decisione dell'Autorità *anti-trust* di sanzionare il comportamento di talune compagnie di assicurazione per irregolari scambi di informazioni, cui ha fatto seguito la sentenza della Cassazione che ha riconosciuto la possibilità per gli utenti di ricorrere al giudice di pace per eventuali risarcimenti. Il numero potenzialmente molto elevato di tali ricorsi, avrebbe, infatti determinato gravi difficoltà per il funzionamento del sistema giudiziario e avrebbe potuto determinare, inoltre, un aggravio per le compagnie difficilmente sostenibile. Nell'attuale situazione di liberalizzazione delle tariffe tale aggravio avrebbe poi potuto determinare un incremento dei premi a carico degli stessi utenti.

Ritiene quindi comprensibile la scelta del Governo, il quale è impegnato in una non semplice azione di contenimento delle tariffe e di trasparenza delle condizioni contrattuali, pur nei limiti di intervento previsti dalle norme europee. Ricorda, infatti, che anche recentemente è stata confermata in sede europea l'illegittimità di misure di carattere pubblico miranti a bloccare i premi assicurativi o a determinare altri vincoli alla concorrenza. Occorre quindi intervenire in modo diverso e la legge recente sui mercati e la concorrenza ha introdotto alcune disposizioni che possono sicuramente incrementare la trasparenza e migliorare l'efficienza delle imprese.

Fa rilevare, infatti, come il processo di liberalizzazione del settore non abbia fino ad oggi prodotto risultati soddisfacenti, dato che le tariffe hanno subito incrementi ben al di là del tasso di inflazione, con una forte penalizzazione per gli utenti. La già ricordata decisione dell'Autorità *anti-trust* dimostra poi che il comportamento delle compagnie di assicurazione non è stato sempre lineare in questi anni. Appaiono fondate, pertanto, le richieste dei consumatori di ottenere finalmente un'inversione di tendenza che possa determinare una situazione più vantaggiosa per gli stessi utenti

ed eliminare situazioni di eccessiva penalizzazione riscontrate soprattutto in talune fasce e aree territoriali.

Al tempo stesso, richiama l'opportunità che le compagnie di assicurazione possano operare con bilanci in equilibrio, senza subire aggravii insostenibili derivanti da comportamenti illegittimi o da decisioni che non tengono conto dell'attuale assetto del mercato. È giusto quindi agire contemporaneamente su due fronti: rimuovere le cause che determinano maggiori oneri per le imprese e contemporaneamente favorire la formazione di una effettiva concorrenza tra le stesse. Le norme della legge sulla concorrenza e i mercati vanno proprio in questa direzione e gli incontri che il Ministero delle attività produttive ha promosso con le categorie interessate sembrano indicare l'emergere di segnali positivi. In tale contesto, appare opportuna l'adozione del decreto-legge in esame che mira, appunto, a rendere omogenea la gestione delle eventuali richieste di risarcimenti da parte degli utenti.

In base a tali considerazioni, ritiene dunque opportuno formulare un parere favorevole osservando che in sede di conversione del decreto-legge occorrerebbe impegnare il Governo a portare a compimento le iniziative già assunte con l'obiettivo di raggiungere concreti risultati a favore degli assicurati ottenendo un complessivo contenimento delle tariffe e una diminuzione, in particolare, per gli utenti maggiormente penalizzati. Il Governo dovrebbe essere impegnato, inoltre, a riferire periodicamente al Parlamento sull'andamento delle tariffe. La Commissione di merito dovrebbe poi valutare la possibilità di emendare il decreto-legge per consentire la utilizzazione del giudizio di equità nei casi in cui non ricorrano gli ostacoli che sono alla base del provvedimento di urgenza.

Il senatore MACONI, pur ringraziando la senatrice D'Ippolito per la sua equilibrata relazione, esprime parere contrario alla conversione del decreto-legge in esame, sottolineando di non condividere né il merito, né il metodo dell'intervento legislativo del Governo.

Pur riconoscendo le notevoli difficoltà causate dalle migliaia di ricorsi che potevano essere presentati al giudice di pace, rileva come l'intervento del Governo sia stato inopportuno avendo di fatto cambiato le regole del gioco di una situazione ancora in atto e traducendosi in un vantaggio a favore delle compagnie di assicurazione e a danno degli utenti.

Fa presente la necessità di un ampio confronto tra i consumatori e le compagnie di assicurazione finalizzato a raggiungere un accordo che possa finalmente determinare un'inversione di tendenza ed un cambiamento nell'atteggiamento delle società di assicurazione. I ricorsi presentati dagli utenti denunciano, infatti, una situazione di profondo disagio degli stessi, dovuta da un lato al livello eccessivamente elevato delle tariffe assicurative, cresciute nell'ultimo anno ad un ritmo assai superiore a quello dell'inflazione, e dall'altro al comportamento delle compagnie assicurative che, pur muovendosi nel rispetto delle regole di mercato e degli accordi contrattuali, non è spesso risultato del tutto chiaro e lineare.

Evidenzia come questa modifica della legislazione vigente, operata con un atto d'imperio del Governo, non faciliti affatto il confronto tra le parti, limitandosi solo a precludere ai consumatori la possibilità di ricorrere in via equitativa, essendo sempre possibile il ricorso in via di diritto. Sottolinea, quindi, che non si è intervenuti sulle vere cause del problema, che permane in tutta la sua complessità.

È dell'avviso che questo decreto dovrebbe essere abbandonato e che si dovrebbe invece tornare sulla via maestra del confronto fra le parti, nella quale il Governo potrebbe avere un ruolo attivo.

Ricorda la forte incidenza delle tariffe RC auto sul costo della vita delle famiglie e sottolinea come, per ammissione delle stesse compagnie assicurative, nell'ultimo anno la situazione del mercato sia notevolmente migliorata. Tali circostanze impongono, quindi, un deciso intervento del Governo nel settore.

In particolare, ribadisce la necessità di una riforma organica, in quanto i provvedimenti legislativi adottati finora, pur contenendo aspetti positivi, di fatto non aiutano il mercato e non contribuiscono né a ridurre le truffe a danno delle compagnie, né tanto meno ad abbattere le tariffe per gli utenti.

Ribadisce, pertanto, il giudizio negativo sull'intervento del Governo e sul provvedimento in esame.

Il senatore BETTAMIO esprime parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il senatore BASTIANONI esprime parere contrario relativamente al disegno di legge oggetto d'esame, rilevando come le misure adottate dal Governo, attraverso questo provvedimento, non contribuiscano affatto a risolvere i problemi del settore, di per sé molto più complessi.

Sottolinea l'intervento improprio del Governo attraverso lo strumento del decreto-legge su una situazione in atto, non condivisibile tanto nel metodo quanto nel merito: nel metodo, in quanto non è ammissibile che vengano cambiate le «regole del gioco» mentre la partita è in corso; nel merito, perché impedendo la possibilità per i consumatori di ricorrere al giudizio di equità per i contratti assicurativi e più in generale per quelli di utenza, si nega di fatto agli stessi un'adeguata tutela.

Osserva che, malgrado le compagnie assicurative siano state riconosciute colpevoli di comportamenti contrari alla concorrenza in tutte le sedi giurisdizionali, con questo decreto, vengono aiutate a superare l'effetto sanzionatorio delle precedenti sentenze. Non stupisce, quindi, che tale decreto-legge sia avversato dai consumatori ed in particolare dai cittadini automobilisti, ancora una volta fortemente penalizzati.

Il senatore MUGNAI riconosce la necessità di una riforma organica del settore e di un intervento attivo del Governo per calmierare le tariffe del mercato assicurativo. Esprime, in ogni caso, parere favorevole sul di-

segno di legge di conversione, soprattutto per le ragioni di uniformità e certezza del diritto.

Ricorda, infatti, che la procedura del giudizio equitativo mira essenzialmente a risolvere controversie di tipo semplice e specifico, mentre i contratti per adesione oggetto del provvedimento affrontano tematiche assai complesse che riguardano migliaia di rapporti, regolati da clausole contrattuali uniformi. Un giudizio equitativo, applicato a tali controversie, potrebbe portare a decisioni ogni volta diverse: con il decreto-legge in esame si riporta questo tipo di contratti sotto le regole del diritto e si sottraggono i consumatori ad una pericolosa discrezionalità di giudizio, assicurando ad essi, in definitiva, una maggiore tutela.

Il presidente PONTONE ritiene opportuno rinviare alla seduta di domani la votazione sul parere in discussione, sollecitando i Commissari, qualora interessati, a formulare eventuali ulteriori osservazioni.

La senatrice D'IPPOLITO, alla luce delle osservazioni espresse, ritiene opportuno precisare alcuni aspetti della sua relazione. Richiama, in primo luogo, le contingenti ragioni di difficoltà che hanno spinto il Governo ad intervenire, segnalando, in particolare, la preoccupazione di garantire a tutti i cittadini l'omogeneità di trattamento e la corretta applicazione del diritto nelle controversie legate ai contratti per adesione come opportunamente già sottolineato dal senatore Mugnai.

Ribadisce, quindi, la correttezza e la necessità dell'intervento del Governo, al fine di evitare un aumento del contenzioso e di riequilibrare il mercato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising

(842) COSTA. – Norma per la disciplina sul franchising

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore MACONI illustra in particolare l'emendamento 1.1, sottolineando l'importanza di aggiungere le parole «comunque denominato» per evitare che un soggetto possa aggirare la nuova disciplina sul *franchising*. Riguardo all'emendamento 3.2, fa presente come il richiamo alla

normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza serva ad evitare l'instaurarsi di posizioni dominanti all'interno del rapporto contrattuale di *franchising* a danno della parte più debole, ossia l'affiliato, considerando che l'affiliante può comunque detenere una posizione di supremazia non solo sul mercato ma anche su singoli segmenti di esso che possono risolversi in un danno per l'affiliato.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.2 e Coord. 1, relativi al testo unificato in esame. Chiede, invece, il ritiro degli emendamenti 3.0.1 e 7.1 e propone la riformulazione degli emendamenti 3.1 (testo2) e 4.1 (testo 2).

Il sottosegretario VALDUCCI dichiara di concordare con il parere espresso dal relatore.

Il senatore MACONI accoglie la riformulazione dell'emendamento 4.1 (proposta dal Relatore).

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, vengono posti distintamente ai voti ed approvati gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Viene, quindi, posto ai voti ed approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2: l'emendamento 2.1 e successivamente l'emendamento 2.2 vengono separatamente posti ai voti ed approvati.

È approvato, successivamente, l'articolo 2 nel testo modificato.

Sono poi messi in votazione gli emendamenti all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 e 3.3 vengono approvati.

È approvato, quindi, l'articolo 3 nel testo modificato.

Il senatore MACONI ritira l'emendamento 3.0.1.

Vengono poi approvati gli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.2.

Successivamente, viene approvato l'articolo 4 nel testo modificato.

Sono anche approvati, con distinte votazioni, gli articoli 5 e 6.

Il senatore MACONI non accoglie la richiesta del Relatore di ritirare l'emendamento 7.1, rilevando la necessità dello stesso in quanto, prevedendo la possibilità di ricorrere anche presso privati dotati di specifica

esperienza (associazioni di categoria), semplifica e velocizza le procedure di conciliazione stragiudiziale.

L'emendamento 7.1 viene respinto.

L'articolo 7 è quindi approvato senza modifiche.

Con distinte votazioni sono approvati anche gli articoli 8 e 9.

Viene infine posto ai voti e approvato l'emendamento Coord. 1.

Il senatore BASTIANONI, esprime parere favorevole sul testo unificato nel suo complesso, sottolineando come tale provvedimento dia finalmente certezza di rapporti giuridici in un settore commerciale in grande sviluppo ma che non è ancora adeguatamente regolamentato. Fa presente, in particolare, come il testo vada a disciplinare solo gli aspetti pre-contrattuali, senza porre inutili rigidità ai rapporti fra le parti, ma fissando nel contempo regole certe. Esprime, infine, apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore MACONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul testo unificato e manifesta soddisfazione per il risultato raggiunto.

Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando l'importanza del settore del *franchising*. Rileva che non sono stati posti limiti o rigidità alle parti, ma si è rispettata la loro autonomia formulando un indirizzo di massima e dando però adeguate garanzie tanto alle imprese quanto ai consumatori.

Il senatore BETTAMIO manifesta apprezzamento per il lavoro della Commissione facendo notare che il settore del *franchising* mancava finora di una disciplina organica. Il provvedimento in esame si inserisce nel quadro della normativa comunitaria e si armonizza quindi con la legislazione degli altri paesi membri dell'Unione europea. Dichiara, pertanto, il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore SEMERARO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando come il testo in esame rappresenti un'importante conquista che viene a disciplinare un rilevante fenomeno economico. Si tratta, infatti, di un provvedimento moderno, in linea con le leggi comunitarie.

La Commissione approva, infine, il testo unificato nel suo complesso, con le modificazioni introdotte e con il seguente titolo: «Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale».

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MACONI chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità di organizzare una serie di audizioni delle imprese manifatturiere del settore delle telecomunicazioni, attualmente attraversato da una grave crisi che interessa tutte le maggiori aziende. Sarebbe quindi opportuno poter acquisire notizie in merito per valutare gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il senatore BASTIANONI chiede di mettere all'ordine del giorno il tema delle vendite in Borsa delle «società piramidali», che hanno interessato molti piccoli risparmiatori detentori delle relative quote azionarie i quali hanno a volte subito serie perdite finanziarie.

Il senatore BETTAMIO evidenzia l'esigenza di riflettere sulla programmazione dei lavori della Commissione al fine di individuare gli spazi temporali necessari all'esame dei diversi argomenti segnalati.

Il presidente PONTONE assicura che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, saranno esaminate le proposte testè avanzate.

La seduta termina alle ore 16,05.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 25, 103 E 842**

Art. 1.

1.1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole da: «L'affiliazione commerciale» fino a: «verso corrispettivo» con le seguenti: «L'affiliazione commerciale («franchising») è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo.».

1.3

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «cifra fissa» aggiungere le seguenti: «, rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete.».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: «si applicano» con le parole: «, come definito all'articolo 1, si applicano anche.».

2.2

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole da: «destinato all'esposizione» fino alla fine con le seguenti: «dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale («franchising») di cui al comma 1 dell'articolo 1».

Art. 3.**3.2**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, dopo le parole: «Il contratto di affiliazione commerciale («franchising»)» aggiungere le seguenti: «deve rispettare, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dalle parti, la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza prevista dagli articoli 81 e 82 del trattato CE e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e».

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «con i principi stabiliti» con le altre: «con le disposizioni».

3.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 3.**3.3**

BETTAMIO

Al comma 3, dopo le parole: «di una» inserire la seguente: «nuova».

3.0.1.

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito registro degli affilianti commerciali («*Franchisor*»), al quale devono essere iscritte le imprese che hanno già costituito o che intendono costituire una rete di affiliazione commerciale («*franchising*»).

2. Al fine dell'iscrizione al registro di cui al comma 1, le imprese affilianti devono presentare al Ministero delle attività produttive la seguente documentazione:

a) denominazione societaria, indirizzo, numero di iscrizione nel registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA;

b) denominazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale, nonché la certificazione della titolarità o delle licenze dei medesimi e la loro durata;

c) definizione dell'oggetto di attività di affiliazione commerciale».

Art. 4.**4.1**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Alla lettera f), sostituire la parola: «promossi» con la seguente: «conclusi».

4.1 (testo 2)

IL RELATORE

Alla lettera f), dopo la parola: «affiliante» inserire le seguenti: «e che si siano conclusi negli ultimi tre anni».

4.2

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Alla lettera f), dopo le parole: «o da pubbliche autorità», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy».

Art. 7.

7.1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, dopo le parole: «tentativo di conciliazione» aggiungere la seguente: «privato».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

IL RELATORE

Sopprimere nel testo, ovunque ricorrono, ad eccezione dell'articolo 1, comma 1, le parole: «franchising», «master franchising» e «corner franchising».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

149^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

– e **petizione n. 449** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore VIVIANI, rilevando in senso critico la sussistenza di uno squilibrio tra l'importanza delle tematiche inerenti al disegno di legge in titolo e l'ingiustificata lentezza dell'*iter* parlamentare relativo allo stesso: tale squilibrio è rivelatore di una scarsa attenzione

delle forze politiche di maggioranza per le problematiche attinenti al lavoro e alle relazioni industriali.

Vi è inoltre da parte del Governo un utilizzo eccessivo dello strumento della delega, tanto più discutibile se si considera che la genericità dei principi enunciati nel disegno di legge all'esame è tale da rendere molto indefinito il quadro normativo che si viene a delineare: certamente, l'effetto finale della disciplina contenuta nel disegno di legge del Governo risulta orientato nella direzione di un'ulteriore precarizzazione del mercato del lavoro.

Per quel che concerne gli ammortizzatori sociali, dal testo all'esame non emerge un disegno organicamente riformatore, volto ad affermare i principi di universalità ed equità che dovrebbero presiedere al riassetto, e di conseguenza non risulta pienamente soddisfatta neanche l'esigenza di estensione delle tutele in questione a specifici settori che ne sono attualmente privi. In tal senso, anche il ricorso a forme di tutela di tipo mutualistico e la previsione di forme di contabilità separate per alcuni comparti risultano poco convincenti e in contrasto con i già richiamati principi di universalità.

Richiamandosi anche alla non positiva esperienza maturata per questi aspetti nella passata legislatura, il senatore Viviani sottolinea che la mancata previsione di adeguate risorse finanziarie, per l'attuazione degli interventi di riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi per l'occupazione, risulta del tutto irrealistica. Un altro elemento di notevole criticità del provvedimento all'esame riguarda il ridimensionamento del ruolo delle parti sociali, non compensato da una enfaticizzazione dei compiti degli organismi bilaterali, l'attività dei quali non può svolgersi con la dovuta efficacia nel clima di elevata conflittualità che permea attualmente il sistema delle relazioni industriali.

In riferimento alla disposizione normativa inerente alla «localizzazione» produttiva, occorre poi rilevare che tali processi risultano già insiti nella fisiologia dell'attuale mercato del lavoro, e pertanto la scelta di inserire uno specifico riferimento agli stessi nell'ambito dei criteri e principi di delega, risulta inutile e dannoso, in quanto suscettibile di assecondare ulteriormente il processo di precarizzazione del mercato del lavoro.

Per quel che concerne il rinvio agli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea, le opzioni del Governo appaiono intese a privilegiare in modo unilaterale il profilo della occupabilità, richiamato al comma 1 dell'articolo 1, mentre sono ingiustificatamente ignorati gli altri principi, in particolare relativamente alla adattabilità ed alle pari opportunità. Malgrado l'asserito intento di dare piena attuazione agli orientamenti comunitari, il disegno di legge all'esame sembra poi orientato a proseguire in una politica di marginalizzazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con una discutibile visione della flessibilità intesa come valorizzazione unilaterale di rapporti caratterizzati da un minore grado di stabilità.

Un ulteriore elemento di forte perplessità deriva dalla constatazione dell'esiguità delle risorse destinate alla formazione continua, un settore

strategico al quale l'Italia continua a destinare stanziamenti molto più ridotti di quelli attivati, a vario titolo, dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Governo ha presentato due emendamenti aggiuntivi al disegno di legge in titolo: per quel che riguarda il primo, che modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione, va sottolineato che esso è solo parzialmente conforme ai contenuti del Patto per l'Italia, in quanto gli importi ivi previsti per l'esercizio finanziario in corso sono stati notevolmente ridimensionati nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2003. Il secondo emendamento, sulla cosiddetta mobilità lunga, peraltro opportunamente ricollocato come articolo aggiuntivo del decreto-legge n. 23, il cui disegno di legge di conversione è stato recentemente licenziato dal Senato, ripropone l'esigenza di intraprendere interventi di sostegno dell'occupazione più incisivi, che tengano nel debito conto la problematicità della crisi del settore automobilistico, specialmente per le imprese dell'indotto FIAT.

Per quel che riguarda la disciplina inerente all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il senatore Viviani rileva che la non computabilità nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzioni, prefigurata nell'emendamento governativo 3.1 – integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis* – costituisce una misura inadeguata ed inidonea a ridurre significativamente l'impatto sociale e conflittuale di tale normativa.

L'emendamento del Governo soppressivo dell'articolo 4 costituisce poi una non condivisibile rinuncia a disciplinare l'istituto dell'arbitrato, importante e necessario in un sistema evoluto delle relazioni industriali, come quello attuale, e connotato da un elevato grado di flessibilità del mercato del lavoro.

In conclusione, secondo il senatore Viviani, il disegno di legge all'esame non contempla una riforma organica delle materie in esso trattate e le stesse parti sociali firmatarie del Patto per l'Italia avrebbero orientato le proprie valutazioni e le proprie scelte in una direzione più cauta, qualora avessero conosciuto preventivamente il contenuto dei provvedimenti legislativi che il Governo ha proposto.

È auspicabile infine che al testo in questione vengano apportate in sede parlamentare significative modifiche, in mancanza delle quali il giudizio del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo non potrà che essere negativo.

Il senatore RIPAMONTI chiede chiarimenti circa i tempi di approvazione previsti per il disegno di legge in titolo, sottolineando che la conoscenza di un tale elemento risulta rilevante, attesa la sostanziale connessione tra l'*iter* parlamentare in questione e l'*iter* del *referendum*, volto ad estendere le tutele di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Rileva inoltre che il Patto per l'Italia è stato siglato da alcune organizzazioni sindacali sulla base di presupposti rivelatesi poi scarsamente fondati, soprattutto in relazione all'andamento dell'attuale congiuntura

economica, molto meno favorevole del previsto. In particolare, la previsione di uno *standard* di crescita delle regioni del Mezzogiorno superiore alla media nazionale è risultata erranea sia alla luce del contesto macroeconomico internazionale, caratterizzato da una profonda recessione, sia alla luce delle politiche governative esplicitate nell'ambito della legge finanziaria, che, soprattutto in relazione al ridimensionamento del *bonus* fiscale per l'occupazione, risultano fortemente contraddittorie rispetto al perseguimento del sopracitato obiettivo.

Per quel che concerne la riduzione della pressione fiscale sui redditi delle categorie sociali più deboli, contemplata anch'essa nell'ambito del Patto per l'Italia, è ormai evidente che gli effetti degli sgravi introdotti con la legge finanziaria 2003 sono stati del tutto vanificati dall'alto tasso di inflazione e dall'aumento della spesa per i servizi posti a carico delle famiglie. Si tratta inoltre di risultati molto precari, dato che la riduzione dell'IRPEF è stata realizzata con il gettito derivante dai cosiddetti «condoni tombali», il cui effetto però dovrebbe ridursi sensibilmente già a partire dal 2004 e dal 2005: come la manovra di finanza pubblica per il triennio 2003-2005, anche il Patto per l'Italia si basa dunque su previsioni di crescita economica inattendibili e in taluni casi del tutto arbitrarie.

Per quel che concerne gli interventi di riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi per l'occupazione, sono poi del tutto condivisibili le critiche già espresse dal senatore Viviani circa la mancata previsione di risorse aggiuntive a carico della finanza pubblica.

Il disegno di legge n. 848-*bis* prevede poi lo smantellamento del sistema degli incentivi automatici introdotti nella passata legislatura, senza assolutamente tenere conto dei risultati positivi che tale misura ha prodotto in questi anni. Comunque, nella disciplina dell'erogazione degli incentivi previsti nell'ambito del disegno di legge in titolo sarebbe stato bene prefigurare criteri selettivi, atti ad avvantaggiare i settori produttivi suscettibili di produrre un più alto tasso di occupazione.

Dopo aver osservato che l'intervento di riordino del sistema degli ammortizzatori sociali risulta del tutto inadeguato ed incongruo e che, in prospettiva, su tale tema occorrerebbe trascendere l'ottica meramente lavoristica, per muoversi verso l'introduzione di meccanismi atti a garantire un reddito sociale minimo per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di cittadinanza, il senatore Ripamonti osserva che nel disegno di legge n. 848-*bis*, l'ampliamento dei compiti degli enti bilaterali nelle relazioni industriali prefigura una radicale modificazione della natura e del ruolo del sindacato, orientandolo nella direzione della gestione sul territorio di politiche determinate a livello centrale. Un tale riposizionamento del sindacato può però tradursi in un drastico ridimensionamento della sua essenziale funzione di mediazione sociale, suscettibile di apportare un non trascurabile pregiudizio al funzionamento dell'intero sistema democratico.

Le modifiche introdotte in relazione all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, oltre a presentare profili di incostituzionalità, risultano del tutto inadeguati a conseguire l'obiettivo di un aumento dell'occupazione, esaurendosi esclusivamente in un'ottica di tipo ideologico, inidonea a determi-

nare l'asserita crescita dimensionale delle imprese. Lo sviluppo della competitività delle imprese stesse andrebbe poi incentrato su logiche di gestione del personale improntate a collaborazione e ad accrescimento della formazione del lavoratore e non certo sull'agevolazione dei licenziamenti.

Inoltre, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori costituisce «l'architrave» su cui si fonda la possibilità di esercitare gli altri diritti sindacali, sociali e civili, e anche per questo motivo, va segnalata la pericolosità di esperimenti suscettibili di pregiudicare la dignità dei lavoratori.

Per quel che concerne l'articolo 4 del disegno di legge, il senatore Ripamonti esprime un giudizio negativo sulla scelta di incentrare l'arbitrato su criteri di equità, anziché sulla legge e sui contratti, evidenziando che tale scelta è suscettibile di ampliare eccessivamente la discrezionalità dei collegi arbitrali. La soppressione di tale norma, prospettata con un emendamento del Governo, deve quindi essere accolta con favore.

La senatrice DATO osserva che la vicenda politica e parlamentare del disegno di legge n. 848-*bis* – che si protrae, tra rinvii e ripensamenti, da oltre un anno e mezzo – dimostra che l'impegno del Governo sulle tematiche del lavoro è del tutto aleatorio e nominale e si fonda sulla presentazione di provvedimenti quasi del tutto privi di impatto strutturale, ma idonei ad accendere battaglie mediatiche ed a rinfocolare la conflittualità sociale. A fronte di una sostanziale assenza di politiche del lavoro, il Governo sta abbandonando il modello concertativo e, al tempo stesso, si muove in direzione di un drastico ridimensionamento degli incentivi all'occupazione. A completare il quadro non mancano poi annunci propagandistici di dubbia veridicità: è il caso degli *spot* trasmessi su numerose reti nazionali per illustrare i presunti effetti della legge n. 30 del 2003, derivante dalle parti non stralciate del disegno di legge n. 848 e ribattezzata, con una scelta piuttosto discutibile, «legge Biagi».

Il sottosegretario SACCONI ritiene profondamente ingiusto tale ultimo rilievo della senatrice Dato, e ricorda che la legge n. 30 del 2003 è del tutto legittimamente ascrivibile alla paternità intellettuale di Marco Biagi, che è l'autore del testo originario. Peraltro, la definizione «legge Biagi» è stata adottata d'accordo con la famiglia.

Riprendendo il suo intervento, la senatrice DATO osserva che tali *spot*, peraltro prodotti a spese dei cittadini, presentano enfaticamente come già operanti norme recanti principi di delega, la cui effettiva attuazione è invece subordinata all'adozione dei relativi decreti delegati. Si tratta, pertanto, di pubblicità ingannevole, che non rientra di certo nei canoni della corretta comunicazione pubblica.

Da un punto di vista più strettamente contenutistico, il disegno di legge governativo all'esame presenta profili allarmanti per quel che riguarda gli interventi sulla quantità e la qualità delle tutele a favore dei lavoratori: il provvedimento si caratterizza infatti per la volontà di frantumare il vigente sistema normativo di regolazione del rapporto di lavoro

in nome di un principio di flessibilità unilateralmente assunto come panacea per tutti i problemi dell'occupazione. E' chiaro che una tale impostazione è destinata ad incidere su diritti acquisiti – quali quelli tutelati dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – percepiti dalla generalità dei cittadini come conquiste sociali non revocabili unilateralmente. Non è un caso che le norme attualmente all'esame siano la risultante di uno stralcio del disegno di legge n. 848, stralcio reso necessario anche da una forte reazione dell'opinione pubblica contro misure caratterizzate da una carica sociale dirompente.

Il Gruppo della Margherita – prosegue la senatrice Dato – respinge pertanto fermamente la proposta di sospensione, ancorché a titolo sperimentale, della disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, anche nella versione più edulcorata fornita con l'emendamento governativo che recepisce interamente, per questo aspetto, il Patto per l'Italia: tale disposizione incide in negativo sul sistema delle tutele e determina discriminazioni tra i lavoratori, favorendo un clima di incertezza che non agevola certo la crescita economica e sociale del paese. In contrasto con tale orientamento, i senatori del Gruppo della Margherita hanno presentato un pacchetto di emendamenti al disegno di legge in titolo che delinea una proposta organica di riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali: essa fa parte di un progetto riformatore più generale, contenuto in due disegni di legge promossi dai Gruppi politici dell'Ulivo, aventi ad oggetto, rispettivamente, una nuova carta dei diritti dei lavoratori e una serie di misure di politiche attive e passive del lavoro, nell'ambito delle quali si inquadrano anche gli interventi di riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Diversamente dall'approccio del Governo, in tali provvedimenti viene configurato un sistema integrato di incentivi per le imprese e di tutele a favore dei lavoratori nell'ambito del mercato del lavoro, in un contesto di flessibilità finalizzato a completare il processo riformatore avviato con la legge n. 196 del 1997, più nota come legge Treu, che ha costituito la più consistente immissione di flessibilità effettuata di recente nell'ordinamento lavoristico.

È infine auspicabile – conclude la senatrice Dato – che gli interventi in discussione e quelli futuri vengano attuati dal Governo con un ricorso alla delega legislativa meno pervasivo e più conforme al dettato costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

109^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI informa che, nel corso della seduta notturna, già convocata per le ore 21 di oggi, avrà inizio la discussione generale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario, facendo altresì presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha previsto l'inizio dell'esame in Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì prossimo.

Il senatore CARELLA, nel manifestare apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, esprime il proprio disagio per i tempi ristretti concessi per la discussione del provvedimento, atteso che il calendario dei lavori dell'Aula prevede la discussione generale del provvedimento nel corso della seduta di giovedì prossimo. Tale circostanza impedisce di fatto un esame approfondito del provvedimento e la formulazione di eventuali emendamenti, esponendo altresì la Commissione al rischio di non riuscire a concluderne l'esame.

Il senatore MASCIONI, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Carella, rileva altresì come il decreto-legge in commento sia stato oggetto di dichiarazioni pubbliche, anche da parte del Ministro competente, dalle quali si può evincere che il Governo non ha ancora chiarito il proprio orientamento sul provvedimento.

Il senatore LIGUORI sottolinea come le numerose dichiarazioni critiche espresse da più parti sul merito del provvedimento rendano necessa-

rio un adeguato approfondimento del testo, attesa anche l'ambiguità dell'atteggiamento del Governo sull'argomento.

Il senatore SANZARELLO manifesta apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, auspicando che il necessario approfondimento sul merito consenta, a tutte le parti politiche, una valutazione attenta del testo, anche per l'esame di eventuali proposte di modifica.

Il presidente TOMASSINI, preso atto degli interventi, dopo aver rammentato le concomitanti circostanze che non hanno consentito alla Commissione di esaminare il testo, assicura che si adopererà al fine di ottenere un rinvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, in attesa della conclusione dei lavori da parte della Commissione.

Il sottosegretario CURSI, dopo aver ricordato che la Commissione ha avuto modo di approfondire il merito del provvedimento con lo svolgimento di una serie di audizioni, concorda con le ipotesi formulate dal Presidente, dichiarando tuttavia la propria indisponibilità a partecipare ai lavori della Commissione nella giornata di domani in quanto impegnato nel convegno «Forum Sanita- Futura 2003».

Il senatore CARELLA lamenta come i componenti della Commissione non siano stati adeguatamente informati in merito al convegno testé citato dal sottosegretario.

Il presidente TOMASSINI rappresenta al sottosegretario il disagio della Commissione per il mancato coinvolgimento della stessa nell'organizzazione del convegno di Cernobbio.

Il senatore MASCIONI ricorda la disponibilità del Ministro ad illustrare in Commissione i criteri utilizzati in sede di riparto a favore delle regioni del Fondo sanitario nazionale.

Il presidente TOMASSINI assicura che terrà conto di tale sollecitazione nel programmare i lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita

(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 marzo 2003.

Il presidente TOMASSINI ricorda che nelle scorse sedute era iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.17.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore CARELLA ricorda come già in precedenza, nel corso del dibattito, sia stata affrontata la tematica dell'estensione dei diritti del concepito. Sottolinea in particolare, che l'emendamento in votazione intende rimuovere quella che può definirsi una vera e propria mostruosità giuridica nella misura in cui si intende individuare nel concepito il titolare di diritti giuridici. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento.

Il senatore TONINI dichiara il voto favorevole su tale emendamento osservando che la formulazione dell'articolo 1 appare ambigua e fuorviante, ancorché dettata da una impostazione ideologica, poichè non chiarisce la portata giuridica dei diritti assicurati a tutti i soggetti coinvolti, ed in particolar modo al concepito. Tra l'altro, l'obiettivo programmatico contenuto nell'articolo 1, appare in contraddizione con le disposizioni dell'articolo 14. Rispetto al riferimento ai diritti, giudica preferibile un richiamo esplicito alla tutela della dignità dei soggetti coinvolti.

Interviene, in dissenso dalla propria parte politica, il senatore LONGHI per preannunciare la propria astensione sull'emendamento in esame.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21, di identico contenuto, vengono respinti.

Il senatore DI GIROLAMO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.22, soppressivo del comma 2, criticando l'impostazione contenuta nel primo comma dell'articolo 1, laddove si attribuisce alle tecniche di procreazione medicalmente assistita un intento squisitamente medico. L'emendamento consentirebbe, infatti, di abbreviare l'iter degli in-

terventi, restituendo ai medici la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti idonei per operare ed alle persone interessate una maggiore dignità.

Posti congiuntamente, quindi, ai voti, gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26, di identico contenuto, vengono respinti.

Sull'emendamento 1.27 preannuncia il voto favorevole il senatore CARELLA, sottolineando che esso è finalizzato ad ampliare le condizioni che giustificano il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, i cui presupposti dovrebbero essere sia la minore efficacia di altri metodi terapeutici o diagnostici, sia il rischio di malattie genetiche o comunque trasmissibili. Si tratta di una modifica rilevante e significativa, che raccomanda l'approvazione della Commissione anche alla luce della circostanza che il disegno di legge dovrà essere riesaminato dall'altro lato del Parlamento.

Il senatore TONINI preannuncia il proprio voto favorevole su tale emendamento, sottolineando come il divieto al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita al fine di scongiurare il rischio di insorgenza di malattie genetiche risulterebbe oltremodo penalizzante per i soggetti interessati. Una diversa soluzione, oltre che porsi sostanzialmente in contrasto con le pratiche già previste dalla legge, finirebbe per incentivare il ricorso a strutture operanti all'estero.

Interviene il senatore LIGUORI per dichiarare, in coerenza con quanto espresso in merito all'emendamento 1.11, che non parteciperà al voto sull'emendamento 1.27 e sui successivi emendamenti 1.28, 1.30 e 1.31. Il voto favorevole sull'emendamento 1.29, al contrario, è motivato dal fatto che il diritto a nascere sano rappresenta un diritto inalienabile del concepito; una diversa impostazione entrerebbe pertanto in contraddizione con quanto si afferma nel comma primo dell'articolo 1.

Interviene la senatrice BOLDI per preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.29. Richiama altresì all'attenzione della Commissione la necessità di tutelare i diritti delle coppie per i rischi di trasmissione di malattie genetiche, anche alla luce della giurisprudenza sul tema e dell'evoluzione scientifica.

Il senatore CARELLA, preso atto degli interventi, ritira l'emendamento 1.27.

In sede di votazione dell'emendamento 1.28, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIROLAMO, rammentando come l'emendamento intenda dare soluzione, in particolare, ai problemi delle coppie la cui infertilità dipenda da cause non individuabili. L'emendamento intende preservare, nell'ambito delle metodiche della procreazione medicalmente assistita, il rispetto della buona pratica medica e la tutela della dignità della persona così come previsto dal codice deontologico medico.

Dopo che la senatrice BAIO DOSSI ha dichiarato il proprio voto contrario, posto ai voti, l'emendamento 1.28 è respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.29, 1.30 (sottoscritto dal senatore CARELLA) e 1.31.

Il senatore DI GIROLAMO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.32, sottolineando come esso consenta alle coppie di non sobbarcarsi i costi, talora ingenti, delle metodiche di diagnosi e di intervento previste dal provvedimento in esame.

Dopo che il senatore LIGUORI ha dichiarato il proprio voto favorevole su tale emendamento, posto ai voti, l'emendamento 1.32, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore LONGHI aggiunge la firma ed illustra congiuntamente gli emendamenti 2.1 e 2.4, osservando che la proposta di soppressione dell'articolo è motivata principalmente dalla valutazione della estrema esiguità delle risorse finanziarie previste per coprire gli oneri derivanti da tale articolo; peraltro, gli obiettivi programmatici da esso fissati, in linea teorica condivisibili, appaiono difficilmente realizzabili, data la sostanziale scarsità di risorse finanziarie.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.8 e 2.11.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.2 e 2.3, finalizzati, il primo, a rendere obbligatoria la promozione di campagne di informazione e prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità, attesa la incidenza positiva che tali campagne possono determinare per contrastare, in via preventiva, l'insorgenza di patologie legate alla sterilità e all'infertilità. D'altro canto, la previsione di una mera facoltà del Ministro della salute di promozione di ricerche di tale tipo, rischia di essere ineffettuale e senza alcuna ricaduta positiva. L'emendamento quindi è volto a rimuovere il rischio che le disposizioni recate dall'articolo 2 si rivelino meramente programmatiche rispetto ad obiettivi che, invece, vanno perseguiti con grande determinazione.

L'emendamento 2.3, invece, prevede il coinvolgimento degli enti locali nelle procedure della campagna informativa.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 2.6.

Il senatore TONINI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.5 e 2.12. In relazione alla prima proposta emendativa sottolinea l'esigenza di trasformare, pena la perdita di efficacia delle disposizioni in esame, la facoltà del Ministro in una norma prescrittiva, pur nei limiti di una disposizione a carattere programmatico. La seconda proposta emendativa parte dal presupposto di dover cercare necessariamente un punto di com-

promesso tra i principi etici e quelli della ricerca scientifica. In particolare, partendo dal presupposto che la fecondazione assistita inevitabilmente comporta una perdita di embrioni – il che pone problemi etici di grande spessore – appare necessario prevedere un impegno del Ministero a sviluppare le tecniche che consentano la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro fecondazione. In tal modo le ragioni della ricerca scientifica si coniugano con principi etici condivisi, secondo un percorso che ha come obiettivo quello di non far prevalere posizioni ideologiche precostituite. Tale posizione del resto trova conforto nella possibilità di apportare modifiche al disegno di legge, stante la necessità che lo stesso sia riesaminato dalla Camera dei deputati.

Il senatore DEL PENNINO interviene illustrando gli emendamenti 2.7, 2.10 e 2.13. Egli giudica pleonastica la disposizione che assegna al Ministro la facoltà di promuovere ricerche sulle cause dei fenomeni della sterilità e della infertilità, poiché la legislazione vigente in nessun caso impedisce al responsabile politico di compiere tale attività di promozione. La volontà della maggioranza di non modificare il testo così come approvato dalla Camera dei deputati, anche per quelle parti che appaiono non corrispondenti ad una corretta tecnica legislativa, sembra giustificare i dubbi di quanti ritengono che tale orientamento sia indotto dalla volontà di tenere conto pedissequamente di indicazioni formulate altrove. Tali osservazioni riguardano anche gli emendamenti 2.13 e 2.10, il primo dei quali consentirebbe, se approvato, di estendere le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti anche a quelle di crioconservazione degli embrioni, con una proposta che non si discosta dall'orientamento prevalente di coloro che sostengono l'immodificabilità del testo. L'emendamento 2.10, invece, prevedendo l'estensione delle campagne promozionali di informazione e prevenzione sulle malattie genetiche è finalizzato a rendere più efficace l'intervento della mano pubblica in un settore, come quello delle malattie genetiche, sul quale non sembrano emergere contrasti di fondo.

Il senatore CARELLA nell'illustrare gli emendamenti 2.9 e 2.14, condivide le osservazioni del senatore Del Pennino, ma si dichiara scettico circa la possibilità di far prevalere altre motivazioni rispetto all'atteggiamento di sostanziale chiusura rispetto a sostanziali modifiche del testo già approvato dalla Camera dei deputati. Preannuncia quindi polemicamente che svolgerà la stessa dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore DI GIROLAMO illustra l'emendamento 2.15, sottolineando come esso sia in linea anche con l'orientamento di fondo dei Gruppi politici che sostengono la necessità di non modificare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. La possibilità di promuovere, infatti, campagne di informazione e di prevenzione non solo dei fenomeni della sterilità e della infertilità ma anche delle malattie genetiche trae origine innanzitutto dalla constatazione che una percentuale

rilevante della infertilità maschile e femminile è causata da patologie di tipo genetico. Inoltre i progressi compiuti negli ultimi cinquant'anni nella specifica branca della genetica autorizzano a sperare che da tale settore, ancora in gran parte da studiare, possano derivare significativi passi avanti nel contrasto di importanti patologie. Data la strategicità di tale comparto della ricerca scientifica la contrarietà all'emendamento in commento appare particolarmente grave.

Il relatore TREDESE illustra quindi gli emendamenti 2.100 e 2.101, predisposti in ossequio al parere della 5^a Commissione permanente. Esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il sottosegretario CURSI concorda con il parere espresso dal relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.101.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.

Sull'emendamento 2.7 interviene per dichiarazione di voto la senatrice BETTONI BRANDANI, la quale motiva il voto favorevole della propria parte politica, ribadendo che l'articolo 2 rappresenta una norma meramente programmatica e sostanzialmente inefficace.

Il senatore CARELLA preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.7, ribadendo nuovamente le perplessità per la sostanziale chiusura della maggioranza della Commissione a valutare modifiche al testo già accolto dalla Camera dei deputati. Oltretutto, si tratta di un atteggiamento politico contraddetto dall'esigenza di un successivo passaggio parlamentare, determinato dalla necessità di approvare emendamenti predisposti dal relatore in ossequio al parere della 5^a Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 viene respinto.

In merito agli emendamenti predisposti dal relatore interviene la senatrice BAI DOSSI, ricordando che nella precedente legislatura si sono verificati casi analoghi di aggiornamento dei riferimenti agli esercizi finanziari per i quali non si è resa necessaria una terza lettura da parte delle Camere. Il presidente TOMASSINI fa presente che tali emendamenti sono stati predisposti in ossequio al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

110^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003 n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo 2003.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore TATÒ il quale, lamentata l'assenza del rappresentante del Governo, preliminarmente sottolinea come il provvedimento appaia ispirato da una avversità di fondo verso la classe medica, probabilmente ingenerata dai recenti episodi di comparaggio e di truffa ai danni dello Stato, gravi ma certamente limitati ed isolati. Il decreto in commento appare viziato da una sorta di presunzione di colpa generalizzata a danno della classe medica e dei professionisti sanitari, che si evince dall'analisi delle norme in merito all'inosservanza di doveri in materia sanitaria; l'articolo 1 del provvedimento, infatti, attribuisce all'autorità amministrativa competente il potere di comminare sanzioni di importo elevatissimo, anche nel minimo edittale, e poteri di confisca anche sulla base della sola colpa grave, la cui individuazione è ovviamente soggetta ad ampi margini di interpretazione. L'oratore prosegue evidenziando come l'articolo 2 intervenga su una materia che è già notevolmente farraginoso, costringendo gli operatori a lunghe attese per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi in materia di licenze per la pubblicità in materia sanitaria. Nel ricordare, infine, come tutte le associazioni audite nel corso dell'esame del provvedimento abbiano espresso pareri negativi sul merito dello stesso, preannunciando iniziative di protesta e ricorsi in sede giurisdizionale, esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento.

Ha quindi la parola il senatore MASCIONI, il quale giudica sostanzialmente inutile se non dannoso il provvedimento, rilevando altresì come questo appaia improntato da un'ottica sostanzialmente giustizialista. Ap-

paiono perciò condivisibili le critiche unanimemente espresse nel corso delle audizioni, in particolare laddove è stato evidenziato come il provvedimento metta in dubbio l'onorabilità degli operatori settore sanitario. Sebbene siano condivisibili le iniziative intese a inasprire le norme contro gli illeciti sanitari e gli abusi, tali deprecabili episodi rappresentano situazioni isolate alle quali si può già fare fronte con i controlli esistenti. Le norme contenute nel provvedimento in esame, limitando la libertà professionale degli operatori sanitari, rischiano di produrre invece danni gravi al settore. In conclusione, esprime parere nettamente contrario sull'intero testo del provvedimento preannunciando altresì, laddove la maggioranza intenda comunque procedere nella conversione in legge, una netta opposizione.

Il senatore DI GIROLAMO giudica negative sia le modalità prescelte (decretazione d'urgenza) che i contenuti del provvedimento in esame, dichiarando altresì di comprendere le motivazioni dei numerosi rilievi formulati dalle associazioni professionali nel corso delle audizioni. Il provvedimento corre il rischio di diventare una sorta di legge manifesto con la quale, pur introducendosi principi dirompenti, si rischia di non fare altro che aggravare i problemi che si intenderebbe risolvere. Sarebbe semmai più opportuno procedere, previo assenso delle parti interessate, nell'esame della ventilata ipotesi di riforma del decreto legislativo n. 541 del 1992, ipotesi alla quale il Ministro della salute Sirchia ha fatto recentemente cenno. Ritornando al merito del provvedimento, l'oratore segnala come non appaiano evidenti le ragioni di un intervento d'urgenza, mentre appaiono giustificati i dubbi sulla sua costituzionalità e sulla coerenza con la riforma del Titolo V della Costituzione. Invita, pertanto, il Governo a riconsiderare le proprie decisioni, pena un grave *vulnus* del rapporto tra la classe medica e il sistema sanitario nel suo complesso.

Il senatore FASOLINO, nel rilevare a sua volta l'assenza del rappresentante del Governo, ritiene che la genesi del provvedimento, sia riconducibile ad un dato emozionale, tenuto conto che l'elemento di maggiore gravità è rappresentato dal clima di sospetto se non addirittura di intimidazione che le norme recate dal decreto rischiano di creare. L'inopportunità dell'intervento emerge con maggiore nettezza dall'analisi complessiva del Servizio sanitario nazionale caratterizzato da alti indici di civiltà medica, che consentono al Paese, nel contesto internazionale, di poter vantare, per esempio, bassissimi indici di mortalità infantile ed alti livelli di consenso verso i medici di medicina generale. Occorrerebbe quindi lasciare quanto più possibile il medico libero di operare le proprie scelte. In conclusione, rilevato come l'inasprimento delle norme in materia di illeciti sanitari, in base ad una logica meramente punitiva, rischi di creare la disaffezione degli operatori sanitari verso il sistema, invita il Governo a rivedere il proprio orientamento sull'intero provvedimento.

Il senatore CARELLA condivide pienamente le osservazioni critiche e le forti perplessità espresse dagli altri componenti della Commissione, sottolineando la inopportunità e la inadeguatezza delle disposizioni recate dal decreto-legge, ma richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il problema dei comportamenti illeciti e di malcostume investe certamente, anche se in misura limitata e percentualmente ridotta, il sistema sanitario. Nella individuazione degli strumenti più adatti per risolvere tale problema ritiene improprio ed errato investire solo uno dei soggetti responsabili, poiché né il Ministro, né i sindacati, né gli ordini possono, singolarmente presi, offrire quelle garanzie e quelle tutele necessarie a ridare fiducia ai cittadini.

Su un piano strategico e programmatico occorre rimettere mano e riformare il sistema istituito con il decreto-legislativo n. 541 del 1992, quale obiettivo politico di fondo per affrontare organicamente la questione: naturalmente, tale obiettivo si raggiunge non ricorrendo allo strumento della decretazione d'urgenza ma, in accordo con tutti i soggetti interessati, proponendo al Parlamento un disegno di legge da discutere ed esaminare approfonditamente. Ritiene infatti che la effettiva garanzia offerta, agli utenti come agli operatori sia determinata esclusivamente dalla chiarezza e dalla trasparenza delle regole al fine di non incrinare il rapporto di fiducia che deve esistere tra i pazienti ed i medici. Passando a commentare brevemente alcune delle disposizioni recate dal decreto-legge, egli esprime forti perplessità sull'articolo 3 e sull'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'affidamento di compiti di controllo al corpo della Guardia di Finanza. Dopo aver sottolineato la completa estraneità alla materia oggetto del decreto legge delle disposizioni previste all'articolo 6, conclude auspicando un completo ripensamento dell'Esecutivo rispetto al provvedimento in commento.

Il senatore LIGUORI esprime la preoccupazione che le critiche e i rilievi espressi pressoché unanimemente dalla Commissione sul merito del provvedimento possano essere interpretati come una difesa corporativa di interessi particolaristici e di categoria, nonostante la circostanza che i toni polemi usati appaiano ampiamente giustificati, sia per il contenuto del provvedimento che per l'utilizzazione dello strumento della decretazione d'urgenza.

Non vi è dubbio tuttavia che il decreto-legge presenti profili di dubbia costituzionalità, come emerge anche dal parere reso dalla 1^a e dalla 2^a Commissione permanente. Su un piano più generale il decreto-legge fa emergere una preoccupante distanza tra le strategie poste in essere dal Ministro e i problemi reali del Sistema sanitario nazionale. Infatti, a suo parere, esistono già nella legislazione vigente strumenti per ridurre l'inappropriatezza delle prescrizioni ed il costo quindi della spesa sanitaria farmaceutica. Per altri versi, il decreto-legge sembra contraddire apertamente l'indirizzo federalistico e di decentramento più volte indicato come obiettivo di fondo dell'attuale maggioranza. Riportando il parere espresso dai rappresentanti della Guardia di Finanza nel corso delle audizioni presso

la Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie, egli puntualizza che l'obiettivo di monitorare e controllare l'andamento della spesa può essere raggiunto eliminando gli ostacoli che impediscono una lettura integrata e sistematica dei dati. Conclude condividendo la sollecitazione al Governo a rivedere la propria posizione sul provvedimento in esame, auspicandone la mancata conversione in legge.

A giudizio del senatore COZZOLINO il decreto-legge affronta una questione che si è riproposta già in passato, la cui complessità richiederebbe un'approfondita discussione con la presentazione di uno specifico disegno di legge. Naturalmente la strada maestra è rappresentata dalla riforma del decreto-legislativo n. 541 del 1992, così come un primo passo in tale direzione è rappresentato dal disegno di legge sulla responsabilità civile dei medici (A.S. 397) in corso di esame.

In via generale egli esprime preoccupazione per il riemergere di atteggiamenti giustizialistici e di criminalizzazione generalizzata della categoria dei medici, che vanno assolutamente contrastati, senza timore di apparire corporativistici o di difendere interessi di categoria.

Il punto di forza del sistema sanitario nazionale, infatti, è rappresentato da un solido rapporto di fiducia tra i medici, soprattutto i medici di base, ed i pazienti. Al contrario, il decreto-legge sembra partire da una presunzione di colpevolezza dei medici, prevedendo sanzioni la cui elevatissima e sproporzionata non è riscontrabile in altri settori dell'ordinamento italiano. È compito quindi delle forze politiche affrontare con equilibrio le questioni legate al comparaggio, con la consapevolezza che un capillare e diffuso sistema di controllo risulta inefficace se vincola le scelte del medico fino a impedire il libero esercizio della professione. Al contrario, il provvedimento in esame, come è noto originato da fatti di cronaca gravi ma limitati, appare frutto di una mancata meditazione delle effettive conseguenze delle disposizioni da esso recate, ragion per cui appare opportuna una sua completa rivisitazione.

A giudizio del senatore TREDESE il contrasto di comportamenti illeciti da parte degli operatori sanitari, rimane l'obiettivo di fondo, senza con ciò colpevolizzare l'intera categoria medica. Esistono, infatti, esempi di corretta gestione, di grande attenzione per la spesa sanitaria complessiva e di controllo dell'adeguatezza delle prescrizioni ottenuti grazie all'applicazione della normativa vigente. Il decreto-legge in esame, invece, con una normativa a tratti inapplicabile e per certi versi pericolosa, rischia di essere completamente inadeguato rispetto alla complessità e delicatezza dei problemi. Occorre pertanto individuare strumenti alternativi, ridando fiducia al contempo alla classe medica che si è dimostrata capace e preparata.

Il presidente TOMASSINI ritiene opportuno, eccezionalmente, svolgere un intervento in discussione generale, ritenendo doveroso chiarire la propria posizione in un passaggio parlamentare di particolare delica-

tezza. Egli ricorda di aver assunto sempre posizioni di aperta contrarietà per atteggiamenti di difesa corporativa della categoria medica, condividendo il rigore nel contrastare fenomeni di corruzione, pur nella consapevolezza che essa, in percentuali minime, potrebbe essere considerato, in certe circostanze pressoché fisiologica. Egli ricorda peraltro che i fatti di cronaca che hanno originato le proposte del Governo sono ancora oggetto di indagine e che la decisione stessa appare viziata da un riflesso emotivo. Condivide gli accenti critici e le forti perplessità in relazione a numerose disposizioni del decreto, denunciando i risvolti per certi versi assurdi di tali norme, soprattutto per quanto riguarda la libertà di scelta del medico. Condivide l'opinione che la complessità dei problemi può essere affrontata con una serie articolata di misure, ma non certo con un provvedimento di urgenza, e senza proporre un esagerato inasprimento delle sanzioni. Dal proprio punto di vista, l'obiettivo di fondo rimane la revisione del decreto legislativo n. 541 del 1992 al fine di ridare chiarezza e trasparenza alla normativa di riferimento. Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore SALINI interviene per la replica ricordando le osservazioni critiche e le perplessità già espresse in sede di relazione illustrativa delle linee generali del provvedimento. Ricorda in premessa l'origine del decreto legge, rimarcando il grave turbamento creato nell'opinione pubblica per gli episodi di malaffare e di corruzione che hanno visto protagonisti alcuni medici. Egli esprime la consapevolezza che per alcune circostanze, come ad esempio i ricoveri impropri, errori e inefficienze nella linea di controllo possono originare sprechi di risorse e disservizi nei confronti dei pazienti. Dichiarandosi comunque contrario ad una generalizzata criminalizzazione della classe medica, invita i commissari a valutare con attenzione le conseguenze che hanno i fenomeni di corruzione sul rapporto fiduciario tra pazienti e medici. Per contrastare efficacemente i comportamenti illeciti, tuttavia, il provvedimento emanato dal Governo non appare adeguato, anzi introduce disposizioni che, tra l'altro, limitano palesemente la libertà dell'atto medico, comprimono l'autonomia degli ordini professionali, affievoliscono fino ad annullare le tutele e le garanzie del medico. Il professionista infatti è esposto ad un giudizio arbitrario di una non ben precisata autorità amministrativa, per comportamenti il cui carattere illecito è desumibile da norme generiche e non univoche. Diversamente, ritiene che una strada possibile per affrontare la questione degli illeciti sia costituita dall'esame del disegno di legge sulla responsabilità del medico, in corso di esame in Commissione. Un altro aspetto è rappresentato dalla applicazione efficace e rigorosa della normativa vigente, anche con il monitoraggio in rete della spesa farmaceutica e sanitaria delle ASL.

Il relatore esprime quindi forti perplessità sui contenuti del decreto-legge, ritenendo comunque più adeguato alla complessità delle questioni e alla esigenza di coinvolgere tutti gli operatori del settore affrontare l'esame di tali questioni con uno specifico disegno di legge.

Conclude prospettando alla Commissione due possibili ipotesi: da un lato la Commissione potrebbe semplicemente proseguire l'esame del decreto-legge, con l'obiettivo di non convertirlo; dall'altro lato, il decreto-legge potrebbe essere profondamente modificato in Commissione e con tali modificazioni proposto all'esame dell'Assemblea.

Il presidente TOMASSINI, preso atto dell'orientamento unanime della Commissione circa il merito del decreto legge, propone di fissare per le ore 18 di domani mercoledì 26 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, ricordando che nella seduta di giovedì 27 è prevista la replica del Rappresentante del Governo. In caso di accoglimento della propria proposta, si adopererà affinché l'Assemblea rinvi l'esame del disegno di legge, il cui inizio è previsto nella seduta antimeridiana di giovedì.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**Art. 1.****1.17**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».

1.18

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».

1.19

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».

1.20

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».

1.21

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, sono soppresse le parole: «, compreso il concepito».

1.22

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

1.23

ROTONDO, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI,
PAGANO, PILONI

Sopprimere il comma 2.

1.24

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 2.

1.25

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 2.

1.26

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 2.

1.27

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita presuppone la minor efficacia di altri metodi terapeutici o diagnostici o il rischio di malattie genetiche e comunque trasmissibili».

1.28

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 2, sostituire le parole: «non vi siano altri...» fino alla fine del comma con: «gli altri metodi terapeutici siano meno efficaci nel rimuovere le cause della infertilità e sterilità o non si siano individuate alternative terapeutiche, a giudizio del medico».

1.29

TONINI, MASCIONI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «, ovvero per la prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica».

1.30

D'AMICO, DATO, CARELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero nel caso che possa ridurre il rischio di trasmissione al concepito di patologie genetiche».

1.31

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA, BOLDI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «o in caso di coppie portatrici di patologie genetiche trasmissibili al concepito».

1.32

TONINI, MASCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La presente legge determina i livelli essenziali delle prestazioni relativi alle tecniche di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

Art. 2.**2.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Campagne di informazione sulla salute riproduttiva). – 1. Il Ministro della salute promuove campagne di informazione e prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità al fine di promuovere la salute riproduttiva.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità».

2.3

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministro della salute,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Il Ministro della salute promuove» fino alla fine dell'articolo.

2.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «può promuovere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «promuove campagne di informazione e di prevenzione sulla salute riproduttiva».

2.5

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «può promuovere» con la seguente: «promuove», la parola: «favorire» con la seguente: «favorisce» e le parole: «può incentivare» con la seguente: «incentiva».

2.6

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «può promuovere» e: «può incentivare» con le seguenti: «promuove».

2.7

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, le parole: «può promuovere» sono sostituite dalla seguente: «promuove».

2.8

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 1, dopo le parole: «della infertilità» inserire le seguenti: «delle malattie genetiche e».

2.9

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «della infertilità» inserire le seguenti: «e delle malattie genetiche».

2.10

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 1, dopo la parola: «infertilità» sono inserite le seguenti: «e delle malattie genetiche».

2.11

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Dopo le parole: «l'incidenza» inserire le seguenti: «e limitare il più possibile il fenomeno della interruzione volontaria di gravidanza».

2.12

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sulle tecniche» fino a: «della infertilità» con le seguenti: «volte a sviluppare le tecniche che consentano

la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro fecondazione».

2.13

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, dopo le parole: «tecniche di crioconservazione» sono inserite le seguenti: «degli embrioni e».

2.14

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dei gameti» con le seguenti: «in biologia della riproduzione».

2.15

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «e delle malattie genetiche».

2.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2003».

2.101

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «2002-2004» con le seguenti: «2003-2005» e la parola: «2002» con la seguente: «2003».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

202^a Seduta*Presidenza del Presidente*
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra i 100 Khz e 300 Ghz» (n. 194)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti» (n. 195)

(Pareri al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore MONCADA LO GIUDICE, illustra i due schemi di decreto in esame predisposti, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 36 del 2001, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute. Essi sono stati sottoposti al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'Assemblea generale del 24 giugno 2000, riconoscendo che «i provvedimenti in questione sono coerenti con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e che pertanto non sussistono motivi ostativi al loro ulteriore iter».

Successivamente anche il Comitato interministeriale, di cui all'articolo 6 della citata legge n. 36 del 2001, ha espresso all'unanimità parere favorevole in data 2 agosto 2002. Non è stata, invece, raggiunta l'intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni – che richiedeva valori più bassi per quanto concerne i limiti di esposizione – nonostante il Ministro dell'ambiente abbia accolto molte delle osservazioni avanzate dalle Regioni e nonostante il parere favorevole dell'ANCI. Tuttavia, poiché il decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281, all'articolo 3, comma 3, prevede che, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei Ministri possa provvedere con deliberazione motivata, il Ministro dell'ambiente ha inviato alla Presidenza del Consiglio, in data 11 dicembre 2002, i due schemi di decreto in titolo e il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 21 febbraio 2003, l'ulteriore corso dei provvedimenti.

Prima di entrare nel merito degli articoli dei due schemi di decreto, appare opportuno dare un quadro sintetico del dibattito scientifico attualmente in corso in ordine ai valori dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM), che costituisce l'oggetto del confronto con le regioni, nonché l'argomento chiamato in causa da campagne di stampa, non sempre corrette, che hanno in alcune situazioni suscitato l'allarme dell'opinione pubblica. In particolare, i campi elettromagnetici di cui si discute nei due schemi di decreto sono i cosiddetti NIR (non ionizzanti). Ionizzanti e certamente pericolosi sono invece i CEM ad altissima frequenza, quali quelli che generano i raggi X o i raggi gamma. Solo a questi ultimi l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accettato che si possa applicare il principio ALARA (*as slow as reasonably achievable*), cioè limiti tanto bassi quanto ragionevolmente possibile; il principio non può essere applicato – come erroneamente da taluni ritenuto – ai NIR, data l'assenza per questi ultimi di qualunque valore certo di rischio atteso. Il documento più importante su tale materia resta, comunque, quello contenuto nelle linee guida, pubblicato nel 1998 dall'ICNIRP (*International Commission of Non Ionising Radiation Protection*), che ha fissato valori limite di esposizione sia per le frequenze industriali (50 Hz), che per quelle tipiche delle radiofrequenze (RF). Tali valori sono stati adottati dalla Unione Europea, con la raccomandazione 99/519/CE del 12 luglio 1999, recepita da 14 Paesi.

Nel novembre del 2001 il COST (*European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research-Action 281*) ha inviato all'allora Presidente del Parlamento Europeo una lettera firmata anche dall'ICNIRP e dall'EBEA (Associazione Europea Elettromagnetismo), nella quale si sosteneva che non esiste nessuna evidenza convincente di effetti negativi per la salute a livelli di esposizione che siano inferiori a quelli raccomandati dalle linee guida internazionali ed europee. Si segnala inoltre uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000 sull'effetto dei campi elettromagnetici provocati dagli elettrodomestici nei casi di leucemia infantile. Il risultato è stato che su 460-480 casi di leucemia che si verificano annualmente in Italia tra la popo-

lazione compresa tra 0 e 14 anni, presumibilmente, un caso è da attribuire ai CEM.

Va altresì evidenziato che i Ministri italiani dell'ambiente, della salute e delle telecomunicazioni, in ossequio al principio di precauzione, evidenziato nella legge-quadro n. 36 del 2001 con l'introduzione oltre che dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, hanno nominato un Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il suddetto Comitato, coordinato dal professor Francesco Cognetti, ha presentato il proprio rapporto nel febbraio 2002, concludendo che non c'è conferma che l'esposizione ai campi elettromagnetici al di sotto dei limiti indicati nelle Linee guida dell'ICNIRP del 1998 abbia generato conseguenze sanitarie negative. Con riferimento al menzionato principio di precauzione, si ritiene tuttavia che esso non dovrebbe essere chiamato in causa nella discussione sugli schemi di decreto in titolo poiché, come ha affermato la Commissione europea, tale principio può essere invocato soltanto in caso di rischio potenziale, anche se lo stesso non può essere interamente dimostrato o la sua portata quantificata.

Entrando nel merito delle disposizioni contenute nei due schemi di decreto in titolo, per quanto concerne quello riguardante i limiti di esposizione sull'alta frequenza, segnala che il provvedimento concerne i sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, con esclusione dei *radar* riguardanti le Forze armate e la polizia per i quali si rimanda ad un successivo decreto. I limiti di esposizione vengono individuati, in base a tre diverse fasce, ai sensi dell'articolo 3; a tale riguardo, si fa presente, per esempio, che nel caso di una stazione radiobase per la telefonia mobile, rispetto ai limiti indicati nello schema di decreto n. 194, i valori europei per l'intensità di campo elettrico e per quelli dell'intensità magnetica sono doppi, mentre risultano quadrupli quelli della densità di potenza. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo, a titolo precauzionale, riporta i valori di attenzione che analogamente risultano essere molto più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa europea.

Per quanto concerne poi lo schema di decreto n. 195, l'articolo 3 indica limiti di esposizione, uguali a quelli stabiliti in sede europea, precisando, sempre a scopo precauzionale, che il valore di attenzione per l'induzione è di 10 microtesla. Per la progettazione di nuovi elettrodotti presenti in aree di gioco per l'infanzia, in ambienti scolastici ed abitativi, il successivo articolo 4 fissa un obiettivo di qualità di 3 microtesla. L'articolo 8, infine, stabilisce l'abrogazione delle disposizioni contenute nei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995, abrogazione peraltro già fissata dall'articolo 16 della legge n. 36 del 2001.

In conclusione, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole su entrambi gli schemi di decreto in esame, i quali stabiliscono limiti di esposizione che risultano essere i più bassi in assoluto di tutto il mondo.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione congiunta.

Il senatore GIOVANELLI, dopo aver evidenziato che la materia riguardante i limiti delle esposizioni ai campi elettromagnetici risulta essere di particolare complessità scientifica, ma anche di indubbio valore politico, ricorda che la legge n. 36 del 2001 fu approvata dal Parlamento, al termine della scorsa legislatura, dopo un lungo dibattito nel quale si svolsero audizioni che consentirono di fare il punto sullo stato delle conoscenze scientifiche in ordine a queste problematiche. I due schemi di decreto in esame, predisposti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge-quadro del 2001, non si sottraggono ad un giudizio fortemente negativo, tanto più accentuato se si considera che gli stessi si inseriscono in una precisa cornice giuridica e normativa, promossa dall'Esecutivo, che ha visto come apice l'emanazione del decreto legislativo n. 198 del 2002, sul quale, peraltro, pende un giudizio di legittimità costituzionale. In particolare, le regioni ricorrenti non solo hanno lamentato la violazione delle disposizioni contenute nel nuovo titolo V della Costituzione, ma anche la non attuazione proprio della legge n. 36 del 2001, nella parte in cui affidava alle autonomie locali la cosiddetta regolazione localizzativa.

Gli schemi di decreto, inoltre, appaiono porsi in contrasto anche con altre disposizioni della stessa legge-quadro, che poneva l'accento sul principio di precauzione; inizialmente, il testo risultava essere ancora più rigoroso, prevedendo, come assioma, che qualunque esposizione ai campi elettromagnetici fosse nociva per la salute e come tale, quindi, dovesse essere sottoposta alle garanzie discendenti dall'articolo 32 della Costituzione. Uno dei meriti maggiori che devono essere attribuiti alla legge-quadro del 2001 è stato proprio quello di aver precisato, attraverso l'indicazione del suddetto principio di precauzione, che l'ambito sanitario attiene esclusivamente al superamento dei limiti di esposizione, mentre il richiamato principio di precauzione copre i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, cioè gli spazi nei quali ancora non si è raggiunta certezza scientifica in ordine agli effetti delle esposizioni. Ora invece gli schemi di decreto in esame rischiano di non dare seguito a quanto contenuto nella legge n. 36 del 2001, soprattutto per quanto attiene al principio di precauzione che in pratica risulta sconfessato nonostante l'elevata attenzione con la quale l'opinione pubblica continua a seguire questi temi sui quali, peraltro, la ricerca scientifica non è ancora approdata a conclusioni inequivocabili. Sebbene a volte non siano assenti elementi demagogici ed irrazionali, questa preoccupazione sociale dovrebbe trovare adeguata risposta, anche perché è sempre più massiccio l'impiego di tecnologie che sviluppano esposizioni il cui grado di dannosità risulta nel Paese ancora obiettivamente incerto. Di fronte a questa situazione, invece, il Governo ha scelto di seguire la strada che conferma i limiti di esposizione esistenti in modo da non recare eccessivo disturbo a determinati settori industriali, preoccupati dagli elevati oneri finanziari che si dovrebbero sostenere in presenza di limiti più restrittivi.

Pertanto, bisognerebbe che gli schemi di decreto prevedessero limiti più rigorosi, in aderenza non soltanto al principio di precauzione, ma anche a quanto previsto nelle diverse normative che in materia di elettromagnetismo sono state nel frattempo emanate dalle regioni.

Il senatore RIZZI esprime vivo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Moncada Lo Giudice il quale ha saputo fare, con estrema chiarezza, il punto della situazione per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico. D'altra parte, Forza Italia ha sempre tenuto prioritariamente presente l'esigenza di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, tant'è che nella scorsa legislatura, quando si trovava all'opposizione, aveva stigmatizzato l'atteggiamento tenuto dagli operatori del settore della telefonia mobile in occasione della loro audizione presso la Commissione ambiente del Senato, atteggiamento che era apparso improntato più che altro agli aspetti di carattere economico e di politica dell'occupazione.

Quel che è certo è che, in una materia come quella in esame, occorre assolutamente basare le scelte su precise indicazioni di carattere scientifico e, sotto questo profilo, appare alquanto significativo il riferimento fatto dal relatore alla scarsa o nulla incidenza dell'inquinamento elettromagnetico su patologie quali la leucemia infantile.

La verità è che, a tutt'oggi, non è stato chiarito a livello scientifico quali siano i danni provocati dall'esposizione a valori elevati di campo magnetico. Di qui l'avviso favorevole che i senatori della sua parte politica esprimeranno sui due schemi di decreto in titolo.

Il senatore SPECCHIA ricorda innanzitutto come, nella scorsa legislatura, i senatori del Gruppo Alleanza nazionale avessero assunto un atteggiamento di grande rigore per quanto atteneva alla fissazione dei limiti per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, atteggiamento di grande rigore che si era tradotto nella sostanziale approvazione dei valori che erano stati indicati in due bozze di decreto che erano state tenute presenti durante l'esame del disegno di legge in materia. In particolare, era stato espresso un voto favorevole su un ordine del giorno con il quale si auspicava nella sostanza la fissazione di limiti assai rigorosi.

Tale posizione dei senatori di Alleanza nazionale era dovuta anche all'esigenza di individuare limiti uniformi su tutto il territorio nazionale, evitando che soltanto alcune regioni fissassero valori rigorosi; la sua parte politica, inoltre, aveva proposto di inserire i valori limite nel corpo del testo normativo, piuttosto che demandarne la fissazione al Governo.

A questo punto, però, alla luce degli approfondimenti svolti nei mesi scorsi a cura di autorevoli esponenti del mondo scientifico che il Governo, assai opportunamente, ha provveduto a consultare, prendendo atto dell'insussistenza di motivi per ritenere che vi siano reali pericoli per la salute dei cittadini derivanti dall'esposizione a valori di campo magnetico pari

o inferiori ai limiti indicati nei due schemi di decreto in esame, ferma restando l'opportunità di leggere con maggiore attenzione i testi in discussione, preannuncia che i senatori di Alleanza nazionale voteranno a favore della proposta di esprimere pareri favorevoli.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

12^a seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il Ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

AFFARE ASSEGNATO

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269) (Doc. CX, n. 1) (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio 2003.

Il PRESIDENTE invita la relatrice Magistrelli ad illustrare il nuovo testo della proposta di risoluzione da Lei elaborata.

La relatrice MAGISTRELLI dà quindi lettura della nuova proposta di risoluzione che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione generale:

«La Commissione speciale in materia di infanzia e di minori,

Premesso che:

– la legge 269/1998 ha introdotto nuove figure di reato e nuovi strumenti investigativi inerenti la prevenzione ed il contrasto dell'utilizzo del *WEB* come strumento di sfruttamento sessuale;

– che, difatti, l'avvento di *Internet* ha prodotto un'espansione senza precedenti della comunicazione a livello mondiale, sviluppando in parte

anche la diffusione di materiale pornografico e mettendo a rischio anche un'altra categoria di minorenni, cioè quelli che utilizzano *Internet*;

– che la legge 269/1998 ha altresì introdotto nuove norme contro lo sfruttamento della prostituzione, pornografia e turismo sessuale ed in particolare la stessa legge sancisce, all'articolo 16, l'obbligo triennale per gli operatori turistici di indicare nel materiale pubblicitario l'avvertenza sulla punibilità prevista in Italia per i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero;

– che l'articolo 3 della medesima legge ha inserito, nel codice penale, la norma di cui all'articolo 600-*ter* che prevede «la pena della reclusione da sei a dodici anni e la multa da cinquanta a cinquecento milioni per chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico»;

– che l'articolo 5 della medesima legge ha inserito la norma di cui all'articolo 600-*quater* codice penale che recita: «chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con reclusione fino a tre anni e con multa non inferiore a lire tre milioni»;

– che nell'articolo 600-*quater* c.p., in particolare, il secondo termine (cioè chiunque ... dispone ...) appare equivoco perché rischia di coinvolgere, in un sistema ampio e libero quale *Internet*, chiunque, anche solo per errore, capiti in un sito che contenga anche solo un'immagine equivoca ovvero siti che sono spesso mascherati con titoli che rimandano a tutt'altra materia. In particolare, il termine usato dalla norma consente di far rientrare in questa ipotesi di reato anche la semplice consultazione via *internet* di siti pedofili senza distinzione tra chi vi accede volutamente per la fruizione del materiale pornografico minorile e chi vi sia capitato casualmente, magari perché indotto in errore,

impegna il Governo

a rendere obbligatoria e permanente l'avvertenza nel materiale pubblicitario distribuito dagli operatori turistici;

ad estendere l'applicazione dell'avvertenza a tutti i documenti di viaggio, ai biglietti aerei ed alla riviste di bordo;

a potenziare la collaborazione internazionale per l'individuazione dei responsabili delle società proprietarie dei siti pedo-pornografici accessibili mediante *servers* collocati all'estero;

a favorire la collocazione in rete da parte dei *providers* di filtri anti-pedo-pornografia.

La Commissione auspica altresì che la legge 269/1998 possa essere modificata introducendo:

a) una precisa definizione nell'articolo 600-*ter* ultimo comma c.p. del concetto di sfruttamento minorile o l'eliminazione dello stesso dal testo che nel caso, potrebbe essere così riformulato: «*chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1,2,3, consapevolmente cede ad altri, anche*

a titolo gratuito, materiale pornografico avente per oggetto minori di anni diciotto, è punito....»;

b) la previsione del concetto secondo cui l'errore sull'età del minore (quando quest'ultimo abbia età inferiore a quattordici anni) non scrimina il reato, in analogia con le norme sulla violenza sessuale di cui all'articolo 609-*sexies* c.p.;

c) la previsione della pena accessoria della perdita della potestà dei genitori e dell'ufficio di tutore e/o curatore per i condannati per sfruttamento di minori per la produzione di materiale pedo-pornografico; qualora invece si versi in materia di cosiddetto turismo sessuale con minori, la valutazione in ordine alla perdita della potestà genitoriale andrà valutata caso per caso dal competente Tribunale dei minorenni;

d) una precisa definizione, nell'articolo 600-*quater* c.p., del concetto di detenzione e disposizione di materiale pornografico ovvero, in alternativa, l'eliminazione del termine «dispone» dalla norma.».

(Nuovo testo)

La Relatrice precisa, con riferimento alla lettera a) che è preferibile far riferimento anziché al termine di «sfruttamento», al concetto più generico della responsabilità oggettiva nel caso di reato compiuto in danno di minori degli anni diciotto. Rileva comunque che la disposizione in parola avrebbe più che altro un valore di principio, considerato che nella realtà non è possibile individuare concretamente i minori vittime del reato. Quanto alla successiva lettera c), la Relatrice fa presente che si propone di sostituire la procedura automatica della perdita della potestà genitoriale con un procedimento di valutazione per i singoli casi spettante al Tribunale dei minorenni, in modo da tener conto, in concreto, di specifiche situazioni.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver ringraziato la relatrice Magistrelli per l'ottimo lavoro svolto, suggerisce ed illustra alcune proposte emendative al testo di risoluzione proposto. In particolare, suggerisce di integrare il secondo periodo di cui in premessa, che fa riferimento l'avvento di Internet, con la seguente frase: «mettendo a rischio la categoria dei minorenni che utilizzano Internet e che sono in crescente aumento». Propone poi di sopprimere l'ultimo capoverso della premessa, dalle parole: «*che nell'articolo 600 quater c.p.*» fino a: «*indotto in errore*», poiché una più precisa definizione del concetto di sfruttamento di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* viene suggerita nella riformulazione della lettera a) nella seconda parte della proposta di risoluzione. Ritiene poi necessario specificare che solo le compagnie e società di trasporto italiane sono tenute all'avvertenza, circa la punibilità in Italia per i reati in oggetto, sui documenti di viaggio, sui biglietti aerei e sulle riviste di bordo. Tale obbligo non può essere infatti rivolto a società straniere. Con riferimento ai successivi punti impegnativi per il Governo, il Presidente propone di sottolineare la necessità del potenziamento della coope-

razione tra le forze di polizia, dei progetti di cooperazione internazionale di lotta al traffico di minori al fine dello sfruttamento sessuale; e di potenziare comunque le stesse forze di polizia per la migliore sorveglianza di tale traffico in *internet*. Suggerisce poi la soppressione della lettera *a)* contenuta nella seconda parte della proposta di risoluzione: pur condividendo le perplessità circa la corretta definizione del concetto di sfruttamento, soprattutto in ordine alla difficoltà della prova processuale del dolo specifico, tuttavia ritiene sia preferibile non vincolare eccessivamente il legislatore su tale punto. La giurisprudenza ha infatti rimarcato la difficoltà di definire il concetto di sfruttamento, rilevando nel contempo che una diversa terminologia, che faccia riferimento alle parole «uso» ed «utilizzo», non susciterebbe gli stessi dubbi interpretativi. Di qui il suggerimento di sostituire la lettera *a)* della proposta di risoluzione con la seguente: «*a)* una precisa definizione negli articoli 600 *ter* e 600 *quater* del concetto di sfruttamento o l'eliminazione dello stesso; oppure, e in subordine, sostituire la parola "sfruttamento" con la parola "utilizzo"». Con riferimento alla successiva lettera *c)* il Presidente propone il seguente testo: «la previsione della pena accessoria della perdita della potestà dei genitori e dell'ufficio di tutore e/o curatore per i condannati per i reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*», la restante parte del testo della risoluzione, compresa la successiva lettera *d)* verrebbe soppressa. A tale proposito esprime l'avviso che non vi sia differenza di pericolosità fra lo sfruttatore della prostituzione rispetto a colui che effettua turismo sessuale; peraltro, i termini «disporre» e «detenere» pur potendosi considerare sinonimi, tuttavia hanno assunto, in giurisprudenza, un peso diverso, in quanto il termine «disporre» ha assunto un'indicazione di maggior durata.

La Commissione conviene quindi di rinviare il prosieguo della trattazione dell'argomento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

43ª seduta

Presidenza del Vice Presidente
Karl ZELLER

Intervengono Guido Bolaffi Segretario generale della Confartigianato, Andrea Zampetti responsabile Ufficio regioni e autonomie e Giovanni Vitelli responsabile Ufficio stampa della stessa confederazione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZELLER comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente ZELLER avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione di rappresentanti della Confartigianato

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Confartigianato per aver accolto l'invito della Commissione e dà la parola al dottor Bolaffi, Segretario generale.

L'oratore illustra brevemente il contributo offerto dalla Confartigianato in occasione dell'incontro odierno con la Commissione, articolato

sui temi: federalismo, sussidiarietà e piccola impresa; nuovo rapporto pubblico-privato fondato sulla sussidiarietà; gli attori del rinnovamento con al centro l'impresa; verso una legislazione delle reti; linee di indirizzo per lo sviluppo locale, nonché schede tematiche di approfondimento concernenti il mercato del lavoro e la formazione professionale, la politica regionale dell'Unione europea ed i fondi strutturali, i sistemi produttivi locali, i servizi pubblici locali, le Camere di commercio, le politiche per gli incentivi, il federalismo fiscale e la proposta di un modello di compartecipazione al gettito IVA ripartito sulla base dei consumi registrati.

Si sofferma in particolare sul tema dell'impresa personale, vista come un settore qualificato dell'economia che riveste una funzione traente essenziale dei ceti medi produttivi ed ha un ruolo insostituibile nel riequilibrio e nella coesione sociale a livello territoriale, anche a seguito della crisi della grande industria e particolarmente nelle aree in cui vengono pregiudicate le aspirazioni al lavoro e all'emancipazione professionale.

L'impresa personale è pertanto al centro del sistema economico. Questo settore, perché possa corrispondere appieno alla sua naturale funzione, ha bisogno di essere aiutato e supportato nelle sue necessità di organizzazione dell'ambiente in cui opera. In altri termini, ha bisogno di una infrastruttura (fisica, normativa, economica, di collegamento, di supporto), che la ridotta dimensione della singola impresa non è in grado di assicurare e deve essere ricercata in vere e proprie «comunità artificiali» a livello locale, finalizzate a valorizzare i fattori reali dell'attività di impresa e la qualità del territorio. L'impegno della Confartigianato – prosegue il dottor BOLAFFI – è pertanto quello di costruire comunità geografiche che possano supportare ed affiancare gli imprenditori, riducendo i costi e ottimizzando le risposte alla loro domanda di organizzazione del contesto.

È pertanto fondamentale il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza e servizio delle imprese – le prime reti vicine agli imprenditori – quali strutture che accompagnano e facilitano l'avvio e la vita dell'impresa, la sua localizzazione, l'orientamento e l'accesso al mercato interno ed estero, la formazione degli imprenditori e dei dipendenti e che contribuiscono, mediante le cooperative di garanzia, a facilitarne l'accesso al credito. Fungono, insomma, da catalizzatore di un sistema estremamente differenziato e composto di imprese di dimensione anche molto piccole, ma che è numericamente preponderante in ogni territorio del nostro Paese e ne costituisce l'identità ed il tessuto connettivo economico e sociale.

In questo quadro, rilievo particolare assumono le Camere di commercio: enti ad autonomia funzionale in cui si realizza l'incontro tra privato e pubblico, nell'obiettivo primario dello stimolo e dell'accompagnamento allo sviluppo delle economie territoriali. Così anche altre autonomie funzionali, come le università, e come le grandi infrastrutture quali i porti, gli aeroporti e la rete viaria: tutte entità di notevole impatto sull'economia locale e sicuramente coinvolte nella predisposizione e nello sviluppo delle politiche territoriali.

Sottolinea l'importanza del ruolo degli enti istituzionali del governo locale: la Regione, ma – per restare al contesto più strettamente locale

– la Provincia, il Comune, la Comunità montana, le forme associative tra Comuni. È infatti da evidenziare quanto sia stretto il collegamento tra l'evoluzione dell'assetto istituzionale del Paese e la sua crescita economica, anche come creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale ed al benessere sociale. Del resto la riforma normativa ed il riassetto istituzionale da soli non fanno il cambiamento, ma devono essere correttamente considerati come strumenti per un'operazione di politica per l'impresa che si basa sul decentramento, sulla semplificazione e sull'innovazione e che non potrà prescindere dal coinvolgimento dei privati, in primo luogo dei privati in quanto soggetti economici, protagonisti nei sistemi produttivi locali. Infatti, interpretare il processo solo dall'interno della pubblica amministrazione e delle – ormai – superate logiche dialettiche tra grandi imprese e sindacati significa voler continuare ad applicare vecchi schemi per interpretare i nuovi bisogni di una società di cui finalmente si mostra il reale tessuto connettivo, costituito dalla piccola impresa e dal diffuso mondo della rappresentanza. Su questo si basa il valore della sussidiarietà, intesa non come distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo, ma come principio di costruzione delle risposte ai bisogni dell'impresa e del sistema che integra e mette in rete i soggetti utili al soddisfacimento del bisogno.

Nonostante le riforme costituzionali, non si è tuttavia ancora pervenuti alla costituzione di un quadro in intervento soddisfacente, sia per la mancanza di certezze finanziarie, ma soprattutto per la mancanza di una chiara volontà da parte della generalità delle autonomie territoriali e funzionali di aprirsi con fiducia al contesto economico, associativo e sociale ed integrare gli attori, creando alleanze e reti territoriali. L'intervento della Confartigianato – prosegue il dottor BOLAFFI – è volto a sollecitare le autonomie territoriali, ma anche le autonomie funzionali e, più in generale, tutti gli attori del sistema di governo in sede locale al fine di rendere effettivo un metodo evoluto di integrazione mediante la costruzione e la realizzazione delle politiche di sviluppo in modalità e secondo una progettazione condivisa con le imprese e la loro rappresentanza. Dalla logica concorrente dell'attribuzione delle competenze si deve passare alla logica della cooperazione virtuosa, ponendo lo strumento dell'interconnessione come obiettivo da raggiungere per sommare le efficienze ed avviare le condizioni per un migliore sviluppo economico e sociale.

I poteri locali rappresentano i soggetti di un nuovo sviluppo che si basa sulla coalizione, la quale genera la relazione e la concertazione finalizzata alla costruzione comune delle decisioni ed in questa relazione occorre essere autorevoli, dare contenuti credibili e verificati, ma occorre anche saper fare coalizione, cioè costruire alleanze produttive di valore per la cosa pubblica, le cosiddette «comunità artificiali» di successo. In questo quadro, le priorità che la Confartigianato intende evidenziare sono: mercato del lavoro; formazione, con una operazione di integrazione di sistemi di istruzione e formazione professionale; partenariato nella gestione delle risorse comunitarie; Camere di commercio; politiche per gli incentivi, che evolvano dal sostegno all'impresa al sostegno del contesto territoriale che

determina le condizioni di competitività per le imprese. Il dottor BOLLAFFI illustra, infine, le linee principali di intervento atte a favorire dette politiche di sostegno dei contesti territoriali.

Sulle comunicazioni rese dal rappresentante della Confartigianato intervengono alcuni Commissari.

Il senatore ZORZOLI, condivisa l'analisi della Confartigianato in ordine alla crescita del ruolo delle imprese artigiane, favorita dal processo di sussidiarietà di tipo orizzontale che è in corso, chiede di conoscere quale sia il modello di federalismo ritenuto più idoneo per favorire la prosecuzione di questo processo di crescita e per interpretare nel modo migliore le dinamiche economico-sociali presenti sul territorio.

Il senatore IOVENE, espresso apprezzamento per il quadro offerto dai rappresentanti della Confartigianato, chiede di conoscere con maggiori dettagli le peculiarità in cui operano le imprese artigiane nel Centro Sud, tenuto conto della notoria diversificazione del processo di crescita di questo settore nelle diverse aree territoriali.

Chiede in particolare quali siano gli ostacoli incontrati dalle imprese artigiane che operano nel Mezzogiorno, come vengono valutati strumenti di intervento quali l'accredito d'imposta a favore di esse ed altri similari, nonché la sorte dell'istituto del prestito d'onore – sulla cui sopravvivenza non è chiara la linea tenuta dal Governo – avuto riguardo al fatto che nel recente passato si è puntato molto sulla nascita di nuove imprese artigiane.

L'onorevole POTENZA, riconosciuto un grande merito alla Confartigianato per gli incisivi interventi svolti in passato a favore delle piccole e medie imprese artigiane, operati sia dal centro sia dalle sedi periferiche della confederazione, rileva con rammarico come negli ultimi tempi tale presenza faccia rilevare un declino, con particolare riferimento al Mezzogiorno del Paese.

Si sofferma successivamente sui fenomeni distorsivi e penalizzanti nel tessuto economico meridionale determinati sia dalle difficoltà crescenti di erogazione del credito a condizioni peraltro onerose sia dalla carente assistenza prestata alle imprese artigianali del Sud.

Il senatore DETTORI, sottolineata l'importanza delle imprese artigianali sul territorio nell'attuale fase di crisi dei grandi sistemi produttivi, si sofferma in particolare sull'importanza della funzione creditizia e della informatizzazione della presenza e delle attività delle piccole e medie imprese.

Chiede ai rappresentanti della Confartigianato se non ritengano utile predisporre ed utilizzare strumenti atti a fornire una mappa completa della presenza delle imprese artigiane sul territorio, anche al fine di monitorizzare la localizzazione, sottoposta a continui cambiamenti, dei poli di sviluppo in varie parti del Paese. Sottolinea infine anche il pericolo rappre-

sentato dallo strumento creditizio che rappresenta, non di rado, anche per l'elevato costo del denaro, la causa della cessazione dell'attività di numerose imprese.

Il segretario generale della Confartigianato dottor BOLAFFI ed il responsabile dell'Ufficio regioni ed autonomie della confederazione dottor ZAMPETTI forniscono elementi dettagliati di risposta ai Commissari intervenuti svolgendo ulteriori considerazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della confederazione per il contributo offerto alla Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni, sulle quali si apre un dibattito in cui intervengono il senatore GIULIANO, l'onorevole CICCHITTO, l'onorevole CALDAROLA, l'onorevole GAMBA, il senatore BRUTTI e il senatore SUDANO.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50.

La discussione riprende con ulteriori interventi del Presidente e di tutti gli altri componenti del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 14 e termina alle ore 15,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

*Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca
Guido Possa.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)
(n. 179)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore CHINCARINI illustra analiticamente lo schema di provvedimento in titolo esprimendo sostanziale condivisione per l'impianto della riforma, disegnato dal Governo, che supera la tradizionale autoreferenzialità espressa da altri enti di ricerca e proietta l'Agenzia nel sistema delle reti europee, aiutando l'apparato produttivo nazionale a recuperare competitività tecnologica. Ritiene, altresì, che il provvedimento tuteli adeguatamente l'ambito della ricerca e quello delle applicazioni industriali: tuttavia sarebbe opportuno che le attività dell'ASI fossero maggiormente integrate con le attività del territorio, anche attraverso un più sistematico coinvolgimento delle regioni, e meglio coordinate con gli altri schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno della Commissione. Propone infine uno schema di parere favorevole, integrato con le osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari permanenti e con le considerazioni che la Commissione vorrà conclusivamente assumere.

Si apre il dibattito.

L'onorevole SASSO sottolinea la complessità dei temi attinenti alla ricerca scientifica e all'insieme delle attività produttive in Italia, tenuto conto, in particolare, delle strategie intraprese dall'Unione europea nel settore aerospaziale: al riguardo, inoltre, lamenta l'assenza di una approfondita analisi suscettibile di superare la frammentarietà delle competenze e delle iniziative. Lo schema in esame appare alquanto sbilanciato, privilegiando solo in apparenza le attività di ricerca a scapito, comunque, dell'indotto produttivo e, conseguentemente, dell'esercizio di competenze rinvenibili in altri settori: per tale ragione apparirebbe più idoneo collocare l'Agenzia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordinandone l'attività con quella del CIRA, tenuto anche conto dei problemi derivanti dal contemporaneo affidamento di responsabilità e funzioni a una stessa persona preposta ai vertici di entrambi i menzionati enti. Prospetta, infine, la particolare opportunità di norme transitorie che garantiscano la permanenza del qualificato apporto di professionalità assicurato all'Agenzia già da diversi anni, senza il quale essa registrerebbe un brusco impoverimento di risorse umane, impedendo così all'Italia di competere in modo adeguato nel contesto internazionale.

Il relatore CASTAGNETTI condivide alcune osservazioni dell'onorevole Sasso, in particolare quella concernente la interdisciplinarietà delle attività svolte dalla Agenzia.

L'onorevole SUSINI ritiene prioritario rafforzare la missione di ricerca aerospaziale dell'ASI, coniugandone le attività ai profili più squisitamente produttivi: lo schema in esame, infatti, non appare affatto ben definito al punto da non consentire una adeguata operatività dell'ente nel contesto delle attività internazionali del settore. Condivide inoltre l'esigenza di collocare l'Agenzia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel contempo risolvendo anche la questione dell'oggettiva incompatibilità tra incarichi nell'ASI e nel CIRA. Sottolinea infine la necessità di idonee garanzie nei confronti del personale attualmente impiegato dall'Agenzia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CIRAMI, al fine di favorire la più celere conclusione dell'esame concernente gli schemi di decreto legislativo assegnati alla Commissione, propone che nella seduta pomeridiana già convocata per domani, 26 marzo, venga svolta la relazione sull'atto del Governo n. 182 (INAF); invita altresì i relatori per gli atti del Governo n. 178 (CNR) e n. 179 (ASI) a presentare, nel corso della medesima seduta, uno schema di parere che tenga conto delle posizioni al riguardo maturate; auspica infine che, ove le riunioni della Commissione convocate per do-

mani non siano sufficienti per concludere l'esame dei provvedimenti con la votazione del prescritto parere, quest'ultima abbia luogo, senza ulteriore prosecuzione del dibattito, nel corso della prima seduta che la Commissione terrà nel corso della prossima settimana.

Conviene unanime la Commissione.

Il vice ministro POSSA, quindi, onde favorire una più perspicua formulazione dei predetti pareri, precisa che l'attività di ricerca può senz'altro interessare competenze assegnate a più dicasteri: il Governo, peraltro, ritiene opportuno continuare ad agire nell'ambito di quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione dell'intero Esecutivo.

L'onorevole MANTINI, al fine di facilitare l'*iter* dell'esame dei menzionati atti del Governo (nn. 178, 179 e 182) all'ordine del giorno della Commissione, illustra brevemente un documento di circa quindici pagine, riassuntivo delle proprie posizioni espresse in ordine ai provvedimenti di cui si tratta e sottoscritto anche dall'onorevole Susini e dalla senatrice De Petris a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari di appartenenza. Le articolate considerazioni ivi manifestate – egli prosegue – potrebbero costituire la base di uno schema di parere, eventualmente alternativo a quello prospettato dai relatori, atteso che esse riecheggiano in gran parte le posizioni enunciate nel corso del dibattito svolto anche nelle Commissioni permanenti. Chiede infine che copia del documento sia consegnata ai componenti della Commissione.

Il presidente CIRAMI assicura che gli uffici provvederanno a far recapitare il predetto documento.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

118^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2084) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore MALAN, dopo aver riferito sugli emendamenti in titolo, osserva che la disposizione proposta dall'emendamento 1-bis.0.105 appare invasiva delle competenze degli enti locali, ponendo in capo ai comuni un obbligo di assicurazione a favore dei sindaci, con oneri a carico del bilancio comunale. Con riferimento all'emendamento della Commissione 1-bis.0.100 richiama il parere già espresso sull'emendamento 1-bis.0.1 nella seduta del 19 marzo scorso, con il quale si era invitata la Commissione di merito a valutare la non estraneità dell'emendamento all'oggetto del decreto-legge.

Propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1157) DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MALAN, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo e dopo aver ricordato che la Commissione ha già espresso un parere non ostativo sul disegno di legge n. 1842, di iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati e congiunto a quello in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo nel presupposto che la Commissione di merito valuti con particolare attenzione le possibili numerose interferenze della disciplina recata dai Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi con le competenze legislative anche esclusive delle Regioni, come delineate dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento alle materie agricoltura e governo del territorio, anche considerando che i Protocolli sono antecedenti la riforma del Titolo V.

Dopo aver svolto una valutazione più approfondita delle disposizioni soggette a ratifica, propone che le osservazioni illustrate si intendano riferite anche al disegno di legge n. 1842 di iniziativa governativa.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FALCIER, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia che l'articolo 3 dello schema in esame individua uffici di livello dirigenziale generale e non generale, con norma di rango primario, mentre l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 demanda, in via generale, tale determinazione a fonti regolamentari.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione parlamentare per la riforma amministrativa a sollecitare chiarimenti in ordine alla natura della trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

La Sottocommissione conviene con le osservazioni illustrate dal relatore.

(2052) Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi»

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone alla Sottocommissione un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra il disegno di legge in titolo, che consta sostanzialmente di due parti: la prima (articolo 1) modifica la disciplina generale circa i criteri ed i termini per la determinazione ed individuazione delle sedi notarili, la seconda (articolo 2 e seguenti) interviene su alcune specifiche competenze professionali dei notai (levata dei protesti e autenticazione di atti relativi ad autoveicoli), attribuendo la prima agli avvocati, in sostituzione dei notai, e le seconde sempre agli avvocati ma, in questo secondo caso, in aggiunta ai notai.

Il disegno di legge non è esente da osservazioni sul piano della costituzionalità e della congruità normativa, che sarà la 2^a Commissione ad approfondire, comportando la maggior parte di esse un'istruttoria anche di merito che questa Commissione non può non svolgere.

Quanto alla modifica dei criteri e termini di determinazione delle sedi notarili, non è dubbio che il legislatore possa procedere ad una revisione anche profonda della disciplina vigente; tuttavia la riforma deve avvenire in coerenza con il sistema legislativo complessivo e deve poter essere preventivamente valutata alla luce delle sue possibilità di attuazione in quanto, riguardando il disegno di legge l'esercizio di pubbliche funzioni, si richiede un'analisi di impatto legislativo particolarmente approfondita.

A tal proposito non può sfuggire che, essendo le competenze notarili (come ed ancor più di quanto avviene per tutte le cosiddette professioni «regolamentate» o «protette») determinate per legge, una variazione del numero delle sedi, esito probabile della riforma in esame, determinerebbe una distribuzione degli stessi redditi tra una platea più numerosa di notai e quindi maggiori oneri per la previdenza e per l'assistenza di categoria in quanto, a parità di contribuzioni, aumenterebbero i soggetti con diritto alla tutela offerta dalla cassa di previdenza; ciò vale per i notai, in misura ancor più rilevante e significativa che per altre professioni, in quanto il sistema previdenziale notarile è interamente «mutualistico», fondato cioè solo sull'anzianità di esercizio, e che il medesimo sistema provvede anche all'integrazione degli onorari del notaio cui sia assegnata una sede disagiata, secondo una normativa che risale all'istituzione della Cassa nazionale del notariato e che è stata confermata successivamente, da ultimo in sede di attuazione della riforma disposta dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (emanato in forza della delega contenuta nell'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), che ha disposto la «privatizzazione» degli enti previdenziali dei professionisti; si deve poi tenere conto che la previdenza notarile è connotata da forti elementi assistenziali, oltre al suddetto assegno di integrazione. Va a tal proposito verificata la compatibilità di una riforma, quale quella in esame, con l'equilibrio eco-

nomico e finanziario della cassa di previdenza dei notai e quindi con una possibile ipotesi di copertura dell'eventuale squilibrio a carico del pubblico erario, ancor più probabile in quanto nel disegno di legge si prevede da una parte una modifica (potenzialmente) in aumento del numero delle sedi notarili e dall'altra una sottrazione di competenze notarili e quindi di reddito professionale.

Né vale in contrario quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 che stabilisce che la privatizzazione è possibile «a condizione che (gli enti) non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario», sancendo l'esclusione di ogni concorso ed onere a carico della finanza pubblica che invece ricadrebbero integralmente sui componenti le varie categorie professionali, e che tale principio costituisce un elemento caratteristico e fondante della privatizzazione stessa; è infatti indiscutibile che l'articolo 38 della Costituzione attribuisce allo Stato la responsabilità primaria della previdenza e dell'assistenza e che un intervento legislativo non equilibrato sulle competenze e sui possibili redditi professionali, determinato da una irragionevole modifica dei parametri ora vigenti, potrebbe determinare uno squilibrio economico-finanziario delle casse previdenziali private e quindi comportare una riviviscenza degli obblighi statali, pure esclusi dal decreto legislativo n. 509 del 1994.

Alcune osservazioni vanno poi svolte in ordine alla seconda parte del disegno di legge, quella che interviene in materia di competenze notarili.

A parte la considerazione comunque secondaria, ma non irrilevante, per cui non si comprendono le motivazioni di esclusione dei notai dalle tradizionali funzioni in materia di protesti cambiari, in luogo di una semplice estensione delle competenze ad altri soggetti dell'ordinamento, il punto decisivo che comporta sia valutazioni di ordine costituzionale, sia considerazioni di coerenza e congruità normativa, sta nella possibilità o meno di conferire funzioni di sicuro rilievo pubblico, nel senso più proprio e restrittivo del termine, a soggetti che non hanno la veste di pubblici ufficiali, ma che mantengono intatta la propria veste di soggetti privati, in quanto assente o fortemente carente la disciplina specifica tipica dei pubblici ufficiali.

Secondo l'ordinamento italiano (si vedano, a titolo di esempio, gli articoli 2699 e 2703 del Codice civile), non è certamente la semplice attribuzione di pubbliche funzioni a fare del soggetto che ne sia investito un pubblico ufficiale; è piuttosto la qualifica di pubblico ufficiale, connotata da requisiti particolari sia per il conseguimento di tale qualifica, sia per l'esercizio della pubblica funzione, i relativi controlli, la disciplina sanzionatoria, e altro, che consente l'attribuzione di pubbliche funzioni.

È pur vero che in alcune fattispecie particolari viene riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali a soggetti che tali non sono, ma che sono investiti di compiti di rilevanza e di interesse «pubblico» in senso proprio, quali ad esempio i curatori fallimentari, ma a nessuno sfugge che a tali uffici si accede secondo una procedura e con modalità rimesse all'autorità giudiziaria medesima e che si tratta in ogni caso di singole e specifiche

attribuzioni, non certamente di conferimento di pubbliche funzioni in via generale e permanente.

Viene quindi in considerazione il punto se gli avvocati possano considerarsi pubblici ufficiali sulla base del loro ordinamento professionale ovvero se il disegno di legge contenga una disciplina tale da far ritenere che una simile qualifica venga loro contestualmente conferita.

Sotto entrambi i profili la risposta non può che essere negativa, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione che fa dell'imparzialità un dato irrinunciabile delle attività della pubblica amministrazione e quindi anche delle attività di certificazione, tra le quali devono intendersi comprese quelle attribuite ai notai come ad altri soggetti pubblici, ma non certamente agli avvocati. Né sembra sufficiente allo scopo la normativa prevista dal disegno di legge in esame, che si limita ad istituire elenchi speciali (articolo 29) e repertori speciali (articolo 59, comma 1, lettera *h*) ed articolo 6, comma 3), senza con ciò incidere sulla natura interamente libero-professionale dell'attività e della veste dell'avvocato, ancorché soggetta alla disciplina dell'ordine professionale.

Peraltro, ove si intendesse intervenire in modo più organico sullo *status* dell'avvocato, c'è da chiedersi, in considerazione della funzione costituzionalmente attribuita all'avvocatura di garantire il diritto alla difesa (articolo 24 della Costituzione), quanto sia non solo opportuna, ma anche coerente col relativo ordinamento professionale il riconoscere agli avvocati uno *status* tale da interferire sicuramente ed in via permanente nei rapporti tra i medesimi e la pubblica amministrazione e tra i medesimi e l'autorità giudiziaria ordinaria istituendo una sostanziale gerarchia tra i primi, sottoposti a vigilanza e controlli e pubblica amministrazione e autorità giudiziaria ordinaria cui vigilanza e controlli andrebbero necessariamente attribuiti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(78) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – *Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio*

(528) MONTI. – *Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile*

(622) PASTORE. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) MANFREDI ed altri. – *Modifiche al codice in materia di condominio*

(1708) BUCCIERO ed altri. – *Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PASTORE comunica che il senatore Scarabosio, relatore sui disegni di legge in titolo, gli ha fatto pervenire per iscritto le proprie considerazioni sui disegni di legge in titolo.

Al riguardo, il relatore ha rilevato che tutti i disegni di legge in titolo hanno l'intendimento di riformare o di modificare l'attuale disciplina codicistica in materia condominiale, adeguando alla complessa realtà moderna l'istituto del condominio, che ha avuto una importanza sia in campo edilizio che in campo giurisdizionale, difficilmente immaginabile al tempo della stesura del codice civile.

I criteri informativi di tali proposte sono quelli di attribuire certezza normativa in un settore sempre più interessato da un crescente contenzioso attraverso la soluzione dei contrasti giurisprudenziali creati dall'attuale disciplina, incidendo anche in termini di accresciuta responsabilizzazione della figura dell'amministratore di condominio, che sta acquisendo un sempre maggiore rilievo. Il relatore intende formulare solo alcuni rilievi in parte formali ed in parte di merito sui disegni di legge proposti, non senza constatare come sia ben possibile, attraverso un lavoro di coordinamento tecnico, unificarli in un solo testo normativo, data l'assoluta omogeneità in molte parti delle disposizioni formulate. In particolare, i disegni di legge n. 78 e n. 528 propongono entrambi di riformare l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in tema di infrazioni al regolamento di condominio sostituendo, l'ormai irrisoria e inadeguata sanzione di lire cento ivi attualmente prevista.

Al riguardo è preferibile la soluzione di consentire all'amministratore, come indicato nel disegno di legge n. 78, di rideterminare annualmente tale sanzione sulla base degli indici ISTAT piuttosto che prevederne una rivalutazione automatica, come previsto dal disegno di legge n. 528.

Il disegno di legge n. 622 non può che essere accolto positivamente, a parte alcune limitate critiche, poiché si propone di aggiornare la normativa disciplinata dall'articolo 1117 codice civile, ormai non più al passo con i tempi. Fondamentale appare l'attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell'edificio, nonché per il compimento di altri atti stabiliti dalla legge.

Per gli atti dispositivi in genere la legge vigente richiede, infatti, il consenso di tutti i condomini. L'acquisizione della capacità giuridica consentirebbe di istituire una vera e propria rappresentanza organica del condominio, particolarmente utile quando si tratti di compiere, appunto, atti dispositivi generali, che per ora possono essere conclusi solo con il consenso di tutti i condomini.

Di grande importanza è anche l'articolo 5 del disegno di legge in questione, che regola la trascrizione dei regolamenti di condominio che comportino la costituzione o la modificazione dei diritti di cui all'articolo 2643 codice civile, chiarendo in modo definitivo alcune disposizioni che hanno sempre dato luogo a contrasti interpretativi.

L'apprezzabile proposta contenuta nel disegno di legge n. 622 di risolvere, tra le altre, le problematiche connesse alla pubblicità dei fatti condominiali, pubblicità fino ad oggi mai attuata, suscita dei dubbi alla luce dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, per quanto riguarda la

copertura finanziaria, laddove al proposto nuovo articolo 71 delle disposizioni di attuazione si prevede l'istituzione del registro del condominio, tenuto dall'Agenzia del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze ove è sito l'immobile, con sistemi informatici, con conseguenti oneri per la relativa attivazione.

In merito al disegno di legge n. 1659, sembra opportuno inserire il comma 3 dell'articolo 3 nel primo comma del novellato articolo 1121 del codice civile, laddove si precisa la definizione di innovazioni gravose e voluttuarie. Non appare comprensibile, invece, la modifica recata dall'articolo 13 all'articolo 1132 del codice civile, laddove si vorrebbe limitare la possibilità di dissenso di un condomino rispetto alle liti solo con riferimento a controversie tra condominio e terzi.

Dubbi può suscitare la proposta di abolire la prima convocazione dell'assemblea dei condomini di cui all'articolo 17, che novella l'articolo 1136 del codice.

Al fine di una migliore tecnica legislativa sembra non corretto il richiamo contenuto nell'articolo 17, comma 3, all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile: sarebbe meglio indicare direttamente i termini e i modi di convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 1136.

Dubbio suscita anche la decadenza dell'azione in caso di mancata comparizione del ricorrente all'udienza nei giudizi di impugnazione delle delibere assembleari (articolo 18 del disegno di legge che novella l'articolo 1137 del codice civile), laddove i tentativi di conciliazione attualmente previsti hanno dato esiti alquanto discutibili. Questo punto dovrà però essere valutato con riferimento alla nuova e prossima disciplina del codice di procedura civile.

Si ritiene, inoltre, poco tecnica l'espressione contenuta nell'articolo 18, comma 3, «vizio che possa inficiare la validità della delibera»: meglio sarebbe fare riferimento alle categorie conosciute della nullità e annullabilità.

In tema di trascrizione del regolamento di condominio, il nuovo articolo 1138, modificato dall'articolo 19 del disegno di legge, non prevede il raccordo con la disciplina del libro VI (articoli 2643 e 2659), a differenza del disegno di legge n. 622 (articoli 10 e 11).

Si segnala che non viene chiarita la funzione della certificazione che l'amministratore e il consiglio dei condomini sono tenuti a inviare al notaio rogante ai sensi dell'articolo 21, comma 4 (nuovo articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile): in particolare non è chiaro se la certificazione debba essere citata nell'atto di vendita, ovvero allegata allo stesso o conservata dallo stesso pubblico ufficiale. A tale proposito, si ritiene debba essere mantenuta l'attuale formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, laddove si prevede che la possibilità attribuita all'amministratore, di sospendere il condominio moroso dall'utilizzazione dei servizi comuni e delle utenze suscettibili di utilizzazione separata, debba essere contemplata nel regolamento di condominio e non attribuita *ex lege*.

Si ravvisa la necessità, per evitare dubbi forieri di contenzioso, di specificare che cosa si intende per «qualsiasi mezzo idoneo ad informare i condomini» previsto dall'ultimo comma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, come modificato dall'articolo 22 del disegno di legge n. 1659. Il relatore ha infine rilevato, come riferisce ancora il Presidente, che non si ravvisa la necessità di prevedere la figura del «condominio apparente» di cui all'articolo 27 (nuovo articolo 71 delle disposizioni di attuazione): le figure di apparenza previste nel nostro ordinamento sono da sempre, infatti, fonte di dubbi interpretativi e contrasti giurisprudenziali.

In merito al disegno di legge n. 1708 si condivide la giusta preoccupazione di riaffermare il carattere dell'*intuitus personae* tipico della figura dell'amministratore: a tal fine però si propone di sostituire, all'articolo 4, lettera *a*) (nuovo articolo 1129, comma 1) la locuzione: «che non potrà rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata».

Si ritiene sufficiente, al fine di ottenere la sospensione dell'esecutività delle delibere assembleari, il ricorso del *periculum in mora* ovvero di valide ragioni per temere che l'imminente esecuzione della volontà assembleare comporti un pregiudizio irreparabile del diritto vantato escludendo l'ipotesi della palese contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, così come invece indicata al punto *c*) dell'articolo 6 (nuovo articolo 1137 del codice civile).

Si propone di mantenere la previsione della trascrizione del regolamento di condominio nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129, come attualmente stabilito, invece di adottare la soluzione della allegazione al verbale come proposto dall'articolo 7 (nuovo articolo 1138, comma 3).

Si ritiene che istituire un contraddittorio tra l'amministratore e il ricorrente come indicato dall'articolo 9, che modifica l'articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione in luogo della semplice audizione dell'amministratore stesso in caso di revoca giudiziale, possa avere effetti opposti alla perseguita semplificazione e accelerazione dei procedimenti giurisdizionali in materia condominiale.

I casi di impugnazione delle delibere assembleari per l'ipotesi di incompleta o mancata convocazione dei condomini dovrebbero essere meglio ricompresi nell'articolo 1137 del codice e non nell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, come invece indicato dall'articolo 10.

Si propone di eliminare nell'articolo 11 (nuovo articolo 67 delle disposizioni di attuazione) il riferimento al carattere «manifestamente palese» per il conflitto di interessi dell'amministratore: i predetti requisiti, infatti, rischierebbero di confinare tale ipotesi in casi assolutamente marginali.

Si ritiene eccessivamente dispendioso il procedimento di irrogazione della sanzione per violazioni del regolamento condominiale così come indicato nell'articolo 12 (nuovo articolo 70 delle disposizioni di attuazione): si ravvisa al riguardo l'opportunità di ricorrere a soluzioni di riforma più semplici come quelle indicate nei precedenti disegni di legge.

Sempre alla luce dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, si nutrono perplessità sulla mancata copertura finanziaria per l'istituzione del registro degli amministratori condominiali (RAC) come disciplinato dall'articolo 13 (nuovo articolo 71 delle disposizioni di attuazione).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1986) Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri; Fanfani ed altri

(1835) CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000

(1845) CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il relatore BOSCETTO, dopo avere riferito sui disegni di legge n. 1845 e 1835, illustra la seguente proposta di parere favorevole, relativa al disegno di legge n. 1986:

«La Commissione, premesso che l'istituto di cui al disegno di legge in esame appare distinguibile dall'indulto condizionato, configurando una sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto:

- 1) si applica solo nei confronti di condannati in stato di detenzione o in attesa di esecuzione della pena;
- 2) richiede necessariamente che il soggetto abbia scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e debba scontare una residua pena non superiore a tre anni;
- 3) è sottoposta a prescrizioni ed a relativo controllo giudiziario con possibilità di modifica anche in *peius* (per esempio obbligo di non allontanarsi dal Comune di dimora abituale trasformabile in obbligo di dimora nel territorio di altro Comune), nonché di revoca;
- 4) l'intervento giudiziario opera sulla determinazione della residua pena da eseguire, nel caso di revoca per violazione delle prescrizioni;
- 5) comporta il divieto di espatrio;

Premesso che, conseguentemente, alla normativa non sembra applicabile l'articolo 79 della Costituzione;

Considerato, inoltre, che uno schema simile si trova nell'articolo 90 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, sostituendosi le prescrizioni ai programmi terapeutici e socio-riabilitativi;

Considerato, infine, che, per quanto riguarda il diverso trattamento fra concorrenti nel reato con sentenza passata in giudicato, o meno, al momento dell'entrata in vigore della normativa in esame, non appare violato

l'articolo 3 della Costituzione alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in situazioni comparabili;

Esprime parere favorevole».

Aggiunge che le osservazioni proposte si intendono riferite, in quanto compatibili, anche ai disegni di legge nn. 1835 e 1845.

Il senatore PETRINI, in riferimento alla proposta di parere ora illustrata dal relatore, rileva come il richiamo all'articolo 90 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti non sia conferente, in quanto norma destinata ad operare in via generale e con continuità nell'ordinamento, mentre il meccanismo previsto dal disegno di legge n. 1986 dispone un beneficio a favore solo di alcuni soggetti; proprio tale natura configura il disegno di legge in titolo come deroga e a suo avviso richiede, pertanto, per la sua approvazione, la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

Il relatore BOSCETTO ricorda che l'amnistia e l'indulto sono provvedimenti di carattere generale ed astratto, mentre il disegno di legge n. 1986 delinea un beneficio parziale e condizionato, in modo non dissimile da quanto previsto dalle disposizioni in materia di condono edilizio, ritenute legittime dalla Corte costituzionale. Quanto al richiamo all'articolo 90 del Testo unico sugli stupefacenti, segnala che il parere favorevole da lui proposto trova il proprio fondamento nelle considerazioni enumerate nei punti da 1 a 5, e non nel citato articolo 90, richiamato *ad abundantiam*. Propone alla Sottocommissione di adottare il parere sopra illustrato.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

177^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino, Tanzi e Magri.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2084) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI riferisce favorevolmente sugli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnalando gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.100, 1.103, 1.15, 1.16, 1.104, 1.18, 1.105, 1.20, 1.106, 1.21, 1.45, 1.117, 1.0.4, 1.0.100, 1.0.8, 1-bis.0.102 e 1-bis.0.104, identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, altresì, gli emendamenti 1-bis.0.101 e 1-bis.0.105, in quanto non sussistono risorse negli accantonamenti del «Fondo speciale» ivi richiamati impiegati a copertura. Osserva, inoltre, la necessità di valutare gli effetti finanziari connessi all'emendamento 1.116, a seguito del trasferimento dei beni immobili statali ai comuni ivi indicati, potendosi determinare maggiori oneri a carico delle amministrazioni locali senza l'indicazione delle risorse, a carico del bilancio dello Stato, con cui farvi fronte; in relazione agli emendamenti 1.119 e 1-bis.0.103 fa presente che sembrano comportare minori entrate o maggiori oneri, senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Dopo un intervento del sottosegretario TANZI, volto ad esprimere avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.4, 1.100, 1.103, 1.15, 1.16, 1.104, 1.18, 1.105, 1.20, 1.106, 1.21, 1.45, 1.117, 1.0.4, 1.0.100, 1.0.8, 1-bis.0.102, 1-bis.0.104, 1-bis.0.101, 1-bis.0.105, 1.116, 1.119 e 1-bis.0.103 sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo osservando che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4, soprattutto in relazione ad eventuali maggiori oneri relativi a trattamenti di missione.

Il sottosegretario TANZI, in merito alla clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4, precisa che l'attività svolta dal corpo degli specialisti del Ministero della salute non comporta maggiori spese connesse all'espletamento di missioni. Conferma, pertanto, la congruità della clausola di invarianza testé richiamata.

Interviene il senatore MORANDO per rilevare che, indipendentemente dallo svolgimento di missioni da parte dei suddetti specialisti, la previsione in questione comporta l'attribuzione di nuovi incarichi ad uffici preesistenti senza prevedere nuove risorse con le quali far fronte ai maggiori oneri. Si tratta, pertanto, di un'innovazione legislativa che trova copertura finanziaria sugli ordinari stanziamenti di bilancio, in violazione di quanto disposto dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Il senatore CADDEO conviene con le osservazioni del senatore Morando.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti. Al riguardo, occorre chiarire se si tratti di nuovi compiti attribuiti al corpo degli specialisti del Ministero della salute, in tal caso rendendo necessaria una corrispondente copertura finanziaria, ovvero si tratti di attività già svolte, nel qual caso la Commissione potrebbe esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del Presidente, ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2103) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GRILLOTTI illustra il provvedimento in titolo, per i profili di competenza, segnalando che durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 1-ter che innalza, da 1.033 a 1.100 euro, il limite di valore dei processi al di sotto del quale non è dovuto il contributo unificato sugli atti giudiziari; tale innovazione, in base alla documentazione acquisita dall'altro ramo del Parlamento, dovrebbe interessare 29.475 atti. Al riguardo occorre verificare la suddetta stima che, ove confermata, comporterebbe una maggiore spesa di 27.450 euro rispetto ai 1.800.000 euro stanziati dall'articolo 1-ter, comma 2 (tenendo conto di un importo di 62 euro a procedimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 115 del 2002).

Il sottosegretario TANZI precisa che in sede di relazione tecnica l'importo relativo alla perdita di gettito erariale è stato approssimato, stante l'assenza di dati precisi sul numero degli atti giudiziari. In particolare il numero di atti indicato nella relazione tecnica, pari a 29.475, è la risultante di un calcolo effettuato in maniera prudenziale sovrastimando gli oneri connessi.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta nel presupposto che la quantificazione degli oneri sia stata sovrastimata.

Posta ai voti, la proposta del Presidente viene, infine, approvata.

(2128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del decreto-legge n. 25 del 2003 concernere disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che occorre acquisire conferma che le disposizioni ivi introdotte non siano suscettibili di determinare effetti negativi sui conti delle società di gestione del servizio elettrico, tali da pregiudicarne l'equilibrio economico-finanziario producendo possibili riflessi negativi sulla finanza pubblica. Occorre, infine, acquisire chiarimenti in merito alla congruità del contributo previsto dal comma 5 dell'articolo 3 per la copertura delle

maggiori spese sostenute per l'attività di verifica, esperita dagli uffici del Ministero dell'ambiente e del territorio, sulla corretta applicazione delle prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale, peraltro non quantificata nella relazione tecnica.

Il sottosegretario TANZI conferma che dal comma 2 dell'articolo 2 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto i rimborsi ivi previsti rientrano negli oneri generali afferenti al sistema elettrico che gravano su quota parte delle tariffe. Conferma, altresì, che la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente alle riunioni del Comitato paritetico, prevista dal comma 4 dell'articolo 3, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto non è prevista a tal fine la corresponsione di compensi o gettoni di presenza. In relazione alla congruità del contributo corrisposto da parte dei soggetti proponenti i progetti di costruzione di impianti, di cui al comma 5 dell'articolo 3, precisa che non sussistono elementi puntuali di valutazione.

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo soddisfacenti le osservazioni svolte dal Sottosegretario in merito al comma 2 dell'articolo 2 ed al comma 4 dell'articolo 3 ed in assenza di ulteriori elementi informativi sulle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3, propone di esprimere avviso non ostativo nel presupposto che la misura del contributo ivi prevista sia congrua rispetto agli oneri connessi all'attività di verifica sulla corretta applicazione delle prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale.

Dopo un intervento del senatore MORANDO volto a concordare con le osservazioni del Presidente, la proposta testé illustrata viene, quindi, approvata.

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. In parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, rilevando che occorre valutare l'opportunità di configurare la clausola di copertura di cui all'articolo 14, comma 1, capoverso 4, quale limite massimo di spesa. Per quanto concerne gli emendamenti 2.113 e 2.114, segnala che occorre valutarne gli effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'introduzione di un obbligo di comunicazione tramite lettera raccomandata del provvedimento sanzionatorio o limitativo della sfera giuridica dei destinatari. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario TANZI sottolinea l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 14 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati in euro 336.600 annui, di cui 257.400 per compensi ai componenti ed euro 79.200 per compensi agli esperti, nonché di quelli per il funzionamento della Commissione, a decorrere dal 2003, si provvede nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Esprime, inoltre, avviso contrario sugli emendamenti 2.113, 2.114, 10.203 e 10.204 in quanto suscettibili di recare maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria. Con particolare riferimento alle proposte 10.203 e 10.204 fa presente che l'annullamento dell'atto comporta comunque un danno per l'erario, nonché l'accertamento della responsabilità.

Il presidente AZZOLLINI rileva che l'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 14 appare, ove configurata come limite massimo di spesa, preferibile rispetto a quella indicata dal sottosegretario Tanzi; quest'ultima, infatti, appare una copertura finanziaria a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e, pertanto, non conforme alle norme di contabilità nazionale. Ritiene, infine, opportuno che il Governo confermi la disponibilità di risorse non impegnate sulle risorse, quantificate in Tabella C, relativamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dopo la conferma del sottosegretario TANZI sulla disponibilità di risorse, prendono la parola i senatori MORANDO e GRILLOTTI per concordare con l'avviso testé espresso in merito agli emendamenti 10.203 e 10.204.

Il presidente AZZOLLINI, pur esprimendo apprezzamento sulle finalità perseguite dalle proposte 10.203 e 10.204, propone alla Commissione di formulare sugli emendamenti un avviso conforme a quello espresso dal Governo in considerazione delle osservazioni emerse dal dibattito. Ritiene, altresì, che la Commissione possa riconsiderare il proprio avviso qualora chiamata ad esprimersi su analoghi emendamenti opportunamente riformulati al fine di renderne neutrali gli effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 4 dell'articolo 14 le parole: «valutati in» vengano sostituite dalle altre: «pari a».

Sugli emendamenti trasmessi esprime parere di nulla osta ad eccezione delle proposte 2.113, 2.114, 10.203 e 10.204, per le quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2021) Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI riferisce favorevolmente, per i profili di competenza, rilevando che non vi sono osservazioni al riguardo.

Con l'avviso conforme del sottosegretario TANZI e su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1543) Antonio BATTAGLIA ed altri. - Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo

(Parere alla 8^a Commissione sul testo proposto dalla Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge recante interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo. Per quanto di competenza, segnala l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri ed il relativo riferimento al bilancio triennale. Sembra altresì necessario indicare, anno per anno, per ciascuno degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, lo sviluppo dell'onere pluriennale. Da ultimo, sembra opportuno sostituire, all'articolo 3, la parola: «pari a» con le altre: «determinato in».

Il sottosegretario TANZI concorda con la necessità di aggiornare il riferimento al bilancio triennale 2003-2005 e rileva che le risorse preordinate per le autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 1 e 2, le quali non sono ripartite per annualità, risultano pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005. Propone, pertanto, di esprimere avviso favorevole purché le autorizzazioni di spesa e le norme di copertura finanziaria vengano riformulate tenendo conto della suddetta modulazione pluriennale delle risorse. Al fine di consentire un monitoraggio degli interventi in questione e delle risorse allo scopo stanziate, propone di introdurre l'obbligo, a carico dei soggetti beneficiari, della predisposizione di una relazione annuale al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi in titolo.

Il presidente AZZOLLINI, in assenza di un'indicazione da parte della Commissione di merito sulla ripartizione dell'ammontare complessivo delle risorse stanziate, propone di ripartire le somme di cui all'articolo 3, suddividendole proporzionalmente tra le finalità di cui agli articoli 1 e 2.

La Sottocommissione approva, infine, su proposta del RELATORE, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,

esprime parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni:

a) che nell'articolo 1 le parole: «10.194.000 euro per il triennio 2002-2004, finalizzata» vengano sostituite dalle altre: «3.055.400 euro per l'anno 2003, 1.013.800 euro per l'anno 2004 e 6.124.800 euro per l'anno 2005, finalizzate»;

b) che nell'articolo 2 le parole: «7.282.000 euro per il triennio 2002-2004, finalizzata» vengano sostituite dalle altre: «2.182.600 euro per l'anno 2003, 724.200 euro per l'anno 2004 e 4.375.200 euro per l'anno 2005, finalizzate»;

c) che l'articolo 3 venga sostituito dal seguente: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.238.000 euro per l'anno 2003, a 1.738.000 euro per l'anno 2004 e 10.500.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

(2052) Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi»

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO riferisce favorevolmente, per quanto di competenza, rilevando che non vi sono osservazioni al riguardo.

Con l'avviso conforme del sottosegretario TANZI e su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica e rilievi)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta dello schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica stima che dal provvedimento derivi un risparmio, quantificato in euro 55.000, conseguito mediante riduzioni di Dipartimenti e dei componenti del Consiglio di amministrazione. Ai fini della corretta quantificazione, osserva che sembra opportuno acquisire chiarimenti in merito agli oneri connessi alle disposizioni di cui all'articolo 6, volte ad istituire la carica di Vice Presidente. Fa presente, inoltre, che nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 8, è previsto che il consiglio scientifico generale designi due componenti del comitato di valutazione che sembrano aggiuntivi rispetto a quelli indicati

nell'articolo 10 e non considerati nella stima della quantificazione. Occorre, inoltre, acquisire chiarimenti in merito agli oneri connessi alle disposizioni contenute negli articoli 10 (ed in particolare sul numero di componenti dell'attuale comitato di valutazione al fine di confrontarlo con quello ivi indicato), 12 (sulla nuova struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, della quale il direttore del dipartimento può avvalersi, potendosi rendere necessaria l'assunzione di altro personale per consentire l'esecuzione dei compiti attualmente svolti, nonché sugli effetti compensativi tra i risparmi derivanti dalla soppressione dei consigli di osservatorio e gli oneri connessi all'istituzione di un consiglio scientifico di un dipartimento aggiuntivo), 14 (sul numero dei nuovi istituti che si intendono costituire al fine di effettuare i confronti con la consistenza degli esistenti). Segnala, peraltro, che i risparmi complessivi indicati nella relazione tecnica possono essere vanificati dalla disposizione dell'articolo 15, che attribuisce al consiglio di amministrazione la determinazione dei compensi, oltre che del direttore generale e del direttore amministrativo, dei componenti del Consiglio scientifico. In relazione all'articolo 16, ravvisa l'opportunità di verificare se il riferimento all'acquisizione del parere del Ministro dell'economia e delle finanze sugli atti relativi alle assunzioni assicuri la coerenza con le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2003, ed in particolare quelle sulla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Segnala altresì, con riferimento all'articolo 23 dello schema, che non vengono forniti elementi chiari al fine di verificare la spesa per il personale determinata dalle disposizioni in esame, nonché eventuali effetti finanziari connessi a possibili differenze retributive esistenti tra istituti da accorpare.

Il sottosegretario TANZI precisa che, in relazione alla composizione del comitato di valutazione di cui all'articolo 10, andrebbe effettuato un coordinamento con quanto previsto dalla lettera *d*) comma 1 dell'articolo 8, mentre con riferimento all'articolo 23 ed alle possibili differenze retributive tra contingenti di personale che confluiscono nell'INAF, rileva che tali unità di lavoro appartengono al comparto degli enti e delle istituzioni di ricerca, e che beneficiano dei trattamenti economici previsti dal contratto quadro.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzata la necessità che la Commissione renda il parere nella seduta odierna, propone di esprimere avviso non ostativo con le osservazioni segnalate dal relatore.

Interviene il senatore MORANDO per dichiarare la propria insoddisfazione in merito alle risposte fornite dal Sottosegretario, stigmatizzando l'assenza di chiarimenti sull'articolo 15. Ritiene, pertanto, importante porre particolare attenzione in merito alle osservazioni da esplicitare, sulla questione testé illustrata.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime osservazioni favorevoli a condizione che: il numero dei componenti del comitato di valutazione, previsto dall'articolo 10, venga coordinato con quanto previsto dalla lettera *d*), comma 1 dell'articolo 8 e che i compensi dei direttori di dipartimento, del direttore amministrativo e dei componenti del consiglio scientifico, vengano determinati in modo tale da permettere il conseguimento dei risparmi complessivi indicati nella relazione tecnica. In merito all'articolo 23, la Sottocommissione osserva, infine, che non sono stati forniti elementi idonei a verificare la spesa per il personale che verrà a determinarsi sulla base delle disposizioni in esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MARZO 2003

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(2128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a, 3^a, 4 e 8^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(4^a - Difesa)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 12,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo in ordine all'attività di presenza e transito di uomini e mezzi statunitensi sul territorio nazionale.

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (2021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE**(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)****(10^a – Industria, commercio, turismo)***Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (n. 186).
-

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE**(10^a – Industria, commercio, turismo)****(12^a – Igiene e sanità)***Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15,30**IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288).
 - Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 16

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- Deputato DI LUCA. – Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali (2086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).

- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, tempora-

- neità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
 - IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
 - CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
 - FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
 - FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
 - CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
 - CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
 - Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
 - CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
 - CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
 - PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri; Fanfani ed altri*).
- CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835).
- CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684)
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.

- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad esso attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità (2103) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).
- BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (566).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).
- NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi (1935).
- MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare (452).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate (1499).

III. Esame dei disegni di legge:

- PERUZZOTTI. – Riordinamento dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dello Stato (319).
- Paolo DANIELI. – Nuove norme sull'ordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana (769).
- Paolo DANIELI. – Disposizioni in materia di assestamento e di riordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana, istituzione dei ruoli e avanzamento del personale in servizio permanente ed in congedo e relativa disposizione del reclutamento, dello stato e del trattamento economico (815).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 198).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 9 e 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di riforma delle norme di contabilità nazionale:

ORE 14

- audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

ORE 14,45

- audizione di rappresentanti dell'ISAE.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: esame del documento conclusivo.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).
- Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah (1974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (n. 187).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (202).
 - BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (259).
 - BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554).
 - SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (560).
 - BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (564).
 - MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (575).
 - MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica (659).
 - COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (811).
 - TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1345).
 - Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1909).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Senza ed altri*).

IN SEDE REFERENTE

Esame del documento:

- FIRRARELLO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul trasporto aereo nella Sicilia orientale (*Doc. XXII, n. 15*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).

III. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 (2128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità (2103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (n. 188).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255 e 393 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi» (2052).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).

- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario (2059).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (n. 186).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla vicenda della diffusione di latte contaminato da diossina, proveniente da alcune migliaia di bufale del Casertano.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame del documento conclusivo.

III. Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz» (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti» (n. 195).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 14 e 20,30

Esame della relazione conclusiva dell'inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel Comune di San Gregorio Magno, ai sensi degli articoli 2 e 4 della deliberazione istitutiva della Commissione dell'8 maggio 2002.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 (2128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2).

IN SEDE REFERENTE

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (n. 186).
-

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 14,30

VERIFICA DEI POTERI

Esame della seguente materia:

- Vacanza del seggio nel Collegio n. 21 della Regione Lazio.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 493/01 RG NR – 2143/01 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3107/01 RG NR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3110/01 RG NR – 1165/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3687/01 RG NR – 1355/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti ed altri presso il Tribunale di Potenza.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Venezia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (A.S. 2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (A.S. 42).
 - BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (A.S. 1445).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (A.S. 1541).
 - CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (A.S. 1542).
 - GRIGNAFFINI ed altri. – Disposizioni a tutela degli animali (A.S. 1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Azzolini ed altri; Grignaffini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 14

Esame di relazione:

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di Relazione sull'attività della Commissione.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 14

Seguito dell'esame delle risoluzioni 7-00190 Bolognesi ed altri e 7-00023 Tredese ed altri, in materia di adozioni internazionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 13,50, 14 e 14,30

ORE 13,50

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Seguito dell'esame di proposte di rogatorie all'estero.

ORE 14,30

Audizione dell'ambasciatore Luigi Cavalchini, già capo di gabinetto del Ministro degli affari esteri *pro tempore* Lamberto Dini.

Al termine audizione dell'onorevole Gaetano Rasi, già rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178).

II. Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) (n. 179).
 - Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182).
 - Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 26 marzo 2003, ore 20

Audizione del colonnello Luigi Prencipe.
